

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

C 6040 C ~~6311~~

LAVORI PREPARATORI DEL CODICE CIVILE
(ANNI 1939-1941)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
PROGETTI PRELIMINARI

DEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI, DEL CODICE
DI COMMERCIO E DEL LIBRO DEL LAVORO

23

VOLUME II

PROGETTO PRELIMINARE DEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale
INVENTARIO
VALORE

34108/2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA BIBLIOTECA	
Posiz.	6311 23
N. di carico	63142



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1942 — ANNO XX

PROGETTO PRELIMINARE DEI LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I.

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO I.

Dell'obbligazione e delle sue fonti.

Art. 1.

Concetto di obbligazione).
(Art. 1218 e 1948 cod. civ.).

L'obbligazione è un vincolo in virtù del quale il debitore è tenuto verso il creditore a una prestazione, positiva o negativa.

Art. 2.

(Responsabilità patrimoniale in generale).
(Art. 1948 cod. civ.).

Il debitore risponde dell'inadempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni.

La limitazione di questa responsabilità è consentita nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 3.

(Carattere patrimoniale della prestazione).

Non vi è obbligazione se la prestazione non è economicamente valutabile e non corrisponde ad un interesse del creditore.

Art. 4.

(Obbligazioni naturali).
(Art. 1237 cod. civ.).

I semplici doveri di coscienza e quelli derivanti da convenienze sociali non producono effetti giuridici, anche se hanno contenuto patrimoniale, salvo quanto è disposto, per questi ultimi, nell'art. 759.

Art. 5.

*(Fonti delle obbligazioni).**(Art. 1097 cod. civ.).*

Le obbligazioni derivano da contratto o da atto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in virtù della legge.

CAPO II.

Del contenuto delle obbligazioni.SEZIONE I. — *Delle specie delle prestazioni.*

Art. 6.

(Prestazione istantanea o continuata).

La prestazione può essere istantanea o continuata.

La prestazione è istantanea quando è suscettibile di essere compiuta in un unico momento, anche se, per le modalità del titolo, è frazionata in diverse rate. Se però la rateazione è essenziale per la natura della prestazione o per il titolo da cui deriva, a ogni singola prestazione periodica, pur restando unico il titolo, corrisponde una distinta obbligazione.

La prestazione è continuata quando, per sua natura, deve necessariamente prolungarsi nel tempo, così che la durata concorra a determinarne l'entità. Se, in relazione al titolo, la durata deve essere computata a periodi determinati di tempo, vi sono tante distinte obbligazioni quanti sono i periodi.

Art. 7.

*(Prestazione di genere)**(Art. 1248 cod. civ.; art. 209 libro delle successioni e delle donazioni).*

Quando la prestazione ha per oggetto una quantità di cose determinate soltanto nel genere, il debitore è tenuto a prestare cose di qualità e di valore medi.

Art. 8.

(Prestazione di una intera e determinata massa).

(Art. 1451 cod. civ.).

Non è prestazione di genere quella che ha per oggetto un'intera e determinata massa di cose anche se omogenee, quantunque, a determinati effetti, occorra numerarle, pesarle o misurarle.

Art. 9.

(Obbligazione di custodire).

(Art. 1219 cod. civ.).

L'obbligazione di consegnare o di restituire una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

SEZIONE II. — *Dei debiti pecuniari.*

Art. 10.

(Debito di somma di danaro).

(Art. 1821 cod. civ.).

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nel territorio dello Stato quando ha luogo il pagamento.

L'aumento o la diminuzione del valore della moneta fra il giorno in cui è sorta l'obbligazione e quello in cui è eseguito il pagamento non modifica la somma numerica dovuta.

Se la somma era determinata in una moneta che al tempo del pagamento non ha più corso legale, il pagamento deve farsi in moneta legale ragguagliata in valore nominale a quella.

Art. 11.

(Debito di somma di monete non aventi corso legale).

(Art. 39 cod. comm.; art. 47 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669;
art. 39 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736).

Se per il pagamento è indicata una moneta non avente corso legale nel territorio dello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta italiana al corso

del cambio nel giorno e nel luogo in cui è fatto il pagamento e, mancando il corso del cambio in questo luogo, secondo quello della più vicina piazza di commercio.

Art. 12.

*(Clausola di pagamento effettivo
in monete non aventi corso legale).*

(Art. 39 cod. comm.; art. 47 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669;
art. 39 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736).

La disposizione dell'articolo precedente non si applica se la moneta non avente corso legale nel territorio dello Stato è indicata con la clausola « effettivo » od altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione il debitore si trovi nella impossibilità a lui non imputabile di procurarsi tale moneta.

Art. 13.

(Debito di specie monetaria).
(Art. 1822 e 1848 cod. civ.).

Il pagamento deve farsi con una determinata specie di moneta d'oro o di argento, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito.

In tal caso, se la moneta non è reperibile o non ha più corso o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con una somma di moneta corrente che equivalga al valore intrinseco della specie monetaria dovuta.

Art. 14.

(Leggi speciali).

Le norme che precedono si applicano in quanto non siano in contrasto con quelle di leggi speciali.

SEZIONE III. — *Della prestazione di interessi.*

Art. 15.

(Tasso degli interessi).

(Art. 1831 cod. civ.; legge 22 giugno 1905, n. 263).

Il tasso degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno.

Lo stesso tasso vale per gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

In materia civile gli interessi convenzionali superiori alla misura legale debbono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Art. 16.

(Irripetibilità di interessi non dovuti).

(Art. 1830 cod. civ.).

Non sono ripetibili nè imputabili al capitale gli interessi spontaneamente pagati senza essere dovuti.

Art. 17.

(Decorrenza degli interessi).

(Art. 1231 e 1233 cod. civ.; art. 41 cod. comm.).

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di danaro, gli interessi decorrono dal giorno in cui il credito è esigibile, salvo che la legge o le parti non stabiliscano diversamente.

Tuttavia, se il debito ha per oggetto rimborso di spese su cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia lucrato i frutti della cosa stessa senza essere tenuto a rappresentarli e senza corrispettivo.

Art. 18.

(Anatocismo).

(Art. 1232 cod. civ.).

Gli interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi se non per effetto di domanda giudiziale o per accordo posteriore alla scadenza di essi, purchè, in ogni caso, si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Sono salve le disposizioni particolari di altre leggi e gli usi del commercio,

SEZIONE IV. — *Del risarcimento del danno.*

Art. 19.

*(Contenuto della prestazione di risarcimento).**(Art. 1227 e 1228 cod. civ.).*

La prestazione del risarcimento del danno, qualunque sia il titolo per cui è dovuta, deve reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale, in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto lesivo, tenendo conto così delle perdite di utilità già acquisite al patrimonio come del lucro cessante, in quanto siano conseguenze necessarie del fatto lesivo.

Il lucro cessante sarà, in ogni caso, valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso concreto, dentro il limite segnato nel precedente comma.

Art. 20.

(Danno arrecato in isiato di necessità).

La risarcibilità e la misura del risarcimento del danno è demandata all'equo apprezzamento del giudice, quando colui che ha compiuto il fatto lesivo vi sia stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato nè altrimenti evitabile.

Art. 21.

(Modo del risarcimento).

La reintegrazione del danneggiato può avvenire in forma specifica o, se ciò non è in tutto od in parte possibile, per equivalente mediante il pagamento di una somma di denaro.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga soltanto per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa pel debitore.

Art. 22.

(Danno non provato nel suo ammontare).

Il danno, quando non è provato nel suo preciso ammontare, sarà liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 23.

(Concorso del fatto del danneggiato).

(Art. 662 cod. comm.).

Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'obbligazione di risarcirlo è diminuita secondo la gravità della sua colpa.

Il risarcimento sarà pure limitato quando il danneggiato avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, impedire l'aggravamento del danno.

Art. 24.

(Danni non patrimoniali).

(Art. 185 e 186 cod. pen.).

I danni non patrimoniali sono risarcibili solamente nei casi determinati dalla legge e nelle forme da essa stabilite.

SEZIONE V. — *Delle obbligazioni alternative.*

Art. 25.

(Obbligazione alternativa).

(Art. 1177 cod. civ.).

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Art. 26.

(Scelta della cosa da prestare).

(Art. 1178 cod. civ.).

La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.

La scelta diviene irrevocabile con la effettiva prestazione o con la dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte.

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine perchè si accordino e facciano la dichiarazione di scelta. Non essendo fatta la dichiarazione nel termine stabilito, la scelta sarà fatta dal giudice.

Quando il debitore, condannato alternativamente ad una delle due prestazioni, non la soddisfa nel termine assegnato in sentenza, la scelta passa al creditore.

Se, nel caso in cui la scelta spetta al creditore, questi, scaduta che sia l'obbligazione, non fa la dichiarazione di scelta, il giudice, sull'istanza del debitore, gli fisserà un termine, trascorso il quale il diritto di scelta passerà al debitore.

Se la scelta è stata attribuita ad un terzo, trascorso il termine fissatogli, la scelta viene effettuata dal giudice.

Art. 27.

(Semplificazione dell'obbligazione alternativa).

(Art. 1179 cod. civ.).

L'obbligazione alternativa si considera semplice se una delle prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione. Diventa semplice se sopravviene la impossibilità di una delle due prestazioni per fatto non imputabile a nessuna delle parti.

Art. 28.

(Perimento di una o di ambedue le cose).

(Art. 1180 cod. civ.).

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice anche se una delle due prestazioni diventa impossibile per un fatto di cui egli debba rispondere.

Se entrambe le prestazioni sono divenute impossibili e il debitore deve rispondere riguardo ad una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che per ultima divenne impossibile.

Art. 29.

*(Adempimento della obbligazione
quando la scelta spetta al creditore).*

(Art. 1181 cod. civ.).

Quando la scelta spetta al creditore :

1° se una delle prestazioni diviene impossibile per colpa di lui, il debitore è liberato dall'obbligazione, salvo che il creditore preferisca esigere l'altra prestazione risarcendo il danno derivato al debitore ;

2° se della impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

Art. 30.

(Estinzione dell'obbligazione).

(Art. 1182 cod. civ.).

Il debitore è liberato se entrambe le prestazioni, prima che egli sia in mora, divengono impossibili per un fatto di cui egli non debba rispondere.

Art. 31.

(Obbligazione alternativa multipla)

(Art. 1183 cod. civ.).

Gli stessi principi si applicano ai casi nei quali più di due prestazioni sono dedotte nell'obbligazione alternativa.

CAPO III.

*Delle obbligazioni con pluralità di soggetti.*SEZIONE I. — *Delle obbligazioni in solido.*§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 32.

*(Elementi della solidarietà).**(Art. 1184 e 1186 cod. civ.).*

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in maniera che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, o quando fra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti.

Art. 33.

*(Modalità varie nei singoli rapporti).**(Art. 1187 cod. civ.).*

La solidarietà non è esclusa solo per ciò che i debitori, rispetto allo adempimento della medesima prestazione, siano tenuti ciascuno con modalità diversa o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 34.

*(Eccezioni personali).**(Art. 1193 cod. civ.).*

Il debitore in solido convenuto dal creditore non può opporre le eccezioni personali agli altri debitori.

Il debitore convenuto da uno dei creditori in solido non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 35.

(Divisibilità delle obbligazioni solidali).

(Art. 1198 e 1201 cod. civ.).

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide fra i diversi debitori o i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi.

Le parti si presumono eguali se diversamente non risulta dalla legge, dalla convenzione o da altre circostanze.

§ 2. — *Dell'obbligazione in solido fra i debitori.*

Art. 36.

(Solidarietà fra più condebitori)

(Art. 1188 cod. civ.; art. 40 cod. comm.).

I condebitori di una obbligazione sono tenuti in solido se non vi è patto contrario o se la legge non dispone diversamente.

Art. 37.

(Divisibilità fra gli eredi del creditore).

Salvo patto contrario, fra gli eredi di un condebitore in solido l'obbligazione si divide in proporzione delle rispettive quote.

Art. 38.

(Inadempimento della obbligazione solidale).

(Art. 1191 cod. civ.).

Se l'adempimento della obbligazione è divenuto impossibile per il fatto di uno o più debitori, gli altri debitori non sono liberati dall'obbligo solidale di prestare il valore della cosa dovuta, ed il creditore può chiedere il risarcimento del danno al debitore o a ciascuno dei debitori inadempienti.

Art. 39.

(Sospensione della prescrizione).

Le cause di sospensione della prescrizione che operano contro uno dei debitori in solido non possono essere invocate contro gli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso anche contro i condebitori liberati verso il creditore per effetto della prescrizione.

Art. 40.

*(Interruzione della prescrizione e rinunzia alla medesima).**(Art. 2130 cod. civ.).*

Gli atti interruttivi della prescrizione che operano contro uno dei debitori in solido hanno effetto contro gli altri.

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei condebitori non ha alcun effetto rispetto agli altri.

Art. 41.

*(Costituzione in mora e riconoscimento del debito).**(Art. 1192 e 2130 cod. civ.).*

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido e il riconoscimento del debito fatto da uno di essi, non hanno effetto riguardo agli altri, ma valgono ad interrompere la prescrizione riguardo a tutti i debitori.

Art. 42.

*(Novazione).**(Art. 1277 cod. civ.).*

La novazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido libera tutti i debitori.

Se però il creditore ha inteso limitare la novazione ad uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati se non per la parte di questo.

Art. 43.

(*Compensazione*).
(Art. 1290 cod. civ.).

Il debitore in solido non può opporre la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore se non fino a concorrenza della parte di quest'ultimo.

Art. 44.

(*Remissione*).
(Art. 1281 cod. civ.).

La remissione a favore di uno dei debitori in solido non libera gli altri debitori se il creditore non ha inteso estinguere l'intero rapporto.

Il creditore che ha consentito la remissione non può esigere il credito dagli altri debitori se non detratta la parte di quello a favore del quale ha consentito la remissione.

Se il creditore si è riservato integralmente il diritto contro gli altri, il debitore non è liberato dal regresso dei condebitori.

Art. 45.

(*Confusione*).
(Art. 1194 e 1297, ult. cpv. cod. civ.).

La confusione nella persona di uno dei debitori in solido giova agli altri solo per la quota di cui quegli era debitore.

Art. 46.

(*Rinuncia alla solidarietà*).
(Art. 1195 e 1196 cod. civ.).

Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

La rinuncia si presume:

1° se il creditore rilascia al debitore quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2° se il creditore ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la sua parte e questi ha aderito alla domanda o è stata pronunciata una sentenza di condanna contro di lui.

Art. 47.

(Pagamento separato dei frutti o degli interessi)

(Art. 1197 cod. civ.).

Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua parte dei frutti maturati o degli interessi del debito, perde l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 48.

(Transazione).

(Art. 1771 cod. civ.).

La transazione che il creditore ha fatto con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non intendono profittarne.

Art. 49.

(Giuramento).

(Art. 1373 cod. civ.).

Il giuramento prestato da uno dei debitori in solido giova agli altri, quando è stato deferito sul debito e non sul vincolo solidale. Egualmente giova a tutti i condebitori il giuramento recusato dal creditore al quale uno dei debitori lo abbia deferito.

Art. 50.

(Sentenza contro o a favore di uno dei debitori).

(Art. 471 n. 3 ult. cpv. cod. proc. civ.).

La sentenza emanata contro uno dei debitori in solido non ha autorità di cosa giudicata contro gli altri condebitori.

La sentenza emanata in favore di uno dei debitori giova agli altri, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al debitore.

Art. 51.

(Regresso fra condebitori).

(Art. 1199 e 1201 cod. civ.).

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita causata dalla non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica se sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata contratta.

Art. 52.

(Insolvenza di un condebitore in caso di rinuncia alla solidarietà).

(Art. 1200 cod. civ.).

Nel caso di rinuncia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua porzione di debito è ripartita per contributo fra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

§ 3. — *Delle obbligazioni in solido fra creditori.*

Art. 53.

(Scelta del creditore per il pagamento).

(Art. 1185 cod. civ.).

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Art. 54.

(Costituzione in mora).

La costituzione in mora del debitore di fronte a uno dei creditori in solido giova agli altri.

Art. 55.

*(Interruzione e sospensione della prescrizione).**(Art. 2122 e 2131 cod. civ.).*

Gli atti che interrompono la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido giovano agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri.

Art. 56.

(Novazione).

La novazione fatta fra uno dei creditori e il debitore comune ha effetto nei riguardi degli altri creditori soltanto per la parte dovuta al creditore che ha consentito la novazione.

Art. 57.

(Compensazione).

Il debitore non può opporre a uno dei creditori in solido la compensazione di ciò che un altro dei creditori gli debba, se non per la parte di questo.

Art. 58.

*(Remissione).**(Art. 1185 cod. civ.).*

La remissione fatta da uno dei creditori in solido non libera il debitore che per la parte del creditore remittente.

Art. 59.

(Confusione).

La confusione nella persona di uno dei creditori in solido estingue il debito solo per la sua parte.

Art. 60.

(Transazione).

La transazione che uno dei creditori in solido ha fatto con il comune debitore non ha effetto nei confronti degli altri se questi non intendono profittarne.

Art. 61.

*(Giuramento).**(Art. 1373 cod. civ.).*

Il rifiuto del debitore di prestare il giuramento deferito da uno dei creditori in solido giova a tutti; la prestazione del giuramento giova al debitore solo per la parte dovuta a quel creditore.

La prestazione del giuramento deferito ad uno dei creditori giova agli altri, il rifiuto nuoce solo al creditore al quale è stato deferito.

Art. 62.

(Sentenza ottenuta da uno dei creditori).

La sentenza, emanata in favore di uno dei creditori in solido, ha autorità di cosa giudicata rispetto agli altri, salve le eccezioni personali che il comune debitore può opporre a ciascuno di essi.

La sentenza, emanata contro uno dei creditori in solido, non è opponibile agli altri se non per la parte del primo.

SEZIONE II. — *Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili.*

Art. 63.

*(Obbligazioni divisibili).**(Art. 1204 cod. civ.).*

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile senza che l'obbligazione sia solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il credito, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Art. 64.

*(Limiti alla divisibilità fra gli eredi del debitore).**(Art. 1205 cod. civ.).*

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello fra i più eredi del debitore, che sia stato incaricato della esecuzione della prestazione o che, se questa abbia per oggetto un corpo certo e determinato, ne sia in possesso.

Art. 65.

*(Obbligazioni indivisibili)**(Art. 1202, 1° comma, e 1206 cod. civ.).*

L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che, per sua natura o per volontà delle parti, non è suscettibile di divisione.

Art. 66.

(Disciplina delle obbligazioni indivisibili).

Salvo il disposto degli articoli seguenti, le obbligazioni indivisibili sono sottoposte alle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili.

Art. 67.

(Indivisibilità nei rapporti con gli eredi).

La indivisibilità opera anche nei confronti dei singoli eredi del debitore e del creditore o di uno di essi.

Art. 68.

*(Chiamata in causa dei coeredi).**(Art. 1208 cod. civ.).*

L'erede del debitore, convenuto per la totalità della obbligazione, può domandare al giudice che ordini la chiamata in causa dei suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura da non potere essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, al quale in tal caso è salvo il regresso contro i coeredi.

Art. 69.

(Diritto di uno dei creditori di esigere l'intero).

(Art. 1207 cod. civ.).

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile, ma deve dare cauzione a garanzia degli altri creditori.

Art. 70.

(Estinzione per parte dell'obbligazione indivisibile).

(Art. 1207 cod. civ.).

Se uno solo dei creditori ha fatto remissione del debito o, in luogo della prestazione dovuta, ha consentito a riceverne un'altra, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi, però, non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi o, secondo i casi, rimborsando il valore della parte di quello che ha fatto la remissione o ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione o confusione.

CAPO IV.

Della prova delle obbligazioni.

Art. 71.

(Onere della prova).

(Art. 1312 cod. civ.).

Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provare il fatto da cui la medesima deriva e chi pretende di esserne liberato deve provare il fatto che ne ha prodotto l'estinzione.

E' nullo qualsiasi patto diretto ad invertire o a modificare l'onere legale della prova.

Art. 72.

(*Prova della causa nella promessa di pagamento
o nella ricognizione di debito*).

(Art. 1120 e 1121 cod. civ.).

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare la causa della promessa o della ricognizione. L'esistenza della causa si presume sino a prova contraria.

CAPO V.

Dell'adempimento delle obbligazioni.SEZIONE I. — *Dell'adempimento in generale.*

Art. 73.

(*Adempimento del debitore*).

(Art. 1124 cod. civ.).

Quando il debitore esegue la prestazione dovuta, l'obbligazione si estingue.

Il debitore, nell'eseguire la prestazione, deve comportarsi secondo le regole della buona fede.

Art. 74.

(*Diligenza nell'adempimento*).

(Art. 1224 cod. civ.).

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve impiegare la diligenza di un buon padre di famiglia. Questa regola si deve applicare con maggiore o minore rigore secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

Art. 75.

(*Adempimento del terzo*).

(Art. 1238 e 1239 cod. civ.).

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Il creditore può, tuttavia, rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo se il debitore gli abbia fatto conoscere la sua opposizione.

Art. 76.

(Divieto di adempimento parziale).
(Art. 1246 cod. civ.).

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, ancorchè il debito sia divisibile.

Art. 77.

(Luogo dell'adempimento).
(Art. 1249 cod. civ.).

Se non è determinato il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita e questo non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, l'adempimento deve essere fatto al domicilio del debitore.

Se non è diversamente stabilito, l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta, in mancanza di diversa determinazione, al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione, e ciò rende molto più gravoso l'adempimento, il debitore ha il diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio, previa comunicazione al creditore.

Art. 78.

(Tempo dell'adempimento).
(Art. 1173 cod. civ.).

Quando non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore ha diritto di esigerla immediatamente, salvo che la natura del-

l'obbligazione o il modo o il luogo della sua esecuzione importino la necessità di un termine da fissarsi dal giudice se le parti non siano d'accordo.

Spetta egualmente al giudice di fissare secondo le circostanze la data dell'adempimento, se questa è rimessa alla volontà del debitore o del creditore.

Art. 79.

(Termine).

(Art. 1175 cod. civ.).

Se per l'adempimento è stato fissato un termine, questo si presume stabilito a favore del debitore, se non risulta stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Art. 80.

(Pendenza del termine).

(Art. 1174 cod. civ.).

Se il termine non è stabilito esclusivamente a favore del creditore, questi non può esigere la prestazione prima della scadenza.

Tuttavia il debitore non può più ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, ancorchè ignorasse il termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti del danno sofferto, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Art. 81.

(Decadenza del termine).

(Art. 1176 cod. civ.).

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione quando il debitore sia divenuto insolvente o per fatto proprio abbia diminuite le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.

Art. 82.

(Termine essenziale).

Non può in nessun caso essere pretesa od eseguita la prestazione prima o dopo la scadenza del termine quando, in relazione al titolo da cui deriva l'obbligazione o alla natura della prestazione che ne è oggetto, il termine deve considerarsi essenziale.

Questa disposizione non si applica quando il termine deve considerarsi essenziale soltanto nell'interesse di una delle parti.

Art. 83.

*(Destinatario del pagamento).**(Art. 1241 e 1273 cod. civ.).*

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante o alla persona che sia stata indicata dal creditore o autorizzata dal giudice o dalla legge a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era autorizzato a riceverlo è valido se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato.

Art. 84.

*(Pagamento al creditore apparente).**(Art. 1242 cod. civ.).*

Il debitore che esegue il pagamento a chi, in base a circostanze obiettive, appaia creditore, è liberato se prova che non versava in mala fede o in colpa.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto, nei confronti del vero creditore, alla restituzione di quanto ha ricevuto, secondo le regole previste per la ripetizione dell'indebito.

Art. 85.

*(Pagamento fatto al creditore incapace).**(Art. 1243 cod. civ.).*

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Art. 86.

(Pagamento effettuato nonostante pignoramento, sequestro od opposizione).
(Art. 1244 cod. civ.).

Il pagamento che il debitore faccia nonostante pignoramento, sequestro od atto di opposizione proposto nei casi e con le forme stabilite dalla legge, non ha efficacia di fronte ai creditori che hanno fatto il pignoramento, il sequestro o l'opposizione. Essi possono costringere il debitore a eseguire un nuovo pagamento, salvo in questo caso il suo regresso contro il creditore.

Art. 87.

(Pagamento eseguito da un incapace).
(Art. 1240 cod. civ.).

Il pagamento fatto dal debitore incapace è valido se corrisponde alla prestazione dedotta in obbligazione.

Tuttavia nelle obbligazioni alternative e nelle generiche il debitore incapace può ripetere quanto ha pagato se dimostra che la prestazione eseguita è a lui svantaggiosa ed offre al creditore un'altra prestazione valida.

Art. 88.

(Pagamento eseguito con cose altrui).
(Art. 1240 cod. civ.).

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non aveva il potere di disporre, a meno che non offra una valida prestazione.

Il pagamento può essere impugnato dal creditore, il quale, se era in buona fede, ha diritto al risarcimento dei danni.

Anche quando il creditore, non ostante la sua buona fede, non acquista la proprietà delle cose di cui avrebbe dovuto diventare proprietario all'atto del pagamento, egli non può essere tenuto a restituirle o a rimborsarne l'equivalente al proprietario se, pure in buona fede, le ha alienate o consumate.

Art. 89.

(Imputazione del pagamento).
(Art. 1255 e 1258 cod. civ.).

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, ha diritto di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di dichiarazione, il pagamento deve essere imputato prima al debito scaduto; fra più debiti scaduti, a quello meno garantito; fra più debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; fra più debiti egualmente onerosi, al più antico. In mancanza di tali criteri la imputazione sarà fatta proporzionalmente.

Art. 90.

(Imputazione del pagamento agli interessi).
(Art. 1256 cod. civ.).

Il debitore che è tenuto a pagare, oltre al capitale, spese o interessi, non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che alle spese e agli interessi, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e interessi, si imputa prima agli interessi.

Art. 91.

(Quietanza contenente imputazione).
(Art. 1257 cod. civ.).

Chi, avendo più debiti, ha accettato una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno dei debiti, non può pretendere una imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Art. 92.

(Spese del pagamento).
(Art. 1250 cod. civ.).

Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

Art. 93.

(Prestazione in luogo di adempimento)
(Art. 1245 cod. civ.).

L'obbligazione si estingue se il creditore accetta al momento dell'adempimento una prestazione diversa da quella dovuta. Se tale prestazione è soltanto promessa, e consiste nella dazione di una cosa, l'obbligazione non si estingue se non con l'avvenuta consegna.

Al creditore è dovuta la garanzia per l'evizione e i difetti della cosa.

Se la prestazione consiste nella cessione di un credito, l'obbligazione non si estingue se non con la riscossione del credito ceduto.

E' salva, in ogni caso, la diversa volontà delle parti.

Art. 94.

(Inefficacia della dazione).

Se la dazione in pagamento è inefficace l'obbligazione non si estingue, neppure quando il creditore può agire in garanzia per l'evizione e per i difetti della cosa.

Art. 95.

(Diritto del debitore alla quietanza).
(Art. 1250 e 1834 cod. civ.).

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza in forma scritta.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere, salvo prova contraria, il pagamento degli interessi.

Art. 96.

(Mezzi di prova del pagamento).

Le limitazioni stabilite per la prova dei contratti valgono anche per la prova del pagamento.

SEZIONE II. — *Del pagamento con surrogazione.*

Art. 97.

(Surrogazione per volontà del creditore).

(Art. 1252 n. 1 cod. civ.).

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo può surrogarlo nei propri diritti, azioni, privilegi e garanzie contro il debitore, purchè lo faccia espressamente e contemporaneamente al pagamento.

Art. 98.

(Surrogazione per volontà del debitore).

(Art. 1252 n. 2 cod. civ.).

Il debitore, che prende a prestito una somma od altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il suo mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che l'atto di prestito e la quietanza risultino da atto autentico o avente data certa;

2° che nell'atto di prestito sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3° che nella quietanza, su richiesta del debitore, il creditore dia atto della provenienza della somma impiegata nel pagamento.

Art. 99.

(Surrogazione legale).

(Art. 1253 cod. civ.).

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1° a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche;

2° a vantaggio dell'acquirente di un immobile che fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga i creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3° a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4° a vantaggio dell'erede con beneficio di inventario che ha pagato con proprio danaro i debiti ereditari;

5° negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 100.

(Estensione ai fideiussori).

(Art. 1254 cod. civ.).

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha luogo anche contro i fideiussori.

Art. 101.

(Surrogazione parziale).

(Art. 1254 cod. civ.).

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato ed il creditore concorrono contro il debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salva diversa convenzione.

SEZIONE III. — *Della mora del creditore.*

Art. 102.

(Condizioni per la mora del creditore)

Il creditore è in mora a ricevere quando, senza un motivo legittimo, rifiuta il pagamento offertogli nei modi indicati negli articoli seguenti, o trascura di compiere gli atti che sono necessari perchè il debitore possa adempiere l'obbligazione.

Art. 103.

(Effetti della mora del creditore).

(Art. 1259 cod. civ.).

Quando il creditore è in mora a ricevere, la cosa dovutagli rimane a suo rischio e pericolo. Non sono più

dovuti nè gli interessi, se questi decorrevano, nè i frutti della cosa, se non sono stati effettivamente percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni provocati dalla sua mora, e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o è accettata dal creditore.

Art. 104.

(Requisiti per la validità dell'offerta).

(Art. 1260 cod. civ.).

Affinchè l'offerta sia valida è necessario:

1° che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;

2° che sia fatta da persona che può validamente pagare;

3° che comprenda la totalità della somma o della cosa dovuta, dei frutti o degli interessi dovuti, delle spese liquide e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento ove sia necessario;

4° che il termine sia scaduto ove sia stipulato in favore del creditore;

5° che siasi verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

6° che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

7° che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico autorizzato a tali specie di atti.

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso che il creditore presti nelle forme di legge per la liberazione dei beni soggetti a garanzie reali per cautela del credito o ad altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità per atti compiuti dallo stesso creditore.

Art. 105.

(Offerta reale ed offerta per intimazione).

(Art. 1266 cod. civ.).

Se la obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito e simili, la offerta deve essere reale. Lo stesso vale se oggetto della obbligazione sono cose mobili che devono essere consegnate al domicilio del creditore.

Se, invece, si tratta di cose mobili che devono essere consegnate in luogo diverso, la offerta consiste nella intimazione al creditore di riceverle, mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Art. 106.

(Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori).

(Art. 1259 cod. civ.).

Se il creditore rifiuta di accettare la offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli con la intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, se questo è accettato dal creditore od è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato dalla sua obbligazione e non può ritirarlo.

Art. 107.

(Vendita di cosa dovuta deperibile o di dispendiosa custodia)

Se le cose non possono essere conservate o sono facilmente deperibili o se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione a ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice a venderle ai pubblici incanti e a depositare il prezzo ricavato, previo avviso al creditore della vendita.

Se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato il giudice può autorizzare la vendita al prezzo corrente a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tali specie di atti.

Art. 108.

(Requisiti per la validità del deposito).

(Art. 1261 cod. civ.).

Per la validità del deposito è necessario :

1° che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore e contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2° che il debitore abbia consegnato la cosa offerta nel luogo indicato dalla legge per ricevere i depositi, insieme con gli interessi dovuti sino al giorno del deposito, ovvero, trattandosi di cose mobili, nel luogo designato dal giudice;

3° che sia fatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e in fine il fatto del deposito;

4° che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Art. 109.

(Ritiro del deposito).

(Art. 1263, 1264 e 1265 cod. civ.).

Se, prima dell'accettazione del creditore, o prima che sia riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato, il debitore ritira il deposito, questo non produce alcun effetto.

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, restano liberati i condebitori e i fideiussori, e restano estinti i privilegi e le ipoteche che garantivano il credito.

Art. 110.

(Spese).

(Art. 1262 cod. civ.).

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse per essi sono a carico del creditore.

Art. 111.

(Intimazione di ricevere cosa immobile).

Se la cosa dovuta è una cosa immobile o una cosa destinata a restare nel luogo in cui deve essere consegnata, il debitore può, dopo fatta al creditore l'intimazione di prenderne possesso, ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno della offerta se questa sia stata dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o sia stata accettata dal creditore.

Se è stato nominato un sequestratario il debitore è liberato dal momento in cui gli ha consegnato la cosa dovuta.

Art. 112.

(Condizioni per la mora del creditore nelle obbligazioni che non hanno per oggetto una cosa).

Se la prestazione non ha per oggetto la consegna di una cosa, il creditore è costituito in mora, mercè la intimazione a ricevere la prestazione o a compiere gli atti che sono da parte sua necessari per rendere possibile la prestazione medesima.

CAPO VI.

Dell'inadempimento delle obbligazioni.

Art. 113.

(Esecuzione in forma specifica nelle obbligazioni di dare).

Se la prestazione non eseguita consiste nella consegna di una cosa determinata, mobile o immobile, il creditore può chiedere, nei modi di legge, il rilascio coattivo della cosa dovuta.

Art. 114.

(Esecuzione per autorità del creditore).
(Art. 68 cod. comm.).

Se la prestazione dovuta consiste nella consegna a titolo di proprietà di cose mobili fungibili aventi un prezzo di mercato, il creditore può, a mezzo di un pub-

blico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, far comprare la cosa a spese del debitore dandone a questo immediata notizia.

Art. 115.

(Esecuzione nelle obbligazioni di fare).
(Art. 1220 cod. civ.).

Se non è adempiuta una obbligazione di fare, il creditore può chiedere al giudice l'autorizzazione ad eseguirla egli stesso o a farla eseguire, sempre a spese del debitore.

Art. 116.

(Esecuzione coattiva nelle obbligazioni negative).
(Art. 1222 cod. civ.).

Se non è adempiuta un'obbligazione di non fare, il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che sia stato fatto in violazione di essa e può farsi giudizialmente autorizzare a distruggerlo a spese del debitore.

Art. 117.

*(Responsabilità del debitore
per l'inadempimento o per il ritardo).*
(Art. 1218, 1219, 1225 e 1226 cod. civ.).

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire i danni al creditore.

Il risarcimento è dovuto così per l'inadempimento come per il ritardo, se il debitore non prova che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da un fatto di cui egli non debba rispondere, in virtù delle norme contenute nella sezione V del capo X di questo titolo.

Art. 118.

(Costituzione in mora).
(Art. 1223 e 1298 ult. cpv. cod. civ.).

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

- 1° quando il debito derivi da un atto illecito;
- 2° quando il debitore abbia dichiarato per iscritto, di non volere eseguire l'obbligazione;
- 3° quando sia scaduto il termine, e la prestazione debba essere fatta al domicilio del creditore. Se, però, la scadenza si verifica dopo la morte del debitore, gli eredi devono essere costituiti in mora mediante intimazione o scritto equivalente e dopo il decorso di otto giorni.

Art. 119.

(Offerta non solenne impeditiva della mora).

Il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta in conformità degli usi, e il creditore l'ha rifiutata senza un motivo legittimo.

Art. 120.

(Effetti della mora sul rischio della prestazione).

(Art. 1219 e 1298 cod. civ.).

Il debitore che è in mora deve rispondere della sopravvenuta impossibilità della prestazione, anche se dovuta a caso fortuito.

Se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata, questa rimane a rischio e pericolo del debitore, ancorchè prima della mora fosse a rischio e pericolo del creditore.

Tuttavia, il debitore che non abbia assunto a suo carico i casi fortuiti è liberato se prova che la cosa dovuta sarebbe egualmente perita presso il creditore ove la prestazione fosse stata eseguita.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non libera colui che l'ha sottratta dall'obbligo di risarcire i danni.

Art. 121.

(Inadempimento di una obbligazione negativa).
(Art. 1221 cod. civ.).

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare, ed ogni fatto compiuto in violazione di esse ne costituisce di per sè inadempimento.

Art. 122.

(Risarcimento di danni nelle obbligazioni pecuniarie).
(Art. 1231 cod. civ.).

In mancanza di diversa disposizione di legge o di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro i danni derivanti dal ritardo consistono negli interessi in misura legale. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, anche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Gli interessi sono dovuti dal giorno della mora anche se il creditore non dia la prova di alcun danno.

Il giudice può attribuire un risarcimento ulteriore al creditore che dimostri di avere subito un maggior danno. Tuttavia, se vi è stata convenzione sulla misura degli interessi moratori, si presume che le parti abbiano voluto escludere qualsiasi ulteriore risarcimento per il ritardo.

Art. 123.

(Responsabilità per gli ausiliari).
(Art. 1644 cod. civ.).

Salva una diversa volontà delle parti, il debitore che, nell'adempimento della obbligazione, si vale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro.

E' salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 124.

(Clauseole di irresponsabilità).

E' nullo qualsiasi patto con cui si esonera preventivamente il debitore dalle conseguenze del dolo o della colpa grave, tanto propri quanto dei suoi rappresentanti.

CAPO VII.

Dell'azione surrogatoria e dell'azione revocatoria.

SEZIONE I. — *Dell'azione surrogatoria.*

Art. 125.

*(Azione surrogatoria).**(Art. 1234 cod. civ.).*

Il creditore, per assicurare il soddisfacimento o la conservazione delle proprie ragioni, può esercitare i diritti e le azioni del proprio debitore aventi contenuto patrimoniale, sempre che non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, se agisce giudizialmente, deve citare anche il debitore surrogato.

In ogni caso non è necessario che il debitore sia preventivamente costituito in mora.

SEZIONE II. — *Dell'azione revocatoria.*

Art. 126.

*(Condizioni per la revocazione).**(Art. 1235 cod. civ.).*

Se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni dei suoi creditori, questi possono domandare che tali atti siano dichiarati inefficaci nei loro confronti, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori o, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, questi fossero preordinati al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2° che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.

Agli effetti del presente articolo, le prestazioni di garanzia per debiti altrui sono considerati atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti normali di debiti scaduti.

Art. 127.

(Effetti della inefficacia rispetto ai terzi mediati).
(Art. 1235 cod. civ.).

L'inefficacia dell'atto non si estende ai terzi di buona fede i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda del creditore, purchè il loro acquisto sia avvenuto a titolo oneroso.

Art. 128.

(Effetti della revocazione).

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia può promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni che furono oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte per le esecuzioni a danno di terzi possessori.

Il terzo contraente che abbia ragioni di credito verso il debitore dipendenti dall'esercizio della revocatoria, non può concorrere a danno del creditore sul ricavato dei beni che furono oggetto dell'atto dichiarato inefficace, salvo che si tratti di revocatoria fallimentare.

Art. 129.

(Prescrizione dell'azione).

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Art. 130.

(Rinvio a norme particolari).

Sono salve le disposizioni speciali sulla revocatoria in materia fallimentare e penale.

CAPO VIII.

Della cessione dei crediti.

Art. 131.

(Cedibilità dei crediti).

Il creditore può trasferire ad altri, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, qualsiasi credito che non abbia carattere strettamente personale, anche senza il consenso del debitore, purchè il trasferimento non sia vietato per disposizione di legge.

Le parti possono convenire la incedibilità del credito; ma il patto che vieta la cessione non può essere opposto al cessionario se non risulta dal documento originale del credito, o se altrimenti non si prova che il cessionario ne conosceva l'esistenza al momento della cessione.

Art. 132.

(Persone che non possono essere cessionari delle ragioni ed azioni litigiose).

(Art. 1458 cod. civ.).

I giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori o i patrocinatori ed i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali sia sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di cessione di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni fatte in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Inoltre gli avvocati, i procuratori o i patrocinatori non possono nè da sè stessi, nè per interposte persone, convenire coi loro clienti patto alcuno relativo alle cose che costituiscono l'oggetto delle liti alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Art. 133.

(Perfezione della cessione fra le parti).

(Art. 1538 cod. civ.).

Nei rapporti fra cedente e cessionario il trasferimento avviene per effetto del semplice consenso, manifestato nelle forme di legge.

Art. 134.

(Documenti probatori del credito).

Il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti in suo possesso, dai quali risulti la prova del credito ceduto.

Art. 135.

(Accessori del credito).

(Art. 1541 cod. civ.).

Per effetto della cessione, il credito si trasferisce al cessionario con i privilegi che gli siano inerenti e, salvo patto contrario, con tutti gli altri accessori, e con le garanzie personali e reali. Il cedente non può trasferire al cessionario il possesso della cosa ricevuta in pegno senza il consenso del costituente.

Salvo patto contrario, rimangono esclusi dalla cessione gli interessi ed i frutti scaduti.

Art. 136.

(Perfezione della cessione di fronte ai terzi).

(Art. 1539 e 1540 cod. civ.; art. 2 r. d. 21 settembre 1933 n. 1345; art. 2 e 3 r. d. 19 dicembre 1936 n. 2170).

Di fronte ai terzi acquirenti dal medesimo autore, ed ai creditori del cedente che abbiano pignorato o sequestrato il credito, la cessione non ha effetto fino a che non sia stata notificata al debitore, per atto di ufficiale giudiziario, ovvero non sia stata accettata dal debitore medesimo con atto scritto avente data certa.

Nei rapporti fra i commercianti la notifica della cessione può essere fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il debitore che non ha accettato la cessione è liberato se paga al cedente prima della notificazione, salvo che sia in mala fede.

Art. 137.

(Obbligo di garanzia del cedente).

(Art. 1484 e 1542 cod. civ.).

Il cedente a titolo oneroso è tenuto a garantire la esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta soltanto nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

Art. 138.

(Garanzia della solvibilità del debitore).

(Art. 1543 e 1544 cod. civ.).

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la obbligazione specifica; ma anche in tal caso egli, nonostante patto contrario, non risponde se non di quanto ha ricevuto, oltre gli interessi, le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore.

Se il cedente ha garantito la solvibilità del debitore, la garanzia cessa di avere effetto se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è disposta dalla negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore.

In ogni caso la garanzia cessa di avere effetto qualora l'insolvenza si verifichi trascorso un anno dal giorno della cessione, se il credito era scaduto, o da quello in cui il credito è divenuto esigibile, salvo che le parti abbiano stabilito un termine più lungo.

Art. 139.

(Effetti della cessione a titolo di pagamento).

La cessione fatta in pagamento di un debito trasferisce al cessionario il credito, anche se la estinzione del debito sia subordinata alla effettiva riscossione del credito ceduto.

CAPO IX.

Dell'assunzione del debito.**Art. 140.***(Assunzione cumulativa del debito).*

Colui che, contrattando col creditore o col debitore o con entrambi, assume il debito altrui, è, salvo patto contrario, obbligato in solido con il debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Art. 141.

*(Eccezioni opponibili al creditore
in caso di assunzione di debito contratta con lui).*

(Art. 1278 cod. civ.).

Colui che contrattando con il creditore ha assunto un debito altrui, con o senza delegazione del debitore, non può, salvo patto contrario, opporre al creditore che fosse in buona fede, le eccezioni che potrebbe opporre al debitore in base al suo rapporto con questo.

Art. 142.*(Assunzione del debito stipulata col debitore originario).**(Art. 1278 cod. civ.).*

Quando l'assunzione del debito è stata stipulata soltanto tra il debitore e il terzo, il creditore può aderirvi rendendola irrevocabile.

In tal caso il terzo, se non vi è patto contrario, può opporre al creditore anche le eccezioni che potrebbe opporre al debitore originario in virtù del suo rapporto con questo.

Il creditore non può acquistare alcun diritto verso il terzo se dal contratto fra questi e il debitore risulta che il terzo non si è accollato il debito, ma si è obbligato, solo verso il debitore, ad eseguirne il pagamento.

Art. 143.

(Accollo privativo).

(Art. 1271 e 1275 cod. civ.).

Quando per effetto dell'assunzione del debito il debitore originario è liberato, si applicano le norme relative alla novazione.

CAPO X.

Dei modi di estinzione delle obbligazioni
senza adempimento.

SEZIONE I. — *Della novazione.*

Art. 144.

(Novazione obbiettiva).

(Art. 1267 n. 1 e 1269 cod. civ.).

L'obbligazione si estingue per novazione quando le parti sostituiscono alla obbligazione originaria una nuova obbligazione avente oggetto o titolo giuridico diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 145.

(Modaltà accessorie che non importano novazione).

La apposizione o la eliminazione di un termine, la riduzione o l'aumento dell'oggetto dell'obbligazione, il rilascio di un documento o la sua rinnovazione e ogni altra modificazione accessoria della obbligazione, non producono novazione.

Art. 146.

(Novazione soggettiva).

(Art. 1267 n. 2 e 3 cod. civ.).

L'obbligazione si estingue altresì per novazione:

1° quando il creditore, espressamente dichiarando di liberare il suo debitore, accetta l'assunzione di una obbligazione da parte di un'altra persona;

2° quando, dietro autorizzazione espressa del creditore, il debitore si obbliga verso un'altra persona, per liberarsi dalla precedente obbligazione.

Art. 147.

(Espromissione).

(Art. 1270 cod. civ.).

La novazione che si fa con la sostituzione di un nuovo debitore può effettuarsi senza il consenso del primo.

Art. 148.

(Insolvenza del debitore delegato).

(Art. 1272 cod. civ.).

Quando il nuovo debitore è stato delegato dal debitore originario, il creditore che abbia liberato quest'ultimo non ha regresso contro di lui se il delegato diventa insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era stato dichiarato fallito o era insolvente al momento della delegazione, il debitore delegante non è liberato.

La stessa norma si applica nel caso in cui il creditore abbia liberato il debitore originario per potere profittare della assunzione di debito stipulato fra quest'ultimo e il nuovo debitore.

Art. 149.

(Privilegi e ipoteche).

(Art. 1274 e 1275 cod. civ.).

I privilegi e le ipoteche del credito novato non passano a garantire quello che gli è sostituito, salva espressa pattuizione contraria.

Art. 150.

(Privilegi e ipoteche nella novazione soggettiva).

(Art. 1275 cod. civ.).

Se la novazione ha luogo per sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

Art. 151.

*(Riserva dei privilegi e delle ipoteche
sui beni del nuovo debitore).*
(Art. 1276 cod. civ.).

Se la novazione si effettua fra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non possono essere riservati che sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 152.

(Inefficacia della novazione obiettiva).

La novazione obiettiva è senza effetto se la obbligazione originaria era nulla.

Quando l'obbligazione originaria derivava da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore abbia assunto la nuova obbligazione conoscendo il vizio dell'obbligazione originaria.

Art. 153.

(Opponibilità di eccezioni da parte del nuovo debitore).
(Art. 1278 cod. civ.).

Colui che, spontaneamente o in virtù di delegazione, assume una obbligazione verso il creditore originario, può far valere la nullità della obbligazione del debitore originario verso il creditore.

Il debitore delegato può, inoltre, opporre le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario solo se il creditore ne aveva conoscenza.

SEZIONE II. — *Della remissione.*

Art. 154.

(Remissione del debito).

La dichiarazione di remissione del debito fatta dal creditore estingue l'obbligazione dal momento in cui perviene al debitore.

Le limitazioni stabilite per la prova dei contratti valgono anche per la prova della remissione.

Art. 155.

(Restituzione volontaria del titolo).
 (Art. 1279 cod. civ.).

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce piena prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è stato redatto in forma pubblica, la restituzione volontaria della sua copia esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Art. 156.

(Rinunzia alle garanzie).
 (Art. 1280 e 1282 cod. civ.).

La rinunzia alle garanzie reali e personali dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 157.

(Fideiussori).
 (Art. 1282 e 1283 cod. civ.).

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

Quella accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito a tale liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Art. 158.

(Imputazione di ciò che il creditore ha ricevuto da terzi garanti).
 (Art. 1284 cod. civ.).

Il creditore che ha ricevuto un corrispettivo per liberare un fideiussore o per rinunciare a una qualunque garanzia prestata da un terzo, deve imputare quanto ha ricevuto sul debito principale a beneficio del debitore e degli altri fideiussori o di coloro che hanno prestato garanzie per l'adempimento dell'obbligazione.

SEZIONE III. — *Della compensazione.*

Art. 159.

(Compensazione).
(Art. 1285 cod. civ.).

Quando due persone hanno un debito l'una verso l'altra, si verifica fra loro una compensazione, che estingue i due debiti, per le quantità corrispondenti, nel modo e nei casi seguenti.

Art. 160.

(Efficacia della compensazione).
(Art. 1286 cod. civ.).

La compensazione estingue i due debiti a datare dal giorno della loro coesistenza, sempre che sia opposta, anche stragiudizialmente, dall'interessato.

La prescrizione non osta alla compensazione se essa non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 161.

(Compensazione legale e giudiziale).
(Art. 1287 cod. civ.).

La compensazione si verifica soltanto fra due debiti che abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili della stessa specie e che siano egualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può pronunziare la compensazione per la parte del debito che riconosca esistente, oppure può sospendere la condanna per il credito liquido sino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 162.

(Dilazione).
(Art. 1288 cod. civ.).

La dilazione accordata dal giudice o concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

Art. 163.

(Debiti non pagabili nello stesso luogo).

(Art. 1292 cod. civ.).

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo si devono computare le spese di trasporto al luogo del pagamento.

Art. 164.

(Casi in cui la compensazione non si verifica).

(Art. 1289 cod. civ.).

La compensazione si verifica qualunque sia la causa dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

1° di domanda per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato o per il rimborso del loro valore;

2° di domanda per la restituzione di cose depositate o comodate;

3° di credito dichiarato impignorabile;

4° di rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore.

Art. 165.

(Non compensabilità dei debiti per salari e per stipendi).

Non è ammessa la compensazione per i debiti di salari e di stipendi, nei limiti in cui siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia.

Art. 166.

(Compensazione opposta dal fideiussore).

(Art. 1290 cod. civ.).

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

La stessa disposizione si applica per il terzo datore di ipoteca o di pegno.

Art. 167.

(Divieto di opporre la compensazione al cessionario).

(Art. 1291 cod. civ.).

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che, prima dell'accettazione, avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce soltanto la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.

Art. 168.

(Compensazione di più debiti).

(Art. 1293 cod. civ.).

Quando la medesima persona ha più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le regole stabilite per la imputazione dei pagamenti.

Art. 169.

(Inefficacia della compensazione nei confronti di terzi).

(Art. 1294 cod. civ.).

La compensazione non si verifica in pregiudizio ai diritti acquistati dai terzi.

Il debitore che è divenuto creditore dopo il sequestro o il pignoramento fatto presso di lui a favore di un terzo, o dopo l'opposizione preveduta nell'art. 86 non può opporre la compensazione in pregiudizio del terzo.

Art. 170.

(Garanzie annesse al credito).

(Art. 1295 cod. civ.).

Quegli che, potendo invocare la compensazione, ha pagato un debito, non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle ipoteche annessi al suo credito, e non ha azione contro i fideiussori, salvo che per giusto motivo ignorasse tale credito.

Art. 171.

(Compensazione volontaria).

Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche quando fra i rispettivi debiti non ricorrano le condizioni previste negli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

SEZIONE IV. — *Della confusione.*

Art. 172.

(Confusione).

(Art. 1296 cod. civ.).

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona l'obbligazione si estingue per confusione.

Art. 173.

(Efficacia della confusione nei rapporti con i fideiussori).

(Art. 1297 e 1296 cod. civ.).

La confusione che si verifica nella persona del debitore principale giova ai suoi fideiussori e a coloro che hanno prestato per lui una garanzia reale.

Se nella persona del fideiussore si riunisce la qualità di debitore principale, la fideiussione resta in vita se ciò presenta un interesse per il creditore.

Art. 174.

(Confusione rispetto ai terzi).

La confusione non opera in pregiudizio di coloro che hanno acquistato un diritto di usufrutto o di pegno sul credito o che hanno fatto pignoramento, o sequestro, o l'opposizione preveduta dall'art. 86.

SEZIONE V. — *Della impossibilità della prestazione.*

Art. 175.

(Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea della prestazione).

(Art. 1298 cod. civ.).

L'obbligazione si estingue quando, per una causa estranea incidente sulla prestazione, e non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile in modo definitivo.

Quando l'impossibilità derivante da una tale causa è solamente temporanea, il debitore, finchè essa perdura, è esente da responsabilità per il ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il debitore non può più ritenersi tenuto ad eseguire la prestazione, o il creditore non può più avere interesse a conseguirla, a norma dell'art. 82.

Art. 176.

(Smarrimento di cosa determinata).

(Art. 1298 cod. civ.).

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa sia smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 177.

(Impossibilità parziale).

(Art. 1247 e 1674 cod. civ.).

Se per una causa di cui il debitore non deve rispondere la prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento o quando residui alcunchè dal perimento totale della cosa.

Art. 178.*(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).**(Art. 1299 cod. civ.).*

In tutti i casi in cui la prestazione è divenuta impossibile, temporaneamente o definitivamente, in tutto o in parte, per una causa di cui il debitore non debba rispondere, il creditore subentra nei diritti e nelle ragioni spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha determinato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

TITOLO II.**DEI CONTRATTI IN GENERALE****CAPO I.****Disposizioni preliminari.****Art. 179.***(Definizione del contratto).**(Art. 1098 cod. civ.).*

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 180.*(Norme regolatrici dei contratti).**(Art. 1103 cod. civ.).*

Tutti i contratti, anche se non hanno una disciplina speciale, sono sottoposti alle norme generali che sono contenute in questo titolo.

Essi sono altresì sottoposti alle norme regolatrici dei rapporti collettivi, in quanto applicabili.

CAPO II.

Dei requisiti dei contratti.

Art. 181.

*(Requisiti essenziali per l'esistenza dei contratti).**(Art. 1104 cod. civ.).*

I requisiti essenziali per l'esistenza del contratto sono:

1° il consenso;

2° un oggetto che possa essere materia di contratto;

3° una causa lecita;

4° la forma, nei casi in cui è prescritta dalla legge per l'esistenza del contratto.

Art. 182.

*(Requisiti essenziali per la validità dei contratti).**(Art. 1104 cod. civ.).*

I requisiti per la validità del contratto sono:

1° la capacità delle parti;

2° il consenso valido.

SEZIONE I. — *Della capacità delle parti.*

Art. 183.

*(Capacità delle parti).**(Art. 1105 e 1106 cod. civ.).*

Ogni persona è capace di contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge: i minori, gli interdetti, gli inabilitati.

Ai contratti conclusi da coloro che, quantunque non interdetti, non siano per qualsiasi causa, anche transitoria, sani di mente al momento in cui il contratto è stato concluso, si applicano le disposizioni dell'articolo 422 del libro primo di questo codice.

SEZIONE II. — *Del consenso.*

§ 1. — *Della formazione del contratto.*

Art. 184.

(*Conclusione del contratto.*)
(Art. 36 e 37 cod. comm.).

Il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare.

Il proponente può ritenere efficace anche l'accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.

Art. 185.

(*Esecuzione prima della risposta dell'accettante.*)
(Art. 36 cod. comm.).

Se, a richiesta del proponente o per la natura dell'affare, la esecuzione deve farsi anche prima della risposta, il contratto si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione.

Art. 186.

(*Revoca della proposta e dell'accettazione.*)
(Art. 36 cod. comm.).

La proposta può essere revocata finchè il proponente non ha avuto conoscenza dell'accettazione. Ma se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecu-

zione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Se il proponente si è obbligato a mantenere l'offerta per un certo tempo, la revoca anteriore alla scadenza del termine non impedisce che il contratto possa concludersi.

Art. 187.

(Presunzione di conoscenza delle dichiarazioni delle parti).

La proposta, l'accettazione o la revoca dell'una o dell'altra parte si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Art. 188.

(Offerta al pubblico).

L'offerta al pubblico di cose o di opere, quando determini gli elementi essenziali del contratto, alla cui conclusione è diretta, vale come proposta ai sensi dell'articolo 185, salvo che non risulti una diversa volontà.

La revoca dell'offerta è valida, anche di fronte a chi non ne abbia notizia, se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente.

Art. 189.

(Trattative e responsabilità precontrattuale).

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

La parte che conoscendo la esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia alla altra parte, è tenuta a risarcire i danni che questa

abbia risentito per avere, senza sua colpa, confidato nella validità del contratto.

La disposizione del precedente comma si applica anche in caso di invalidità parziale del contratto.

Art. 190.

(Contratto preliminare).

Le parti possono, con un contratto preliminare, obbligarsi a concludere un contratto futuro.

Art. 191.

(Esecuzione specifica del contratto preliminare).

Se una delle parti rifiuta di adempiere il contratto preliminare, l'altra parte può ottenere dal giudice pronuncia costitutiva degli effetti che avrebbe prodotto la conclusione del contratto definitivo, ove non preferisca chiedere il risarcimento dei danni per l'indempimento.

Quando la conclusione del contratto definitivo importa l'acquisto immediato della proprietà o di altro diritto reale, il giudice non può emettere la pronuncia di cui al comma precedente se la parte che richiede la esecuzione del contratto preliminare non ha eseguito la sua prestazione o non ne ha fatto offerta reale nei modi di legge, a meno che la sua prestazione non sia ancora esigibile.

Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione del contratto preliminare.

Art. 192.

(Obbligo legale di contrattare).

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche quando l'obbligo di contrattare deriva dalla legge, sempre che l'effetto giuridico che avrebbe prodotto il contratto sia suscettibile di essere costituito mediante pronuncia del giudice.

Sono salvi i casi in cui la legge commina una diversa sanzione per l'inadempimento dell'obbligo legale di contrattare.

§ 2. — *Dei contratti per adesione.*

Art. 193.

(Contratti conclusi mediante moduli o formulari).

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti da una delle parti per disciplinare in modo uniforme i propri rapporti contrattuali con i terzi relativamente a determinati oggetti, le clausole aggiunte al modulo o al formulario per disciplinare il particolare rapporto prevalgono su quelle del modulo o del formulario quando siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non siano state cancellate.

In ogni caso non sono valide, se non sono espressamente e distintamente approvate per iscritto, le patuizioni contenute in simili moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, le quali stabiliscano a favore di questo limitazioni di responsabilità o dispensa da condizioni stabilite da norme dispositive di legge per la conservazione di diritti, ovvero sanciscano a carico dell'altro contraente decadenze, condizioni limitative dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, durata o tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 194.

(Condizioni generali di contratto).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando nel contratto si faccia rinvio alle condizioni generali prestabilite da uno dei contraenti per disciplinare in modo uniforme i propri rapporti contrattuali con i terzi,

§ 3. — *Dei vizi della dichiarazione e dei vizi della volontà.*

Art. 195.

(Impugnabilità del contratto per errore, per violenza, per dolo).
(Art. 1108 cod. civ.).

Il contraente il cui consenso fu dato per errore, o fu estorto con violenza, o carpito con dolo può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

Art. 196.

(Condizioni per la rilevanza dell'errore).

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Art. 197.

(Errore essenziale).
(Art. 1109 e 1110 cod. civ.).

L'errore è essenziale:

1° quando cade sulla natura stessa del contratto;

2° quando cade sulla identità della cosa ovvero sopra una qualità della stessa che, secondo il comune apprezzamento e secondo le esigenze della buona fede, deve ritenersi determinante del consenso;

3° quando cade sulla identità e sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una e le altre debbano considerarsi come determinanti del consenso;

4° quando cade su di una situazione giuridica che sia stata assunta a ragione unica o principale del contratto.

Art. 198.

*(Errore di calcolo).**(Art. 1772 cod. civ.).*

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma deve essere rettificato.

Art. 199.

(Errore riconoscibile).

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe dovuto rilevarlo.

Art. 200.

(Mantenimento del contratto rettificato).

La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto, se l'altra parte offre di eseguirlo in modo conforme al contratto che la prima intendeva concludere.

Art. 201.

(Errore nella trasmissione della dichiarazione).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano al caso in cui la volontà è stata inesattamente dichiarata o la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

Art. 202.

*(Violenza).**(Art. 1111 cod. civ.).*

La violenza esercitata da un contraente contro l'altro dà diritto a chi l'ha subita di chiedere l'annullamento del contratto.

Quando la violenza è stata esercitata da un terzo, colui che l'ha subita può impugnare il contratto se l'altro contraente non era in buona fede.

Art. 203.

(Caratteri della violenza,
(Art. 1112 cod. civ.).

La violenza deve essere tale da fare impressione sopra una persona sensata, e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 204.

(Violenza diretta contro terzi).
(Art. 1113 cod. civ.).

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguardi la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Art. 205.

(Timore riverenziale).
(Art. 1114 cod. civ.).

Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

Art. 206.

(Minaccia di far valere un diritto).

La minaccia di far valere un diritto non è causa di annullamento del contratto salvo che sia diretta a conseguire vantaggi che eccedono la realizzazione del diritto.

Art. 207.

(Dolo).
(Art. 1115 cod. civ.).

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se l'altro contraente non era in buona fede.

Art. 208.

(*Dolo incidente*).

(Art. 1407 cod. civ.; art. 188 e 189 libro 1° cod. civ.).

Se il dolo non è tale da produrre l'annullamento del contratto, il contraente in mala fede è responsabile dei danni.

§ 4. — *Dello stato di pericolo e della lesione.*

Art. 209.

(*Contratti conclusi in istato di pericolo*).

(Art. 127 cod. mar. merc.; art. 7 legge 14 giugno 1925 n. 938).

E' annullabile il contratto se una delle parti abbia assunto obbligazioni a condizioni inique o sproporzionate, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Tuttavia il giudice può, secondo le circostanze, anzichè annullare il contratto, ridurre o altrimenti modificare le obbligazioni assunte.

Art. 210.

(*Azione generale di lesione*).

Si può annullare il contratto quando gli oneri che ne derivano per uno dei contraenti sono gravemente sproporzionati alla prestazione dell'altro, in tal guisa da superare di oltre il doppio il corrispettivo adeguato di questa.

L'annullamento è subordinato alla prova che il contraente contro cui si propone la domanda conoscesse lo stato di bisogno o la grave inesperienza dell'altra parte.

La domanda non può essere accolta se la lesione non perdura nel momento in cui il giudice pronunzia su di essa.

L'azione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla conclusione del contratto.

Colui contro il quale è stato chiesto l'annullamento può evitarlo offrendo una modificazione del contratto che il giudice ritenga sufficiente per ricondurlo ad equità.

In ogni caso il giudice, secondo le circostanze, può disporre una equa modificazione delle condizioni del contratto anche se ne sia stato chiesto l'annullamento.

SEZIONE III. — *Dell'oggetto.*

Art. 211.

(Oggetto del contratto).

(Art. 1116, 1117, 1454 e 1718 cod. civ.; art. 60 cod. comm.).

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Quando la determinazione sia rimessa ad un terzo, ove non risulti che le parti vollero rimettersi al mero arbitrio di questo, egli deve procedervi con equo apprezzamento.

In tal caso, se manca la determinazione del terzo ovvero se egli non ha proceduto secondo equità, o è incorso in un errore manifesto, la determinazione sarà fatta dal giudice.

Se, invece, essa è rimessa al mero arbitrio del terzo, la determinazione di questo non si può impugnare se non si prova la sua mala fede; in mancanza della dichiarazione del terzo il contratto è nullo.

Art. 212.

(Cose future).

(Art. 1118 cod. civ.).

Le cose future possono formare oggetto di contratto.

Art. 213.

(Impossibilità originaria della prestazione nel contratto condizionale o a termine).

(Art. 1461 cod. civ.).

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido qualora l'impossibilità originaria del suo oggetto venga meno prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

SEZIONE IV. — *Della causa.*

Art. 214.

*(Causa inesistente falsa o illecita).**(Art. 1119 e 1122 cod. civ.)*

Il contratto senza causa o fondato su di una causa falsa od illecita è nullo.

La causa è illecita quando è contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 215.

(Irripetibilità di prestazione contraria al buon costume).

Chi ha soddisfatto un'obbligazione contraria al buon costume non può ripetere quanto ha pagato, se la violazione di questo sia anche a lui imputabile.

Art. 216.

(Nullità del contratto per frode alle norme imperative).

Il contratto è nullo quando, pur avendo di per sè causa lecita, costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una disposizione imperativa o proibitiva della legge, dei regolamenti, e delle norme che disciplinano i rapporti collettivi.

SEZIONE V. — *Della forma dei contratti.*

Art. 217.

(Atti che devono farsi per iscritto).

(Art. 1314 cod. civ.; art. 44 ult. cpv. cod. comm.; art. 17 r. d. 30 dicembre 1923 n. 3272).

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, anche in materia commerciale:

1° le convenzioni dirette a trasferire o a costituire la proprietà di immobili o altri diritti capaci di ipoteca;

2° le convenzioni relative alla costituzione o alla modificazione dei diritti di usufrutto o di uso sopra un immobile, del diritto di abitazione e delle servitù.

nonchè quelle che trasferiscono l'usufrutto su un immobile;

3° le rinunzie ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

4° i contratti di anticresi;

5° le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

6° i contratti di società nei quali si conferiscono diritti personali di godimento di beni immobili per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

7° gli atti che costituiscono rendite, perpetue o vitalizie, salvo le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

8° gli atti di divisione di immobili e di altri diritti capaci di ipoteca;

9° le transazioni;

10° tutti gli altri atti specialmente indicati nella legge.

Art. 218.

(Forma del contratto preliminare).

Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che è prescritta per il contratto definitivo.

Art. 219.

(Forme convenzionali dei contratti).

Se le parti hanno per iscritto convenuto di adottare per la conclusione di un contratto futuro una determinata forma, nel dubbio si presume che questa siasi voluta per la esistenza del contratto.

CAPO III.

Dei contratti condizionali.

Art. 220.

(Definizione della condizione).

(Art. 1157 e 1158 cod. civ.).

La condizione è un avvenimento futuro ed incerto al quale le parti subordinano la efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto di esso.

La condizione da cui dipende la efficacia è sospensiva; quella da cui dipende la risoluzione è risolutiva.

Art. 221.

(Condizioni illecite o impossibili).

(Art. 1160 cod. civ.).

E' nullo il contratto cui è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile sospensiva rende parimenti nullo il contratto; quella risolutiva si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta ad un patto singolo del contratto, si applicano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni precedenti, fermo quanto è stabilito nei due ultimi comma dell'art. 296.

Art. 222.

(Condizione rimessa alla mera volontà dell'alienante o del debitore).

(Art. 1162 cod. civ.).

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo, subordinata ad una condizione sospensiva o risolutiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Art. 223.

(Condizione meramente potestativa apposta a un contratto)

Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, se la efficacia dell'intero contratto si fa dipendere dalla mera volontà di una delle parti, il contratto si perfeziona soltanto con la dichiarazione definitiva di questa. La dichiarazione pura e semplice dell'altra parte produce gli effetti di una offerta irrevocabile ai sensi dell'art. 136, ultimo comma. Se per tale dichiarazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Art. 224.

(Pendenza della condizione).

(Art. 1164 e 1171 cod. civ.).

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto che sia ad essa subordinato non può esercitarlo, ma può compiere tutti gli atti conservativi di esso. L'autorità giudiziaria, quando se ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'altra parte di dare cauzione.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva, può, in pendenza di questa, esercitare il diritto, ma l'altro contraente può compiere, nei confronti di lui, gli atti conservativi che risultino opportuni.

Art. 225.

(Atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione).

(Art. 1976 cod. civ.).

Colui che ha acquistato un diritto sotto condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione sospensiva o risolutiva.

Art. 226.

(Responsabilità nell'esercizio di un diritto sottoposto a condizione)

(Art. 1163 cod. civ.).

Colui che si è obbligato od ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo la buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Art. 227.

(Avveramento della condizione).

(Art. 1169 cod. civ.).

La condizione si considera avverata anche quando sia mancata per fatto imputabile alla parte che aveva in-

teresse ad impedirne l'adempimento; si considera mancata anche quando l'adempimento sia provocato in mala fede dalla parte che ne avrebbe tratto vantaggio.

Art. 228.

(Effetto dell'avveramento della condizione).

(Art. 1170 cod. civ.).

La condizione verificatasi retroagisce al momento in cui fu concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, l'efficacia del contratto o gli effetti della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica, si presume che il verificarsi di essa non produca effetto riguardo alle obbligazioni già interamente eseguite.

Art. 229.

(Atti di amministrazione anteriori all'avveramento della condizione).

In ogni caso il verificarsi della condizione non pregiudica la validità degli atti di ordinaria amministrazione compiuti dalla parte cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto; ma obbligano quest'ultima a renderne conto all'altra parte.

CAPO IV.

Dell'interpretazione dei contratti.

Art. 230.

(Intenzione dei contraenti).

(Art. 1131 cod. civ.).

Nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, e non stare al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il complesso comportamento dei con-

traenti e dare alle dichiarazioni di ciascuno di essi il significato che l'altro poteva in buona fede attribuirvi.

Art. 231.

(Interpretazione complessiva delle clausole).

(Art. 1136 cod. civ.).

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Art. 232.

(Contenuto del contratto).

(Art. 1138 cod. civ.).

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, esse non si intendono estese se non a quegli oggetti su cui risulta che le parti abbiano voluto contrattare.

Art. 233.

(Indicazioni esemplificative).

(Art. 1139 cod. civ.).

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presume che si siano voluti escludere i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 234.

(Clausola che ammette due sensi).

(Art. 1132 cod. civ.).

Nel dubbio il contratto o la singola clausola devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Art. 235.

*(Clausola ambigua).**(Art. 1134 cod. civ.).*

Le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo ove il contratto fu concluso.

Art. 236.

*(Espressioni con più sensi).**(Art. 1133 cod. civ.).*

Le espressioni che possono avere più sensi, debbono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto.

Art. 237.

*(Contemperamento degli interessi delle parti).**(Art. 1137 cod. civ.).*

Quando il contratto rimanga tuttavia oscuro, malgrado l'applicazione delle norme contenute in questo capo, esso dovrà essere inteso nel senso che risulta dall'equo contemperamento degli interessi delle parti.

CAPO V.

Degli effetti dei contratti.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 238.

*(Conseguenze dei contratti).**(Art. 1124 cod. civ.).*

I contratti devono essere eseguiti di buona fede e obbligano le parti non solo a ciò che nei medesimi è espresso ma anche a tutte le conseguenze che secondo la legge, l'uso o l'equità ne derivano.

Art. 239.

(Efficacia dei contratti).

(Art. 1123 cod. civ.).

Il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Art. 240.

(Recesso unilaterale autorizzato per contratto).

Se ad uno dei contraenti è attribuita la facoltà di recesso, questa, salvo patto contrario, non può essere esercitata quando il contratto ha avuto un principio di esecuzione.

Se però si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma, salvo patto contrario, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stato stipulato un corrispettivo per il recesso, questo non ha effetto se il recedente non ha contemporaneamente eseguito la prestazione promessa.

Art. 241.

(Contratti con effetti reali).

(Art. 1125 e 1126 cod. civ.).

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti, salve le diverse disposizioni relative a determinate categorie di beni.

Art. 242.

(Conflitto fra più diritti reali su cosa mobile).

(Art. 1126 cod. civ.).

Se una persona con successivi contratti aliena la medesima cosa mobile a due o più persone, quella a cui fu dato il possesso è preferita alle altre ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, a condizione però che lo abbia ricevuto in buona fede.

Art. 243.

(Conflitto fra più diritti personali di godimento relativi alla stessa cosa).

Se una persona, con successivi contratti, concede a più contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito, salvo, per l'altro, il diritto al risarcimento dei danni verso l'obligato.

Tuttavia il contraente posteriore non consegue validamente il godimento della cosa se il suo contratto non ha data certa anteriore alla domanda giudiziale che il primo contraente abbia proposto per l'adempimento, salvo che provi di aver contrattato in buona fede.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione se il contratto vi sia soggetto.

Art. 244.

(Prestazione del fatto di un terzo).

(Art. 1129 cod. civ.).

Colui che ha promesso la obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

SEZIONE II. — *Della clausola penale e della caparra.*

Art. 245.

(Clausola penale).

(Art. 1209 cod. civ.).

La clausola penale è quella con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di uno dei contraenti, questi sia tenuto ad una determinata prestazione.

Art. 246.

(Divieto di cumulo dell'adempimento e della clausola penale).

(Art. 1212 e 1230 cod. civ.).

La prestazione dedotta nella clausola penale rappresenta il risarcimento dovuto al creditore per l'inadempimento o per il ritardo dell'altra parte, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del maggior danno.

Il creditore non può domandare insieme il credito principale e la penale, eccetto che questa sia stipulata per il semplice ritardo.

Art. 247.

(Riduzione della penale).

(Art. 1214 cod. civ.).

La penale può essere diminuita convenientemente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero quando l'ammontare della pena sia manifestamente eccessivo.

Art. 248.

(Caparra confirmatoria).

(Art. 1217 cod. civ.).

La somma di danaro che una delle parti dà all'altra a titolo di caparra nel momento della conclusione del contratto, si intende data a garanzia del risarcimento dei danni per inadempimento.

In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra, se preferisce valersi del diritto alla risoluzione anzichè chiedere l'adempimento del contratto, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha dato. Qualora invece essa chiede l'adempimento del contratto, il risarcimento del danno per il ritardo o per il definitivo inadempimento deve essere determinato secondo le regole generali.

Art. 249.

*(Caparra penitenziale).**(Art. 1217 cod. civ.).*

Se nel contratto concluso con la dazione di una caparra è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, colui che ha ricevuta la caparra la ritiene se recede l'altra parte, o deve restituire il doppio se il recesso è esercitato da lui medesimo.

Art. 250.

(Caparra impropria).

Non si applicano le disposizioni precedenti quando i sulti, dalla volontà delle parti o dagli usi, che la somma di danaro, data da una di esse al momento della conclusione del contratto, costituisce l'adempimento anticipato, totale o parziale, della prestazione dovuta.

SEZIONE III. — *Dell'inadempimento e dell'impossibilità nei contratti con prestazioni corrispettive.*

Art. 251.

*(Risolubilità del contratto per inadempimento)**(Art. 1165 cod. civ.; art. 42 cod. comm.).*

Quando uno dei contraenti non adempie alle obbligazioni assunte in corrispettivo della prestazione dell'altro contraente, questi, se non preferisce chiedere l'adempimento, può ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando sia stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione del contratto l'inadempiente non può più liberarsi eseguendo la propria obbligazione.

Tuttavia in caso di ritardo nell'adempimento, il giudice può sospendere la risoluzione del contratto accordando al convenuto una dilazione, tranne che si tratti di contratti commerciali o dei casi previsti negli articoli 255 e 256, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 252.

(Importanza dell'inadempimento).
(Art. 1165 cod. civ.).

Non può essere dichiarata la risoluzione del contratto se l'inadempienza di una delle parti non è relativa ad obbligazioni che abbiano una notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte quale risulta dall'interpretazione del contratto.

Art. 253.

(Diffida ad adempiere con assegnazione di termine).

Alla parte inadempiente l'altra parte può anche intimare con atto di ufficiale giudiziario l'adempimento in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.

Il termine suddetto non può essere inferiore a trenta giorni, salva diversa determinazione risultante dalle pattuizioni delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 254.

(Effetti della scadenza del termine assegnato dal giudice o dalla parte interessata).

Scaduto il termine indicato negli articoli 251 ultimo comma e 253 senza che sia stato adempiuto il contratto, questo s'intende senz'altro risoluto.

Art. 255.

(Patto commissorio espresso).

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che non siano adempiute

determinate obbligazioni nel termine e secondo le modalità stabilite.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 256.

(Termine essenziale per una delle parti).

(Art. 69 cod. comm.).

Se il termine fissato per l'adempimento di una delle parti, deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, se vuole esigerne l'adempimento nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte nel termine di dieci giorni.

In mancanza, anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione del contratto, questo s'intende senz'altro risolto.

Sono salve le disposizioni speciali di legge.

Art. 257.

(Effetti della risoluzione del contratto per inadempimento).

(Art. 340, 2° cpv., libro delle successioni;

art. 1511, 1553 e 1787 cod. civ.).

La risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, nei rapporti fra queste ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle obbligazioni le quali siano state interamente adempiute.

Restano salvi i diritti acquistati dai terzi, sugli immobili oggetto del contratto risolto, anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione.

Art. 258.

(Eccezione d'inadempimento).

(Art. 1469 cod. civ.).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua ob-

bligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere la propria, salvo che termini diversi per l'esecuzione delle due obbligazioni siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, per le circostanze del caso e per la scarsa importanza della prestazione non eseguita, il rifiuto sia contrario alla buona fede.

Art. 259.

(Mutamento nelle condizioni patrimoniali di uno dei contraenti)
(Art. 1469 cod. civ.).

Il contraente tenuto ad eseguire per primo la sua prestazione può ritenerla se le condizioni patrimoniali dell'altro siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, a meno che non sia prestata idonea garanzia.

Art. 260.

(Clausola limitativa della proponibilità dell'eccezione d'inadempimento).

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o di ritardare la sua prestazione, ha effetto soltanto per le eccezioni fondate sull'inadempimento dell'altra parte.

Anche in questo caso la clausola non ha effetto se è fatta valere con dolo o in mala fede, ovvero se l'inadempimento della parte che la invoca è stato dimostrato.

SEZIONE IV. -- *Dell'impossibilità e della eccessiva onerosità nei contratti con prestazioni corrispettive.*

Art. 261.

(Impossibilità sopravvenuta nei contratti bilaterali).

(Art. 1125, 1163 e 1450 cod. civ.; art. 62 e 63 cod. comm.).

Nei contratti con prestazioni corrispettive il debitore, liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione da lui dovuta, non può reclamare la con-

troprestazione, ed è tenuto a restituire quella che abbia già ricevuto secondo le regole della ripetizione d'indebito.

Art. 262.

(Impossibilità sopravvenuta nei contratti traslativi).

Nei contratti diretti al trasferimento della proprietà di una cosa determinata o alla costituzione di diritti reali, il perimento della cosa per un fatto di cui l'alienante non debba rispondere non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorchè la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il trasferimento della proprietà o la costituzione dei diritti reali dipenda dal sopraggiungere di un termine o dall'adempimento di una forma di pubblicità.

Se oggetto del trasferimento è una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione se l'alienante ha fatto la consegna o la spedizione o la separazione effettiva d'accordo con lo stesso acquirente.

L'acquirente però è, in ogni caso, liberato da ogni obbligo se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e la impossibilità sia sopravvenuta prima del verificarsi della condizione.

Art. 263.

(Impossibilità parziale nei contratti con prestazioni corrispettive).

(Art. 1461 cod. civ.).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il creditore ha diritto ad una corrispondente riduzione della sua obbligazione e può anche recedere dal contratto qualora non abbia alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Art. 264.

(Eccessiva onerosità della prestazione).

Nei contratti ad esecuzione differita se, per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili al mo-

mento in cui il contratto fu concluso, la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa oltre i limiti dell'alea normale del contratto, la parte che deve la prestazione può chiedere la risoluzione del contratto se l'altra non preferisce mantenerlo in vita offrendo di modificarne equamente le condizioni al fine di eliminare la sopravvenuta onerosità.

Nei contratti in cui una sola parte è obbligata, questa, verificandosi l'ipotesi prevista nel comma precedente, può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione.

SEZIONE V. — *Dei contratti plurilaterali.*

Art. 265.

(Risoluzione dei contratti plurilaterali).

Nei contratti con più di due parti, quando le prestazioni di esse sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, l'inadempimento o la impossibilità riferita alla prestazione di una singola parte non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che, per la natura di questo o per la volontà dei contraenti, la prestazione mancata debba considerarsi essenziale.

CAPO VI.

Dei contratti a favore di terzi.

Art. 266.

(Efficacia soggettiva dei contratti)

(Art. 1123, 1127 e 1130 cod. civ.).

I contratti non hanno effetto che tra le parti contraenti.

Possono produrre effetto rispetto ai terzi nei casi previsti dalla legge.

Art. 267.

*(Contratto a favore di terzi).**(Art. 1128 cod. civ.).*

Chiunque può stipulare in nome proprio a favore di un terzo qualora vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante o dai suoi eredi finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del debitore, di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che il contrario non risulti dalla volontà dei contraenti o dalla natura del contratto.

Art. 268.

(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).

Se la stipulazione ha per oggetto una prestazione che deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo, in quest'ultimo caso, che lo stipulante abbia rinunciato al potere di revoca.

Se il terzo premuore allo stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del primo, purchè lo stipulante non abbia revocato il beneficio.

Art. 269.

(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su rapporti diversi tra promittente e stipulante.

CAPO VII.

Della rappresentanza nei contratti.

Art. 270.

(Fonti della rappresentanza).

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o, mediante procura, dalla volontà dell'interessato.

Art. 271.

(Effetti dei contratti conclusi dal rappresentante).

I contratti conclusi dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato e nei limiti delle facoltà conferitegli producono direttamente effetti nei confronti del rappresentato.

Art. 272.

*(Capacità del rappresentante e del rappresentato).**(Art. 1743 cod. civ.).*

Quando la rappresentanza è conferita mediante procura, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere con riguardo al contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

Art. 273.

(Volontà del rappresentante e del rappresentato).

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante, purchè il vizio non cada su elementi predeterminati dal rappresentato, nel qual caso il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

La stessa disposizione si applica quando sia rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze. Ma in ogni caso il rappresentato che sia in mala fede non può giovare dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Art. 274.

(Forme della procura).

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte dalla legge per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art. 275.

*(Giustificazione dei poteri del rappresentante).**(Art. 359 cod. comm.).*

Il terzo che contratta con un rappresentante può in ogni tempo esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Art. 276.

*(Conflitto d'interessi ed abuso di poteri).**(Art. 1742 cod. civ.).*

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato o con abuso dei poteri conferitigli può essere annullato su istanza del rappresentato se il terzo era in mala fede.

Art. 277.

(Contratto con sè stesso).

E' pure annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sè stesso in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato non lo abbia autorizzato specificamente o che non sia possibile conflitto d'interessi sulla determinazione del contenuto del contratto. Sono salve le diverse disposizioni di legge.

L'annullamento può essere chiesto soltanto dal rappresentato.

Art. 278.

*(Limitazione e revoca della rappresentanza conferita con procura).**(Art. 359 cod. comm.).*

Le limitazioni o la revoca della procura devono essere portate con mezzi idonei a conoscenza dei terzi. In man-

canza, esse non sono opponibili ai terzi se non si dimostra che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito con procura non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Art. 279.

(Restituzione del titolo attributivo della rappresentanza).

Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi siano cessati.

Art. 280.

(Rappresentanza senza poteri).

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne la qualità, se non era in buona fede è responsabile del danno verso il terzo contraente che abbia, senza colpa, ignorato la mancanza di poteri.

Art. 281.

(Ratifica).

Nell'ipotesi prevista nell'articolo precedente, il contratto concluso dal rappresentante può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per il contratto che s'intende ratificare.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il rappresentante e il terzo contraente possono di accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un congruo termine; scaduto il quale, nel silenzio del rappresentato, la ratifica s'intende negata.

Il diritto di ratifica si trasmette agli eredi.

Art. 282.

(Disposizioni speciali).

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli institori, ai commessi viaggiatori, ai commessi di negozio, ai raccomandatari e simili, salve le norme speciali ad essi relative.

CAPO VIII.

Dei contratti per persona da nominare.

Art. 283.

(Riserva di nomina del contraente).

Nel momento della conclusione del contratto, una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto.

Art. 284.

(Termine e modalità della dichiarazione di nomina).

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di dieci giorni dalla stipulazione del contratto se le parti non hanno stabilito un termine più breve.

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla prova dell'esistenza di una procura anteriore al contratto o dall'accettazione della persona nominata.

Art. 285.

(Forme e pubblicità).

La dichiarazione di nomina, la procura o l'accettazione della persona nominata deve rivestire la stessa forma usata per il contratto.

Se per il contratto è richiesta, a determinati effetti, una forma di pubblicità, deve, agli stessi effetti, essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o di accettazione della persona nominata.

Art. 286.

(Effetti della dichiarazione di nomina)

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente compiuta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal giorno in cui questo fu stipulato.

Art. 287.

(Effetti della mancata dichiarazione di nomina).

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce tutti i suoi effetti fra i contraenti originari.

Art. 288.

(Rinvio a disposizioni speciali).

Sono salve le disposizioni del codice di procedura civile sulle offerte agli incanti per persona da nominare e le disposizioni delle leggi speciali.

CAPO IX.

Della simulazione dei contratti.

Art. 289.

(Effetti della simulazione tra le parti).

Nel caso di simulazione il contratto apparente non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè di questo sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali recettizi, quando siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione.

Art. 290.

(Effetti della simulazione verso i terzi).

La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti sulla base del contratto apparente, salvo che, trattandosi di diritti su beni immobili, l'acquisto sia posteriore alla trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono provare la simulazione quando questa pregiudica i loro diritti.

Art. 291.

(Conflitti tra terzi acquirenti).

Se sorge conflitto fra chi ha in buona fede acquistato diritti su beni immobili dal titolare apparente, anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione, e chi li ha acquistati dal titolare effettivo, è preferito il primo, ancorchè il suo acquisto sia posteriore. Negli altri casi, salvi gli effetti del possesso di buona fede, è preferito l'acquirente in buona fede a titolo oneroso su quello a titolo gratuito, e, a parità di titolo, l'acquirente in buona fede dal titolare apparente.

Art. 292.

(Conflitto con i creditori).

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori che hanno in buona fede iniziato atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto apparente. Tuttavia i creditori del simulato alienante possono provare la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori del simulato acquirente, sono sempre preferiti a questi.

Art. 293.

(Prova della simulazione).

La prova della simulazione, anche quando il contratto simulato sia formale, è regolata dalle norme generali sull'ammissibilità delle prove.

La prova è libera quando la impugnazione provenga da creditori o da terzi e in ogni caso quando sia rivolta a far valere la illiceità del contratto dissimulato.

CAPO X.

Della annullabilità e della rescissione dei contratti

Art. 294.

(Nullità dei contratti).

(Art. 21 disp. prel. libro 1° cod. civ.; art. 1104 cod. civ.)

Il contratto è nullo quando manca di un elemento essenziale per la sua esistenza ovvero è contrario a norme imperative o proibitive della legge.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non avrebbero voluto il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.

La nullità di singole clausole contrattuali non importa mai nullità del contratto nei casi in cui quelle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Art. 295.

(Annullabilità dei contratti).

(Art. 1303 cod. civ.).

Il contratto è annullabile:

- 1° per incapacità delle parti o di una di esse;
- 2° per inosservanza delle formalità prescritte a tutela degli incapaci;
- 3° per vizi del consenso;
- 4° per violazione di norme dettate nell'interesse di uno dei contraenti;
- 5° negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 296.

(Nullità o annullabilità nei contratti plurilaterali).

Nei contratti enunciati nell'art. 265, la nullità o la annullabilità incidente sulla posizione di una sola delle

parti non importa nullità o annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale per la natura del contratto o per la volontà delle parti.

Art. 297.

(Legittimazione all'azione di annullamento).

(Art. 1107 cod. civ.).

L'annullamento può essere domandato soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L'incapacità del condannato in istato d'interdizione legale può essere opposta da chiunque vi abbia interesse.

Art. 298.

(Prescrizione dell'azione di annullamento).

(Art. 1300 e 1302 cod. civ.).

Le azioni di annullamento di un contratto si prescrivono nel termine di cinque anni, salvo che la legge non stabilisca un termine più breve.

Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità, il termine decorre dal giorno in cui cessò la violenza, fu scoperto l'errore o il dolo, cessò l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero il minore raggiunse la maggiore età.

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

Il compimento della prescrizione ordinaria assorbe quella stabilita nel presente articolo.

L'annullabilità, anche se è prescritta l'azione per farla valere, può essere sempre opposta dalla parte che sia convenuta per la esecuzione del contratto.

Art. 299.

(Esclusione dell'annullabilità del contratto per raggiri usati dal minore).

(Art. 1305 cod. civ.).

Il contratto non può essere impugnato da chi con raggiri abbia occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'azione di annullamento.

Art. 300.

(Ripetizione contro il contraente incapace).

(Art. 1307 cod. civ.).

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro contraente la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio.

Art. 301.

(Convalida del contratto annullabile).

(Art. 1309 e 1311 cod. civ.).

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento mediante un atto che contenga la sostanza del contratto che si convalida, la menzione del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende sanarlo.

Può essere pure convalidato mediante esecuzione volontaria che ad esso sia data in tutto o nella maggior parte conoscendone il motivo di annullabilità.

Il contraente che convalida deve trovarsi in condizione di potere concludere validamente il contratto originario.

Art. 302.

(Insanabilità dei contratti nulli).

(Art. 1310 cod. civ.).

I contratti nulli non si possono convalidare, salva la disposizione dell'art. 346 del libro delle successioni e delle donazioni.

Art. 303.

(Effetti dell'annullamento nei confronti di terzi).

L'annullamento che non dipenda da incapacità legale non può essere opposto ai terzi che hanno acquistato, in buona fede e a titolo oneroso, diritti sulla base del contratto annullato, purchè la causa di nullità non sia riconoscibile dal terzo.

L'annullamento ha effetto nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione della domanda di annullamento.

Art. 304.

(Inammissibilità di convalida in caso di lesione).

Il contratto rescindibile per causa di lesione non può essere convalidato.

Art. 305.

(Effetti della rescissione dei contratti).

(Art. 1308 cod. civ.).

La rescissione per lesione non produce effetto a danno dei terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.

TITOLO III

DEI CONTRATTI IN ISPECIE

CAPO I.

Della vendita.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 306.

(Definizione).

(Art. 1447 cod. civ.).

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa da uno dei contraenti all'altro, che si obbliga di pagarne il prezzo.

Art. 307.

(Promessa bilaterale di vendita).

Si ha promessa bilaterale di vendita quando le parti, pure essendosi accordate sulla cosa e sul prezzo, si sono limitate ad assumere reciprocamente l'obbligazione di prestare un ulteriore consenso diretto al trasferimento della proprietà della cosa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 191 e 218.

Art. 308.

(Perfezione del trasferimento della proprietà).
(Art. 1448 cod. civ.).

Quando la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa del venditore che sia certa e determinata, la proprietà passa al compratore nel momento in cui le parti si sono accordate sulla cosa e sul prezzo.

Quando la cosa è determinata soltanto nel genere, la proprietà passa con l'individuazione che ne sia fatta d'accordo tra le parti.

Sono salve in ogni caso le diverse disposizioni della legge o del contratto.

Art. 309.

(Vendita di cose future).
(Art. 1460 cod. civ.).

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando sono tagliati o separati dal suolo.

Ove non risulti che le parti abbiano inteso di concludere un contratto essenzialmente aleatorio, la vendita è nulla se la cosa sperata venga interamente a mancare.

Art. 310.

(Vendita con riserva del dominio).

Il venditore può riservarsi con patto scritto la proprietà della cosa venduta fino all'integrale pagamento del prezzo, pur trasferendo al compratore il possesso e i rischi della cosa stessa.

Egli non può riprendere la cosa venduta se non quando abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto.

Se il prezzo deve essere pagato a rate, e i contraenti hanno convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, qualora

la vendita sia risolta per inadempimento del compratore, il giudice può, secondo le circostanze, ridurre la indennità convenuta.

La stessa norma si applica anche nel caso che il contratto sia configurato come locazione, convenendosi che al termine del contratto stesso, per effetto del pagamento dei canoni convenuti, la proprietà resti acquisita al conduttore.

Art. 311.

(Divieti speciali di comprare).

(Art. 1457 cod. civ.).

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente, nè per interposta persona:

1° gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2° gli ufficiali pubblici, dei beni che si vendono per loro ministero;

3° coloro che hanno l'amministrazione di un patrimonio altrui, dei beni che ne fanno parte;

4° i mandatari, dei beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 277.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Art. 312.

(Determinazione del prezzo ad opera delle parti o di un terzo).

(Art. 1454 cod. civ.; art. 60 cod. comm.).

Il prezzo della vendita deve essere determinato dalle parti. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare, o se le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, il terzo è nominato su richiesta di una delle parti dal presidente del tribunale del luogo in cui fu concluso il contratto.

La determinazione del prezzo, fatta dal terzo eletto dalle parti o nominato dal giudice, può essere impugnata solo nel caso di manifesta iniquità.

Art. 313.

(Mancauza di determinazione espressa del prezzo).

(Art. 1454 cod. civ.).

Se le parti non hanno determinato il prezzo nè hanno fissato il modo di determinarlo e si tratta di cose che il venditore smercia abitualmente, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se invece si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai relativi listini del luogo di adempimento o della piazza più vicina.

Fuori dei casi contemplati nel comma precedente, se le parti hanno inteso di riferirsi al giusto prezzo, questo, in mancanza di accordo, sarà determinato da un terzo secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 314.

(Spese della vendita).

(Art. 1455 cod. civ.).

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non si è pattuito diversamente.

SEZIONE II. — *Delle obbligazioni del venditore.*

Art. 315.

(Obbligazioni principali del venditore).

(Art. 1462 cod. civ.).

Le obbligazioni principali del venditore sono:

- 1° quella di consegnare la cosa al compratore;
- 2° quella di fargli acquistare la proprietà della cosa quando l'acquisto non derivi immediatamente dal contratto;
- 3° quella di garantire il compratore dalla evizione e dai vizi della cosa.

Art. 316.

(Consegna della cosa).

(Art. 1468, 1470 e 1471 cod. civ.).

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

La consegna della cosa, salva diversa pattuizione, deve comprendere gli accessori, i frutti dal giorno della vendita e tutto ciò che è destinato al perpetuo uso della cosa venduta.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta.

La consegna deve farsi nel luogo ove la cosa si trovava al momento in cui fu concluso il contratto, salvo diverse disposizioni della legge o pattuizioni delle parti.

Art. 317.

(Vendita di cosa altrui).

(Art. 1459 cod. civ.; art. 59 cod. comm.).

Se la cosa venduta non era in tutto o in parte di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurare al compratore la proprietà mediante l'acquisto dal titolare di essa o mediante la ratifica da parte di costui.

Art. 318.

(Vendita di cosa altrui che il compratore ritenga propria del venditore).

(Art. 1459 e 1510 cod. civ.; art. 59 cod. comm.).

Il compratore, se ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, quando accetta che essa appartiene ad altri può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Salvo sempre il disposto dell'art. 21, nella determinazione del danno devono esserè computate le spese e i legittimi pagamenti fatti dal compratore per il contratto. Deve pure essere computato integralmente il prezzo pagato dal compratore, anche se al momento della risoluzione del contratto e della restituzione

della cosa, questa si trova diminuita di valore o deteriorata, tanto per caso fortuito quanto in dipendenza di un fatto dello stesso compratore, salvo in quest'ultimo caso il conguaglio dell'utile che egli abbia ricavato in conseguenza delle modificazioni apportate alla cosa.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie o utili fatte per la cosa, e anche quelle voluttuarie se ha venduto in mala fede come propria una cosa altrui.

Art. 319.

(Vendita di cosa parzialmente di altri).
(Art. 1459 cod. civ.; art. 59 cod. comm.).

Se la cosa, che il compratore riteneva di proprietà del venditore, era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando debba ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che non era di proprietà del venditore; altrimenti può soltanto, restituendo quest'ultima, ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno se del caso. La riduzione del prezzo, in quest'ultima ipotesi, deve determinarsi in base al valore che la parte della cosa di proprietà di altri ha al momento della restituzione, e non in proporzione al prezzo totale convenuto per la vendita.

Art. 320.

(Cosa gravata da diritti reali di garanzia).
(Art. 1510 cod. civ.).

Se la cosa venduta risulta gravata da diritti reali di garanzia non dichiarati dal venditore e ignorati dal compratore questi può sospendere il pagamento del prezzo.

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non sia liberata, il contratto sarà risolto con obbligo del venditore di risarcire i danni ai sensi dell'art. 363.

Se l'esistenza dei diritti reali di garanzia è stata dichiarata dal venditore o era nota al compratore, questi non ha diritto alla risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui soltanto per il caso di evizione.

Art. 321.

(Evizione totale della cosa).

(Art. 1482, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490 e 1491 cod. civ.).

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo faccia valere su questa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno in conformità al disposto dell'art. 318. In questo caso si computano nel danno altresì il valore dei frutti che il compratore sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese fatte per la denunzia della lite, e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Art. 322.

(Evizione parziale).

(Art. 1492 e 1493 cod. civ.).

In caso di evizione soltanto parziale della cosa si applica la disposizione dell'art. 319, salvo quanto è stabilito nell'art. 321 per la determinazione del danno che il venditore è tenuto a risarcire.

Art. 323.

(Chiamata in causa del venditore).

(Art. 1497 cod. civ.).

Il compratore convenuto da un terzo che pretende diritti sulla cosa venduta deve chiamare in causa il venditore. Se, non avendolo fatto, sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, ove il venditore provi che vi erano sufficienti motivi per respingere la domanda.

Il compratore perde altresì il diritto alla garanzia quando abbia spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo, se non prova che non vi erano ragioni sufficienti per evitare l'evizione.

Art. 324.

(Responsabilità limitata del venditore).

(Art. 1496 cod. civ.).

In ogni caso, quando il compratore ha evitato la evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia rimborsandolo della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 325.

(Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia).

(Art. 1483 cod. civ.).

I contraenti possono con patti particolari aumentare o diminuire gli effetti della garanzia, e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Art. 326.

(Limiti di efficacia dei patti di non garanzia).

(Art. 1484 cod. civ.).

Quantunque sia pattuita la esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per la evizione che derivi da un fatto suo proprio.

E' nulla ogni convenzione contraria.

Art. 327.

(Effetti della esclusione della garanzia).

(Art. 1485 cod. civ.).

Quando è esclusa la garanzia, verificandosi la evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e degli accessori.

Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Art. 328.

(Vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi).
(Art. 1494 cod. civ.).

Se la cosa venduta era gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e che non siano stati dichiarati nel contratto, il compratore che non li abbia conosciuti può, quando ne scopre la esistenza, domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo le norme dell'art. 319.

Art. 329.

(Garanzia per i vizi della cosa venduta).
(Art. 1498 e 1500 cod. civ.).

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inadatta o meno adatta all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia è nullo se il venditore ha fraudolentemente dissimulato al compratore i vizi della cosa.

Art. 330.

(Esclusione della garanzia).
(Art. 1499 cod. civ.).

Non è dovuta la garanzia se il compratore conosceva i vizi, oppure avrebbe potuto facilmente conoscerli senza bisogno di cognizioni speciali; a meno che, in questo secondo caso, il venditore abbia dichiarato che i vizi non esistevano.

Art. 331.

(Effetti della garanzia).
(Art. 1501 e 1504 cod. civ.).

Nei casi indicati nell'art. 329 il compratore può domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. Tuttavia, anche quando il compratore domanda la risoluzione del contratto, il giudice può limitarsi a ridurre il prezzo se la risoluzione non sia giustificata dalle circostanze.

Se la cosa è perita in conseguenza dei suoi vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore o se questi l'ha alienata o trasformata egli non potrà domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 332.

(Effetti dello scioglimento del contratto).

(Art. 1501 cod. civ.).

In caso di scioglimento del contratto, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

Il venditore deve restituire il prezzo con gl'interessi legali dal pagamento e rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

Art. 333.

(Risarcimento del danno).

(Art. 1502 cod. civ.).

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa se non prova di averli senza colpa ignorati.

Art. 334.

(Termini e condizioni per l'azione).

(Art. 1505 cod. civ.).

Il compratore decade dall'azione di garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro cinque giorni dalla scoperta, salvo che un termine diverso sia stabilito dalle parti o dalla legge.

Non vi è obbligo di denuncia se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha fraudolentemente dissimulato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore può far valere sempre la garanzia in via di eccezione se nell'anno ha scoperto e tempestivamente denunziato il vizio della cosa.

Art. 335.

(Vendita di animali).
(Art. 1505 cod. civ.).

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o dagli usi locali ed, in mancanza, dalle norme del presente codice.

Art. 336.

(Vendita giudiziale).
(Art. 1506 cod. civ.).

La garanzia per i vizi della cosa non ha luogo nelle vendite giudiziali per esecuzione forzata.

Art. 337.

(Mancanza di qualità promesse o comunque essenziali per l'uso specifico convenuto).

Quando la cosa venduta non abbia le qualità dedotte nel contratto ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni secondo le regole generali.

Tuttavia la relativa azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilita nell'art. 334.

SEZIONE III. — Delle obbligazioni del compratore.

Art. 338.

(Pagamento del prezzo)
(Art. 1507 e 1508 cod. civ.).

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel giorno e nel luogo fissati dal contratto.

Se nulla è stipulato al riguardo, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

SEZIONE IV -- *Del riscatto convenzionale.*

Art. 339.

*(Patto di riscatto).**(Art. 1515 cod. civ.).*

Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore al momento della vendita si riserva il diritto di riprendere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo capitale e i rimborsi contemplati nelle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.

Art. 340.

*(Termini).**(Art. 1516 cod. civ.).*

I termini fissati dalla legge per il riscatto non possono essere superati per convenzione. Se le parti pattuiscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non può essere prorogato, e, comunque fissato, decorre contro qualunque persona, ancorchè incapace, salvo il regresso contro chi di ragione.

Art. 341.

*(Obblighi del riscattante).**(Art. 1528 cod. civ.).*

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie e per quelle che hanno aumentato il valore della cosa nei limiti dell'aumento.

Fino al rimborso delle spese per riparazioni necessarie od utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa; tuttavia, per il rimborso di quelle utili, il giudice può accordare una dilazione.

Art. 342.

*(Esercizio del riscatto).**(Art. 1518 cod. civ.).*

Il venditore decade dal diritto di riscatto se non lo esercita effettuando entro il termine fissato il pagamento delle somme dovute per rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro legittimo pagamento fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto ove non ne faccia offerta reale entro il quinto giorno dalla scadenza del termine.

Art. 343.

*(Effetti del riscatto nei confronti dei subacquirenti).**(Art. 1520 cod. civ.).*

Il venditore quando ha legittimamente esercitato, nei confronti del compratore, il diritto di riscatto, può chiedere la restituzione della cosa ai successivi acquirenti sempre che il patto sia ad essi opponibile.

Art. 344.

*(Effetto del patto durante il termine).**(Art. 1521 cod. civ.).*

Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore.

La prescrizione decorre a favore di lui tanto contro il vero proprietario, quanto contro coloro che pretendano di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Art. 345.

*(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).**(Art. 1528 cod. civ.).*

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche di cui il compratore l'abbia gravata; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non maggiore di tre anni.

SEZIONE V. — *Regole particolari alla vendita dei mobili.*

Art. 346.

(*Vendita di cose generiche*).

(Art. 1450 cod. civ.).

Nella vendita di cose mobili determinate soltanto nel genere, da trasportare da un luogo ad un altro, la individuazione si verifica anche con la consegna che il venditore ne faccia al vettore o allo spedizioniere.

Art. 347.

(*Vendita ad assaggio*).

(Art. 1452 cod. civ.).

Quando sono vendute merci con riserva del gradimento da parte del compratore la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non venga comunicato al venditore.

Se l'esame della merce debba farsi presso il venditore, questi è liberato ove il compratore non vi proceda nel termine stabilito dalla convenzione o dall'uso. In mancanza di tale termine, il venditore può fissarne uno congruo, trascorso il quale egli è liberato.

Se la merce si trova presso il compratore e questi non si pronuncia nel termine sopra indicato il suo silenzio vale approvazione.

Art. 348.

(*Vendita a prova*).

(Art. 1453 cod. civ.).

La vendita a prova si presume fatta sotto condizione sospensiva.

Art. 349.

(*Vendita su campione*).

Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, a norma dell'art. 337.

Se però dalla convenzione o dagli usi risulta che il campione deve servire soltanto come indicazione approssimativa della qualità, la risoluzione può essere domandata quando la difformità dal campione sia notevole.

Art. 350.

(Vendita con riscatto).

(Art. 1516 cod. civ.).

Nella vendita delle cose mobili il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni.

Art. 351.

(Luogo della consegna).

(Art. 1249 e 1468 cod. civ.).

In mancanza di patto speciale, la consegna della cosa mobile deve avvenire nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sua azienda al momento della vendita ovvero nel luogo dove la cosa si trovava al momento della vendita se le parti ne erano a conoscenza.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore adempie all'obbligo di consegnare rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere.

Le spese del trasporto sono a carico del compratore.

Art. 352.

(Vendita di cose da trasportare).

(Art. 70 cod. comm.).

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, il compratore deve denunziare, a norma e per gli effetti dell'art. 334, i vizi o le difformità apparenti entro cinque giorni dall'arrivo.

Art. 353.

(Garanzia per il buon funzionamento).

Se il venditore ha garantito il buon funzionamento della cosa venduta per un tempo determinato, il compratore che scopra un difetto di funzionamento deve, sotto pena di decadenza, denunziarlo al venditore entro cinque giorni dalla scoperta.

L'azione si prescrive entro l'anno dalla scoperta, ma il giudice, prima di risolvere il contratto può, secondo le circostanze, assegnare al venditore un termine per sostituire o per riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 354.

(Accertamento dei difetti).

(Art. 71 cod. comm.).

Quando insorga una divergenza sulla qualità e sulla condizione della cosa, il presidente del tribunale, o il pretore nei luoghi ove non ha sede il tribunale, può ordinarne la verificaione a mezzo di perizia, ed anche il deposito o il sequestro, nonchè la vendita per conto di chi spetta determinandone le condizioni.

Il provvedimento deve essere preventivamente notificato all'altra parte, se essa od un suo rappresentante si trovi sul posto; altrimenti deve essere notificato dopo la sua esecuzione nel termine per comparire stabilito dal codice di procedura civile.

La parte che non si è giovata di tale procedura deve, in caso di contestazione, provare rigorosamente la identità e lo stato della cosa.

Art. 355.

(Risoluzione di diritto).

(Art. 1512 cod. civ.; art. 67 cod. comm.).

Nella vendita di cosa mobile, la risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente, che prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme usuali, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione o se, trattandosi del compratore la cui obbligazione non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa offerta.

Art. 356.

(Restituzione di cose non pagate).

(Art. 1513 cod. civ.).

Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può, in mancanza di pagamento, riprendere il possesso delle cose mobili vendute, finchè queste

si trovano presso il compratore, purchè la domanda venga proposta entro quindici giorni dalla consegna, e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non può esercitarsi in pregiudizio del privilegio del locatore, a meno che sia provato che questi conosceva, al tempo della loro introduzione nella casa o nel fondo locato, che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori che abbiano pignorato o sequestrato le cose, a meno che non si provi che essi conoscevano, al momento del sequestro o del pignoramento, che il prezzo dei mobili era ancora dovuto.

SEZIONE VI. — *Regole particolari alla vendita degli immobili.*

Art. 357.

(Vendita di un immobile a misura).
(Art. 1473 cod. civ.).

Quando un immobile è venduto coll'indicazione della sua misura e per un prezzo determinato in ragione di un tanto per ogni misura, se dal contratto non risulta che l'immobile sia stato venduto a corpo, il venditore è obbligato a consegnare al compratore la quantità indicata nel contratto.

Quando ciò non sia possibile o il compratore non lo esiga, il venditore deve subire una proporzionata diminuzione del prezzo.

Art. 358.

(Eccedenza di quantità).
(Art. 1474 cod. civ.).

Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la misura si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di corrispondere il supplemento del prezzo con gli interessi o di recedere dal contratto se l'eccedenza oltrepassa la ventesima parte della misura dichiarata nel medesimo.

Art. 359.

(*Vendita a corpo*).
(Art. 1475 cod. civ.).

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, anche se questa sia stata indicata, non si fa luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto sia superiore o inferiore di un ventesimo al valore totale delle cose vendute.

Art. 360.

(*Eccedenza di misura*).
(Art. 1476 cod. civ.).

Nel caso in cui secondo il precedente articolo vi è luogo a supplemento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento con l'aggiunta degli interessi, se ha ritenuto l'immobile.

Art. 361.

(*Recesso dal contratto*).
(Art. 1477 cod. civ.).

In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

Art. 362.

(*Vendita cumulativa di più fondi*).
(Art. 1478 cod. civ.).

Se si sono venduti due fondi con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione, tanto per il supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

Art. 363.

(Termine per l'esercizio delle azioni)
(Art. 1478 cod. civ.).

L'azione del venditore per il supplemento del prezzo e quella del compratore per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto devono proporsi, a pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno della consegna dell'immobile.

Art. 364.

(Patto di riscatto).
(Art. 1516 cod. civ.).

Nella vendita di immobili il diritto di riscatto non può stipularsi per un termine maggiore di cinque anni.

Art. 365.

(Riscatto di parte indivisa).
(Art. 1522 cod. civ.).

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di un immobile, il compratore, quando se ne domandi la divisione dagli altri comproprietari, deve darne avviso al venditore.

Se l'immobile non è comodamente divisibile e si fa luogo agli incanti, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale facoltà anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Art. 366.

(Vendita congiuntiva di immobile indiviso).
(Art. 1523, 1524 e 1525 cod. civ.).

Se più persone hanno venduto congiuntamente, e mediante un solo contratto, un immobile indiviso, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto soltanto sopra la parte che le spettava.

Se il venditore ha lasciato più eredi, ciascuno di questi può esercitare il diritto di riscatto soltanto per la parte di cui è erede.

Il compratore però, nei casi sopra espressi, può pretendere che tutti i venditori o tutti i coeredi eserci-

tino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intero immobile, e, se essi non si accordino, il riscatto non può essere esercitato che da colui o da coloro che si sono dichiarati pronti a riscattare l'immobile per intero.

Art. 367.

(Vendita separata di immobile indiviso).

(Art. 1526 cod. civ.).

Se i diversi proprietari di un immobile non l'abbiano venduto congiuntamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la parte che loro spettava.

Art. 368.

(Riscatto contro gli eredi del compratore).

(Art. 1527 cod. civ.).

Se il compratore ha lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, tanto nel caso in cui la cosa venduta sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la medesima sia stata tra essi divisa.

Se l'eredità fu divisa e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi, il diritto di riscatto può essere esercitato contro di lui soltanto per la totalità.

SEZIONE VII. — *Della vendita di eredità.*

Art. 369.

(Garanzia dovuta).

(Art. 1545 cod. civ.).

Chi vende un'eredità senza specificare gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Art. 370.

(Adempimenti del compratore).

La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto sotto pena di nullità.

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere possibile l'adempimento.

mento delle formalità richieste per la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nella eredità o per l'efficacia dell'acquisto di fronte ai terzi.

Art. 371.

(Obblighi del venditore).

(Art. 1545 comma 2° cod. civ.).

Se il venditore aveva percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero aveva venduto qualche bene della eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, se non vi è patto espresso in contrario.

Art. 372.

(Obblighi del compratore).

(Art. 1545, comma 3, cod. civ.).

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi della eredità e corrispondergli quanto gli sarebbe spettato verso la medesima, salvo che non si sia diversamente convenuto.

Art. 373.

(Altre forme di alienazione di un'eredità).

Le disposizioni sulla vendita di un'eredità si applicano a tutte le altre forme di alienazione a titolo oneroso.

Nelle alienazioni a titolo gratuito, la garanzia è regolata dall'art. 344 del libro delle successioni e delle donazioni.

CAPO II.

Della permuta.

Art. 374.

(Definizione).

(Art. 1549 cod. civ.).

La permuta è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa di un contraente contro il corrispettivo trasferimento di cosa dell'altro.

Art. 375.

(*Evizione*).

(Art. 1552 cod. civ.).

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende ripetere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 376.

(*Spese della permuta*).

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 377.

(*Applicabilità delle regole sulla vendita*).

(Art. 1555 cod. civ.).

Le altre regole stabilite per la vendita si applicano, per quanto è possibile, alla permuta.

CAPO III.

Della locazione di cose.

SEZIONE I. — *Della locazione di cose in generale.*

Art. 378.

(*Definizione del contratto*).

(Art. 1569 cod. civ.).

La locazione è un contratto col quale una delle parti si obbliga di far godere all'altra, per un dato tempo, una cosa mobile o immobile verso il corrispettivo di un determinato prezzo.

Art. 379.

(*Natura giuridica*).

(Art. 1572 cod. civ.).

Le locazioni attive e passive superiori a tre anni sono atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del prezzo della locazione per durata superiore a quella ammessa dagli usi locali.

Art. 380.

(Limite di durata delle locazioni).
(Art. 1571 cod. civ.).

Salva diversa disposizione di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se fatta per più lunga durata o a titolo perpetuo, s'intende ridotta al termine suddetto, computabile dal giorno in cui il contratto ebbe principio.

Art. 381.

(Durata della locazione senza determinazione di tempo).
(Art. 1607, 1608 e 1622 cod. civ.)

Se le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta:

1° se trattasi di mobili per arredamento di un fondo urbano e forniti dal locatore, per la durata della locazione del fondo stesso;

2° se trattasi di mobili isolati, o di mobilia per arredamento di un fondo urbano, non fornita dal locatore dell'immobile, per la durata corrispondente alla unità di tempo cui è commisurato il nolo;

3° se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente alla unità di tempo cui è commisurata la pigione;

4° se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per esercizio di una professione, di una industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali.

Se si tratta di fondi rustici si applicano le norme dettate nella sezione terza di questo capo.

Art. 382.

(Obbligazioni del locatore).
(Art. 1575 cod. civ.).

Il locatore per la natura del contratto è tenuto:

1° a consegnare al conduttore la cosa locata;

2° a mantenerla in istato da sèrvire all'uso per cui venne locata;

3° a garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Art. 383.

(Consegna e mantenimento della cosa in buono stato locativo).
(Art. 1576 cod. civ.).

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni di ogni specie, e deve farvi, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che per uso sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di manutenzione e di conservazione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art. 384.

(Riparazioni ed opere eseguite dal conduttore).

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneo avviso al locatore.

Art. 385.

(Vizi preesistenti della cosa locata).
(Art. 1577 cod. civ.).

Se la cosa locata è, al momento della consegna, affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile la idoneità all'uso pattuito, il conduttore può ottenere lo scioglimento del contratto o una riduzione del prezzo.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni che siano derivati dai vizi ove non provi di averli senza colpa ignorati al momento della consegna.

Se il conduttore conosceva o avrebbe potuto facilmente conoscere i vizi della cosa, non può far valere i diritti di cui al primo comma.

Art. 386.

*(Limitazioni convenzionali
della responsabilità del locatore per vizi).*

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa è nullo se il locatore li ha fraudolentemente dissimulati al conduttore ovvero se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Art. 387.

(Cose pericolose per la salute).

Ove si tratti di vizi della cosa o di parte notevole di essa che espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, egli può ottenere in ogni caso lo scioglimento del contratto.

Art. 388.

(Vizi sopravvenuti).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

Art. 389.

(Pacifico godimento del conduttore ed opere di miglioramento praticate dal locatore).
(Art. 1579 cod. civ.).

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscono l'uso o il godimento di essa da parte del conduttore.

Art. 390.

(Mancato godimento per riparazioni urgenti).
(Art. 1580 cod. civ.).

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni urgenti che non possono differirsi fino al termine del contratto, o se il locatore debba compiere senza dilazione altri lavori, il conduttore deve tollerarli anche se importino privazione del godimento di parte della cosa locata.

Art. 391.*(Locazione avente per oggetto l'uso della cosa).**(Art. 1580 cod. civ.).*

Se la locazione ha per oggetto l'uso della cosa e le riparazioni e i lavori di cui nell'articolo precedente si protraggono per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del prezzo proporzionata alla intera durata di esse ed alla entità del mancato godimento.

Indipendentemente dalla loro durata, se le riparazioni suddette rendono inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 392.*(Locazione avente per oggetto
la gestione produttiva della cosa).*

Se la locazione ha per oggetto la gestione produttiva della cosa e la perdita derivante dal mancato godimento per effetto delle riparazioni o dei lavori di cui nell'art. 390 sia superiore ad quinto dell'importo del prezzo annuale o dell'intero prezzo, se la durata della locazione non sia superiore ad un anno, il conduttore ha diritto ad una proporzionata riduzione del prezzo, corrispondente alla entità della perdita rispetto al totale rendimento della cosa nel periodo considerato se la privazione del godimento non vi fosse stata; e può, inoltre, ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 393.*(Garanzia del fatto dei terzi).**(Art. 1581 e 1587 cod. civ.).*

Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arretrate da terzi che pretendono di avere diritti relativi alla cosa medesima.

Non è tenuto a garantirlo dalle molestie arrecate da terzi che non pretendono di avere diritti relativi alla cosa locata, salvo al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

Art. 394.

(Pretese di diritto e turbative di fatto ad opera di terzi).

(Art. 1582 cod. civ.).

Se i terzi pretendono o fanno valere, relativamente alla cosa locata ed in confronto del conduttore, diritti che diminuiscono il godimento di questa o comunque offendono le ragioni del locatore, il conduttore è tenuto a darne avviso al locatore medesimo, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite ed il conduttore deve essere messo fuori di causa sulla semplice indicazione del locatore ove non abbia personale interesse per rimanervi.

Art. 395.

(Perdita totale o parziale del godimento della cosa locata).

(Art. 1581, 2° comma cod. civ.).

In caso di privazione totale o parziale del godimento della cosa locata per effetto di diritti fatti valere da terzi, si osservano le norme per l'inadempimento delle obbligazioni in genere.

Art. 396.

(Obbligazioni principali del conduttore).

(Art. 1583 e 1615 cod. civ.).

Il conduttore ha le seguenti obbligazioni principali:

1° deve ricevere la cosa e osservare la diligenza di un buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso o per il godimento determinato nel contratto, o in mancanza, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2° deve, nella locazione avente per oggetto la gestione produttiva della cosa, attuare questa in conformità dei patti e della natura della cosa;

3° deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

Art. 397.

(Deterioramenti e perdita della cosa locata).

(Art. 1588 cod. civ.).

Il conduttore risponde della perdita e dei deterioramenti della cosa che avvengono durante la locazione, a meno che provi che siano avvenute per fatti di cui egli non debba rispondere.

E' pure responsabile della perdita e dei deterioramenti cagionati da persone che egli ammetta anche temporaneamente all'uso o al godimento della cosa.

Art. 398.

(Responsabilità per l'incendio della cosa locata).

(Art. 1589 cod. civ.).

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche quando la perdita o il deterioramento della cosa sia avvenuto per incendio della stessa.

Art. 399.

(Incendio di cosa assicurata dal locatore o per conto di costui).

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto del locatore, la responsabilità del conduttore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore ed il danno effettivo.

Se trattasi di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore eguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in quanto il locatore sia indennizzato dall'assicuratore.

Art. 400.

(Restituzione della cosa locata).

(Art. 1585 e 1586 cod. civ.).

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo deterioramento o consumo risultante dall'uso o dal godimento della cosa in conformità del contratto.

In mancanza di descrizione si presume, salvo prova contraria, che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni ed in tale stato la deve restituire.

Le cose mobili devono essere restituite nel luogo dove sono state consegnate.

Il conduttore non risponde del perimento o dei deterioramenti dovuti a vetustà.

Art. 401.

(Danni per ritardata restituzione).

Il conduttore se ritarda a restituire la cosa, è tenuto a corrispondere al locatore, fino alla consegna, a titolo di risarcimento, il prezzo convenuto della locazione.

E' fatto salvo al locatore il risarcimento del maggior danno.

Art. 402.

(Miglioramenti fatti dal conduttore).

Salvo disposizioni particolari di legge, il conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti fatti nella cosa locata se non quando vi sia stato il consenso espresso o tacito del locatore. In questo caso il locatore è tenuto a rimborsare il valore dei miglioramenti al tempo della riconsegna della cosa.

Art. 403.

(Addizioni fatte dal conduttore).

Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa effettuarsi senza nocumento, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse rimborsando al conduttore il prezzo che potrebbe ricavarne in seguito alla separazione.

Quando le addizioni sono state fatte col consenso del locatore, questo, se vuole ritenerle, deve rimborsarne il valore al tempo della riconsegna.

Art. 404.

(*Sublocazione*).
(Art. 1573 cod. civ.).

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, o di cedere l'affitto.

Trattandosi di cosa mobile la sublocazione o la cessione deve essere autorizzata dal locatore o dagli usi.

Se nel contratto è esclusa soltanto la facoltà di sublocare o di cedere l'affitto si intendono escluse entrambe se non consti una diversa volontà.

Art. 405.

(*Rapporti tra il locatore e il subconduttore*).
(Art. 1574 e 1588 cod. civ.).

Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta verso il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale e per costringerlo all'adempimento di tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo la consuetudine locale.

Il conduttore risponde verso il locatore del fatto del subconduttore relativamente all'uso della cosa locata.

Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore fa stato anche contro di lui.

Art. 406.

(*Fine della locazione per lo spirare del termine*).
(Art. 1591 e 1609 cod. civ.).

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessario dare licenza.

In ogni altro caso il contratto non cessa senza preventiva licenza intimata da una delle parti nel termine stabilito dal contratto o in mancanza dalla legge o dagli usi locali, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 407.

(Rinnovazione tacita del contratto).
(Art. 1592, 1593, 1610 e 1624 cod. civ.).

La locazione si considera rinnovata se, spirato il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato in possesso della cosa locata.

La nuova locazione s'intende regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella delle locazioni senza determinazione di tempo.

Se fu intimata licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.

Art. 408.

(Garanzie della locazione nella rinnovazione del contratto).
(Art. 1594 cod. civ.).

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da qualsiasi proroga della durata del contratto.

Art. 409.

(Trasferimento a titolo particolare della cosa locata).
(Art. 1597 cod. civ.).

Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente dal locatore se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa o, trattandosi di esecuzione forzata, alla data del pignoramento.

La precedente disposizione non si applica alla locazione che ha per oggetto una cosa mobile se l'acquirente ne ha conseguito in buona fede il possesso.

L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

Art. 410.

(Inopponibilità all'aggiudicatario di locazione a prezzo vile,
(Art. 687, comma 2°, cod. proc. civ.).

In nessun caso, se si tratta di vendita forzata, è opponibile all'aggiudicatario la locazione in cui il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo.

Art. 411.

*(Possesso del conduttore anteriore al trasferimento
o al pignoramento della cosa locata).*
(Art. 1598 cod. civ.).

Se il contratto di locazione non ha data certa ma il possesso del conduttore è anteriore al trasferimento o al pignoramento della cosa locata l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per il mese o per l'anno in corso al tempo del trasferimento o del pignoramento.

Il terzo acquirente, che voglia licenziare il conduttore deve però notificargli licenza con il rispetto del termine preventivo stabilito nell'art. 406, comma secondo.

Art. 412.

(Effetti della opponibilità della locazione al terzo acquirente).
(Art. 1597 cod. civ.).

Il terzo acquirente, tenuto a rispettare la locazione, subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dal giorno del suo acquisto.

Egli non è tuttavia obbligato alla restituzione della cauzione al conduttore se questa non gli sia stata consegnata dal locatore o se l'acquirente non siasi obbligato verso il locatore a restituirla al conduttore.

Art. 413.

*(Clausola di licenziamento del conduttore
in caso di alienazione).*
(Art. 1600 cod. civ.).

Se nel contratto di locazione si è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente che vuole fare uso di tale facoltà deve intimare licenza al conduttore con rispetto del termine di preavviso stabilito nell'art. 406, comma secondo.

Se si tratta di opificio o di altro stabilimento industriale, il termine di preavviso non può essere inferiore ad un anno.

Se si tratta di fondo rustico, la licenza ha effetto per la fine dell'anno agrario successivo a quello in corso al momento della sua notificazione.

Art. 414.

(Indennizzo al conduttore licenziato).

(Art. 1599 e 1601 cod. civ.).

Se nel contratto di locazione è stata convenuta la facoltà di scioglimento anticipato del contratto in caso di alienazione della cosa locata, al conduttore licenziato non spetta alcuna indennità salvo patto contrario.

Se invece il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perchè il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento volontario egli ha diritto al risarcimento dei danni verso il locatore.

Art. 415.

(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).

(Art. 1602 cod. civ.).

Il compratore con patto di riscatto non può licenziare il conduttore fino a che, con lo spirare del termine fissato per il riscatto, il suo acquisto non divenga irrevocabile.

Art. 416.

*(Opponibilità delle anticipazioni
e delle cessioni del prezzo della locazione).*

(Art. 1597 cod. civ.; art. 687 cod. proc. civ.).

Il pagamento anticipato o la cessione del prezzo della locazione non ancora scaduto può opporsi al terzo acquirente della cosa locata solamente se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento.

Se l'anticipazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta può essere opposta soltanto nei limiti del triennio in corso al giorno del trasferimento.

In caso di vendita forzata, l'anticipazione non trascritta, anche se inferiore al triennio, è opponibile all'aggiudicatario soltanto se eseguita in conformità della consuetudine locale. La cessione, non trascritta, anche se inferiore al triennio, cessa di avere effetto dal pignoramento.

Art. 417.*(Estinzione del diritto del locatore).**(Art. 1528, comma 2° e 1976 cod. civ.).*

Quando viene meno il diritto del locatore, anche se con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse che abbiano data certa sono mantenute purchè siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Art. 418.*(Morte di una delle parti).**(Art. 1596 cod. civ.).*

La locazione non si scioglie per la morte del locatore nè per quella del conduttore, salvo quanto è disposto nell'art. 426.

SEZIONE II. — Della locazione di fondi urbani.**Art. 419.***(Durata massima della locazione di case per abitazione).**(Art. 1571, 2° comma, cod. civ.).*

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Art. 420.*(Cautele obbligatorie per assicurare il pagamento della pigione).**(Art. 1603 cod. civ.).*

Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non dà altre cautele idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Art. 421.*(Piccole riparazioni a carico dell'inquilino).**(Art. 1604 e 1605 cod. civ.).*

Le riparazioni di piccola manutenzione che a norma dell'art. 383 devono essere eseguite dall'inquilino a sue

spese sono quelle riferibili a deteriorazioni prodotte dall'uso e non dipendenti da colpa del locatore, da vetustà o da caso fortuito.

Salvo patto contrario le suddette riparazioni sono determinate dalla consuetudine locale.

Art. 422.

(Spurgo di pozzi e di latrine).
(Art. 1606 cod. civ.).

Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Art. 423.

(Incendio di casa abitata da più inquilini).
(Art. 1590 cod. civ.).

Se trattasi di casa divisa in parti ed occupata da diversi inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio, in proporzione del valore della parte occupata.

Se nella casa abita anche il locatore si detrae dall'indennizzo una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

Art. 424.

(Recesso convenzionale del locatore).
(Art. 1613 cod. civ.).

Se il locatore si è riservata nel contratto di locazione la facoltà di recedere dal contratto per abitare nella casa locata, per esercitare tale diritto egli deve intimare licenza motivata nel termine preventivo fissato dagli usi locali.

Art. 425.

(Facoltà di recesso dei funzionari ed impiegati pubblici).

I funzionari e gli impiegati militari e civili dello Stato, del Partito Nazionale Fascista e di altri enti pubblici, i ministri del culto soggetti a trasferimento da un comune ad un altro, possono, nel caso di trasferimento, recedere dal contratto.

L'esercizio di tale facoltà si attua mercè notificazione di licenza motivata ed il recesso non ha effetto che dal secondo mese successivo a quello in corso al momento della notificazione della licenza.

Art. 426.*(Morte di una delle parti).**(Art. 1596 cod. civ.).*

Nel caso di morte del conduttore, se la locazione deve ancora durare per oltre un anno e nel contratto è vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte del conduttore.

Il recesso deve essere esercitato mediante licenza con termine preventivo non inferiore a tre mesi.

Il locatore può evitare lo scioglimento autorizzando la sublocazione non oltre quindici giorni dopo la notificazione della licenza.

SEZIONE III. — Della locazione di fondi rustici.**Art. 427.***(Durata massima della locazione).**(Art. 1571 cod. civ.).*

La locazione di un fondo rustico non può stipularsi per un periodo di tempo eccedente i trenta anni, anche se si tratti di fondi incolti, salvo il caso di fondi destinati al rimboschimento, nel qual caso può essere stipulata per un termine massimo di novantanove anni.

Art. 428.*(Locazione senza determinazione di tempo).**(Art. 1622 cod. civ.).*

La locazione di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatta per il tempo che è necessario affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo.

Se per la natura del fondo e per il genere delle colture praticate, la produzione del fondo stesso è diversa nei singoli anni, così da doversi far luogo ad una rotazione di colture, la locazione si reputa stipulata per il tempo necessario affinchè l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di rotazione delle colture.

Sono salve le diverse disposizioni delle norme collettive e degli usi locali.

Art. 429.

*(Locazioni a misura o con indicazioni della misura).**(Art. 1614 cod. civ.).*

Per le locazioni fatte a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, si farà luogo, nel caso di eccesso o di difetto della medesima, ad un aumento o ad una diminuzione proporzionale del fitto, secondo le regole stabilite nel capo della vendita.

Art. 430.

(Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale).

Se in conseguenza di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorità attinente alle modalità della gestione agricola viene ad essere notevolmente modificato il rapporto contrattuale, in modo che le parti ne risentano rispettivamente un danno od un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto, secondo le circostanze.

Art. 431.

(Miglioramenti).

Qualora uno dei contraenti intenda compiere dei miglioramenti sul fondo e l'altro vi si opponga, può farsi autorizzare ad eseguirli dal giudice, che, sentito il parere dell'ispettorato agrario provinciale, e le parti in contraddittorio, decide tenendo conto dell'utilità dei miglioramenti, anche in relazione al preventivo di spesa.

Quando i miglioramenti sono proposti dal conduttore, il locatore deve dichiarare se intende compierli a sue spese. In ogni caso il giudice deve fissare un congruo termine per la loro esecuzione.

La parte che non esegue i miglioramenti ha diritto di controllare che vengano effettuati in conformità del progetto autorizzato dal giudice.

Il locatore che abbia eseguito i miglioramenti ha diritto ad un aumento del fitto proporzionato all'aumento del reddito. Il conduttore che li abbia eseguiti ha di-

ritto al rimborso nella misura dell'aumento di valore del fondo accertato nel momento della fine della locazione, diminuito del quarto. Il rimborso non potrà superare il decimo della somma dei fitti dovuti per la durata della locazione successiva al compimento dei miglioramenti.

Il pagamento della somma a titolo di rimborso potrà essere ratizzato dal giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore.

Le disposizioni che precedono non possono essere derogate da norme collettive o da private pattuizioni.

Art. 432.

(Perdita fortuita dei frutti).

(Art. 1617 cod. civ.).

Se la locazione è fatta per più anni, e durante la stessa la totalità o almeno la metà del raccolto di un anno perisce per caso fortuito, il conduttore può domandare una riduzione del fitto, eccetto che trovi compenso nei precedenti raccolti.

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione sarà determinata alla fine della locazione, fatto il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Frattanto il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto.

La riduzione non potrà eccedere la metà del fitto.

In ogni caso si dovrà tener conto degli indennizzi che il conduttore abbia conseguito in relazione alla perdita sofferta.

Art. 433.

(Perdita dei frutti nelle locazioni annuali).

(Art. 1618 cod. civ.).

Se la locazione è per un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di più della metà dei frutti, il conduttore potrà essere esonerato da una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Art. 434.*(Accollo di casi fortuiti).**(Art. 1620 e 1621 cod. civ.).*

Il conduttore può con espressa stipulazione assoggettarsi ai casi fortuiti ordinari, quali la grandine, il fulmine, la gelata.

La stipulazione per i fortuiti straordinari, quali il terremoto o la guerra o l'inondazione alla quale i luoghi non siano d'ordinario soggetti, è nulla.

Art. 435.*(Espropriazione per pubblica utilità).*

In caso di espropriazione per pubblica utilità del fondo locato, fermo il disposto degli articoli 261 e 263, il conduttore ha diritto di ottenere dal locatore quella parte di indennità che l'ente espropriante versa a titolo di risarcimento per i frutti non percetti o per il mancato raccolto.

Art. 436.*(Inadempimenti dell'affittuario).**(Art. 1615 cod. civ.).*

Se l'affittuario di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione, se non lo coltiva con la dovuta diligenza, se impiega il fondo locato ad uso diverso da quello cui era destinato o fu destinato per contratto o per provvedimento dell'autorità, o se non esegue i patti della locazione in guisa che ne derivi danno al locatore, questi può chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 437.*(Diritto di ispezione del locatore).*

Il locatore può in qualunque tempo esaminare o far esaminare a mezzo di persona di sua fiducia, anche mediante accessi in luogo, se vengono osservati tutti gli obblighi che incombono a termini del contratto.

Art. 438.

(*Canone di affitto*).

Il canone di affitto può essere pattuito in danaro od in natura, o parte in danaro e parte in natura.

Art. 439.

(*Scorte morte*).

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo locato, consegnate all'affittuario all'inizio della locazione con determinazione della qualità e quantità, devono essere, anche se stimate, restituite al locatore alla fine della locazione nella stessa qualità e quantità. La eccedenza o la deficienza sarà conguagliata in danaro secondo il valore corrente al tempo della riconsegna.

La disposizione del precedente comma si applica anche se all'inizio della locazione l'affittuario ne abbia versato il valore al locatore, salvo in questi l'obbligo di farne restituzione al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte furono consegnate con la sola indicazione del valore, senza determinazione della qualità e della quantità, l'affittuario ne acquista la proprietà e deve in fine della locazione restituire o il valore ricevuto o scorte in natura secondo il prezzo corrente al tempo della riconsegna o parte dell'uno e parte delle altre.

Sono salve le diverse pattuizioni delle parti e le diverse disposizioni delle norme collettive.

Art. 440.

(*Scorte vive*).

(Art. 1665 e 1687 cod. civ.).

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo locato, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano, salvo patti diversi o diverse norme collettive, le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 441.

(*Proprietà del bestiame consegnato*).
(Art. 1688 cod. civ.).

Se il bestiame consegnato all'affittuario è stato determinato con indicazione della specie, della quantità, della qualità e del peso, ancorchè ne sia stata fatta la stima la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre di singoli capi ma deve mantenere costantemente nel fondo la dotazione necessaria.

Art. 442.

(*Rischio del bestiame consegnato*).
(Art. 1688 e 1691 cod. civ.).

Il bestiame è a rischio dell'affittuario dal momento in cui lo ha ricevuto, e la perdita totale o parziale di esso, anche per caso fortuito, ricade interamente a suo danno.

Art. 443.

(*Accrescimenti e frutti del bestiame*).
(Art. 1689 e 1690 cod. civ.).

L'affittuario fa suoi tutti i frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne derivi.

Il letame, però, deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Art. 444.

(*Riconsegne del bestiame*).
(Art. 1692 cod. civ.).

Nel caso previsto dall'art. 441 al termine della locazione l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, qualità, quantità e peso a quello ricevuto, o di uguale valore intrinseco se vi siano differenze di qualità e di quantità nei limiti in cui simili differenze possano ammettersi con riguardo alle esigenze della coltivazione del fondo. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore intrinseco del bestiame, ne sarà fatto conguaglio in danaro fra le parti secondo il valore corrente al tempo della riconsegna.

Sono applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 439 ove ricorrano le ipotesi ivi previste.

Art. 445.

(Cessazione dell'affitto senza determinazione di tempo).
(Art. 1623 cod. civ.).

L'affitto dei fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto con lo spirare del tempo per cui s'intende fatto a norma dell'art. 428.

Art. 446.

(Rinnovazione tacita).
(Art. 1624 cod. civ.).

Se allo spirare dell'affitto dei fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, l'affitto si intende rinnovato a norma dell'art. 407.

Art. 447.

(Obbligazioni preliminari alla riconsegna).

Durante l'ultimo anno della locazione dovranno essere seguite particolari norme colturali che permettano la riconsegna del fondo locato nel medesimo ordinamento produttivo in cui fu consegnato.

Tali norme potranno essere determinate dai capitoli a seconda delle colture e delle esigenze locali.

Art. 448.

(Rapporti fra affittuario cessante e affittuario subentrante).
(Art. 1625 cod. civ.).

L'affittuario che cessa deve dare a quello che gli succede nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti pei lavori dell'anno susseguente; reciprocamente il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti pel consumo dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

Saranno stabilite nei capitoli la superficie di terreno che l'affittuario uscente dovrà mettere a disposizione dell'affittuario subentrante per le necessità della nuova conduzione, nonchè le rispettive epoche di consegna.

In ogni caso si debbono osservare gli usi locali.

CAPO IV.
Della mezzadria.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 449.

(*Definizione*).

(Art. 1647, 1º comma cod. civ.; art. 2 carta della mezzadria).

La mezzadria è il contratto col quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo, al fine di dividerne i frutti.

Art. 450.

(*Mezzadria senza determinazione di tempo*).

(Art. 1664 cod. civ.; art. 5 carta della mezzadria).

La mezzadria per tempo non determinato dalle parti si intende conclusa per la durata di un anno salve diverse disposizioni delle norme collettive, e si rinnova tacitamente di anno in anno se non sia stata notificata disdetta nel modo e nel termine fissati dalle norme collettive o, in mancanza, dalla convenzione o dall'uso locale, e in ogni caso non più tardi di sei mesi prima della scadenza.

Art. 451.

(*Mezzadria con determinazione di tempo*).

(Art. 1651 cod. civ.).

La mezzadria fatta per un tempo determinato non cessa di diritto con lo spirare del termine stabilito.

Se non è notificata disdetta a norma dell'articolo precedente si ha per rinnovata per un termine corrispondente alla mezzadria fatta senza determinazione di tempo.

Art. 452.

(*Diritti ed obblighi del concedente*).

Il concedente conferisce l'uso e il godimento del fondo con gli annessi occorrenti.

A lui spetta la direzione dell'azienda mezzadrale. Può esercitarla personalmente o a mezzo di suoi incaricati. In ogni caso devono osservarsi le norme della buona tecnica agraria.

Art. 453.

(Conferimento delle scorte).

(Art. 1655 e 1656 cod. civ.; art. 8 n. 2 carta della mezzadria).

Le scorie vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro rispettivamente per la metà, salvo diverse disposizioni delle norme collettive o, in mancanza, della convenzione o dell'uso locale.

La stima non produce la perdita della proprietà.

Art. 454.

(Obblighi del mezzadro).

(Art. 1657 cod. civ.; art. 7 carta della mezzadria).

Il mezzadro è tenuto a coltivare il fondo, secondo le direttive del concedente, col lavoro prevalentemente proprio ed è responsabile verso il concedente dell'organizzazione delle attività lavorative necessarie nello interesse della buona produzione.

E' a carico del mezzadro la spesa per la mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del fondo, salvo diverse disposizioni delle norme collettive, o, in mancanza, della convenzione o dell'uso locale.

Art. 455.

(Divieto di subconcessione)

(Art. 1649 cod. civ.).

Il mezzadro non può dare il fondo in mezzadria, nè affidarne la coltivazione ad altri, senza il consenso del concedente.

Art. 456.

(Altri obblighi del mezzadro).

(Art. 1650 cod. civ.).

Il mezzadro deve custodire e conservare il podere e quanto gli venne consegnato dal concedente per la conduzione del fondo, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Egli non può, senza il consenso del concedente, compiere lavori, carreggi o altre prestazioni manuali o col bestiamé a favore di terzi, salvo uso contrario.

Art. 457.

(Spese per la coltivazione).

(Artt. 1657 e 1661 cod. civ.)

Le spese occorrenti per la coltivazione del fondo e per l'esercizio delle industrie accessorie, esclusa la mano d'opera a sensi dell'art. 499, sono a carico del concedente e del mezzadro in ragione della metà.

Il concedente, quando il mezzadro è sfornito di mezzi propri, ha l'obbligo di anticipare, senza interessi, le spese di cui al precedente comma, che si rendono necessarie durante l'annata.

Sono a carico del concedente le spese per le riparazioni locative della casa colonica e delle altre cose di cui egli si serve per l'uso proprio e della famiglia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto dalle norme collettive e, in mancanza, dalla convenzione o dall'uso locale.

Art. 458.

(Frutti del fondo).

(Art. 1661 cod. civ.; art. 16 carta della mezzadria).

I frutti del fondo ed i prodotti delle industrie accessorie e degli allevamenti esercitati in comune nel fondo spettano a ciascuna delle parti in ragione della metà, salvo che sia diversamente disposto dalle norme collettive, dal contratto o dagli usi.

Il mezzadro è custode dei frutti raccolti, e ne ha la proprietà.

Art. 459.

(Raccolta dei frutti).

(Art. 1660 cod. civ.; art. 17 e 18 carta della mezzadria).

Il mezzadro deve dare preavviso al concedente prima d'iniziare la raccolta dei frutti da dividersi, salvo convenzione od uso contrario.

La divisione viene eseguita, salvo diverso accordo, in natura e sul fondo alla presenza delle parti.

Alla vendita dei prodotti che, secondo l'uso, non si dividono in natura provvede il concedente, previa consultazione del mezzadro, e la divisione si effettua sul ricavato, dedotte le spese.

Il concedente ha la preferenza nell'acquisto della parte mezzadrile dei prodotti suscettibili di conservazione o di ulteriore trasformazione. Il prezzo sarà concordato tra le parti con riferimento a quello del mercato.

Art. 460.

(Morte di una delle parti).

(Art. 1653 cod. civ.).

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro le parti possono chiedere lo scioglimento del contratto se nella famiglia di lui o tra gli eredi che con lui coabitano non vi sia persona adatta a sostituirlo, e la mezzadria cessa col finire dell'anno agrario in corso.

Se la morte è avvenuta negli ultimi sei mesi dell'anno, spetta tuttavia ai membri superstiti della famiglia o agli eredi che abitavano con il defunto la facoltà di continuare la mezzadria nell'anno seguente, purchè provvedano ad assicurare la buona coltivazione del fondo.

Nel caso in cui le persone indicate nel comma precedente non coltivino il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia, il concedente può fare coltivare il fondo a proprie spese, prelevandone poi l'importo sulla porzione dei frutti a cui esse avrebbero diritto.

Art. 461.

(Risoluzione del contratto).

(Art. 1652 cod. civ.; art. 6 carta della mezzadria).

Il concedente può chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento, anche nel caso che, per grave malattia del mezzadro o per altri fatti, sia compromessa la regolare coltivazione del fondo.

Ciascuna delle parti ha diritto alla risoluzione per fatti imputabili all'altra, che siano incompatibili con la continuazione dei loro rapporti. In tal caso la risoluzione si verifica dal momento in cui la parte che ne ha diritto notifica all'altra la volontà di valersene.

Art. 462.

(Cessazione del godimento e trasferimento della proprietà del fondo).

(Art. 6 e 28 carta della mezzadria).

La mezzadria non si risolve se viene meno nel concedente la disponibilità del godimento del fondo, ma continua sino alla scadenza dell'anno agrario nei confronti di colui che gli è subentrato, ed anche oltre tale termine, quando questi non abbia disdetto il contratto a norma dell'articolo 495.

In caso di trasferimento della proprietà del fondo, i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro, derivanti dal contratto, trapassano di diritto nell'acquirente semprechè risultino dal libretto colonico. Tale disposizione non si applica in caso di vendita forzata.

Art. 463.

(Libretto colonico).

(Art. 1662 cod. civ.; art. 26 carta della mezzadria).

Le annotazioni delle partite di credito e di debito relative alla mezzadria, di mano in mano fatte dal concedente o dal suo rappresentante sul libretto colonico del concedente e su quello conservato dal mezzadro, con l'indicazione di tempo e di causa, quando sono tra loro corrispondenti, fanno piena prova così a favore come contro ciascuno dei contraenti nei rapporti fra essi, se il mezzadro non ha reclamato entro sessanta giorni dalla data della registrazione.

Non presentandosi dal concedente o dal mezzadro il proprio libretto, perchè andò smarrito o non se ne ebbe cura, si attribuisce piena prova a quello presentato.

Art. 464.*(Saldo del conto colonico).**(Art. 26 carta della mezzadria).*

La firma per accettazione, apposta dalle parti al saldo del conto colonico, importa approvazione consensuale dello stesso.

Art. 465.*(Annotazioni sul libretto colonico).*

Il mezzadro è obbligato a presentare il libretto per le annotazioni e per i saldi annuali e il concedente è obbligato ad eseguirli.

Art. 466.*(Riconsegna delle scorte).**(Art. 32 carta della mezzadria).*

Salvo diverse disposizioni delle norme collettive o della convenzione delle parti e, in mancanza, degli usi locali, la consegna e la riconsegna delle scorte vive e morte dovrà avvenire secondo le norme seguenti:

1° se si tratta di scorte vive, secondo il sistema della qualità, della specie, della quantità e del peso ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il sistema del valore;

2° se si tratta di scorte morte circolanti, per qualità e quantità, valutandone le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato, correnti alla scadenza del contratto;

3° se si tratta di scorte morte fisse, per quantità, specie, qualità e stato d'uso.

Art. 467.*(Rinvio).**(Art. 1654 cod. civ.).*

Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano le norme collettive o, in mancanza, la convenzione delle parti o l'uso locale.

SEZIONE II. — *Della mezzadria con comunione familiare colonica.*

Art. 468.

(Mezzadro quale capo di famiglia colonica).

Se in base alle norme collettive o alle convenzioni o agli usi il concedente contrae il rapporto col mezzadro quale capo di famiglia colonica, si applicano inoltre le disposizioni che seguono.

Art. 469.

(Casa colonica nel fondo mezzadrile).

Il concedente ha l'obbligo di dotare il fondo di una adeguata casa di abitazione ed annessi occorrenti.

Art. 470.

(Attività di lavoro della famiglia mezzadrile).

Il mezzadro è tenuto a coltivare il fondo, oltre che col lavoro proprio, anche con quello della famiglia colonica ed ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la stessa.

Art. 471.

(Garanzie patrimoniali delle obbligazioni del mezzadro).

Le obbligazioni contratte dal capo della famiglia colonica sono garantite dal patrimonio del capo e da quello comune ai componenti della famiglia colonica.

I membri della suddetta famiglia non rispondono col loro patrimonio personale se non in quanto abbiano dato garanzia.

CAPO V.

Della soccida.**Art. 472.***(Definizione).*

(Artt. 1665 e 1666 cod. civ.).

La soccida è un contratto per cui un concedente (soccio maggiore) ed un allevatore (soccio minore) si associano per l'allevamento e la riproduzione di una certa quantità di bestiame da uno di essi o da entrambi conferita, al fine di ripartirne l'accrescimento e gli altri prodotti che ne derivano.

Il soccio minore, a cui è affidato il bestiame, assume l'obbligo di custodirlo, nutrirlo e curarlo.

Art. 473.*(Oggetto del contratto).*

(Artt. 1667 e 1669 cod. civ.).

Qualunque specie di bestiame può essere dato a soccida, purchè sia capace di accrescimento o di produrre utilità economiche.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame può avere alla fine del contratto, in confronto con quello che aveva all'inizio.

Art. 474.*(Norme applicabili).*

(Art. 1668 cod. civ.).

La soccida è disciplinata dalle convenzioni delle parti o dalle consuetudini locali, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni di carattere imperativo che sono contenute negli articoli seguenti.

Art. 475.*(Tipi fondamentali).*

(Art. 1666 cod. civ.).

Vi sono due tipi fondamentali di soccida: la soccida semplice e la soccida per metà.

SEZIONE I. — *Della soccida semplice.*

Art. 476.

(*Apporto del bestiame e stima*).
(Artt. 1669 e 1670 cod. civ.).

Nella soccida semplice il bestiame viene apportato dal solo soccio maggiore.

La stima attribuita al bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccio minore cui il bestiame è affidato.

Il bestiame deve essere stimato con riguardo al numero, alla razza, all'età, alla qualità ed al valore delle bestie. La stima vale a determinare la perdita o il guadagno che risulterà al termine del contratto.

Art. 477.

(*Spese relative al bestiame*).

Le spese per il ricovero, per la custodia, per il nutrimento e per l'allevamento del bestiame sono a carico del soccio minore, salvo diversa convenzione od uso.

Art. 478.

(*Perimento del bestiame e responsabilità*).
(Artt. 1673, 1675 e 1677 cod. civ.).

Il soccio minore, se il bestiame perisce tutto o in parte per caso fortuito, non è tenuto a rispondere della perdita.

E' nullo qualsiasi patto contrario.

Se la perdita, sia totale che parziale del bestiame, avviene invece per colpa del soccio minore, questo è tenuto al risarcimento dei danni verso il soccio maggiore.

Art. 479.

(*Attribuzione dei prodotti e dell'accrescimento*).
(Artt. 1669 e 1676 cod. civ.).

Salvo patto od uso contrario, soltanto il soccio minore profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame. Gli altri prodotti sono divisi a metà.

L'accrescimento, consistente in quanto residua dei parti o nel maggior valore intrinseco del bestiame alla fine del contratto, dopo che il socio maggiore ha reintegrato il suo capitale, è pur diviso a metà.

Art. 480.

(Artt. 1678 e 1680 cod. civ.).
(Disponibilità del bestiame).

Le parti non possono disporre di alcuna bestia della mandria tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, se non di comune accordo.

Se si tratta di animali ovini il socio minore non può dare inizio alla tosatura degli animali stessi senza avere avvertito il socio maggiore.

Art. 481.

(Durata del contratto e necessità di disdetta).
(Art. 1681 cod. civ.).

Salva diversa convenzione delle parti, il contratto ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile di tre in tre anni.

Il contratto non cessa mai di diritto.

La parte che non intende rinnovarlo deve notificare nei modi di legge la disdetta all'altra, entro il termine fissato dalla convenzione delle parti o, in mancanza, dalle consuetudini.

Le parti possono anche chiedere, prima del termine fissato, lo scioglimento del contratto, oltre che per inadempimento, per fatti che siano incompatibili con la continuazione del rapporto fra di esse.

Art. 482.

(Riconsegna del bestiame e divisione dell'accrescimento).
(Art. 1683 cod. civ.).

Al termine del contratto si procede a nuova stima del bestiame.

Il socio maggiore ha diritto di prelevare dalla mandria un complesso di animali che, avuto riguardo al numero, alla razza, all'età ed alla qualità, sia corri-



spondente, per valore intrinseco, a quello consegnato. Il di più si divide secondo le norme contenute nell'art. 479.

Se non vi sono animali sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il socio maggiore prende quelli che rimangono, senza che il socio minore debba concorrere nella perdita.

Art. 483.

(Scioglimento per morte del socio minore).

In mancanza di diversa pattuizione, il contratto si scioglie per la morte del socio minore.

SEZIONE II. — *Della soccida per metà o parziale.*

Art. 484.

(Conferimenti del bestiame ed effetti).

(Art. 1684 cod. civ.).

Nella soccida per metà, il bestiame è conferito a metà, o secondo una diversa misura, da entrambi i contraenti, i quali divengono comproprietari del bestiame per le relative quote.

Art. 485.

(Perdite del bestiame e responsabilità).

(Art. 1684 cod. civ.).

Qualunque perdita del bestiame, sia totale che parziale, dovuta a caso fortuito, è sopportata in comune dalle parti proporzionalmente alla loro quota di apporto del bestiame.

Se la perdita avviene invece per colpa del socio minore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il socio maggiore.

Art. 486.

(Fine del contratto e prelevamenti del capitale).

Al termine del contratto ciascuna delle parti può prelevare dalla mandria animali di ciascuna specie in modo da ottenere un capitale corrispondente per

valore intrinseco a quello conferito da ognuno di essi all'inizio del contratto, avuto riguardo al numero, alla razza, all'età, ed alla qualità. Il di più si divide in proporzione della quota di capitale conferita da ciascun soccio.

Se non vi sono animali sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, vengono divisi, seguendo lo stesso criterio, quelli che rimangono.

Art. 487.

(*Rinvio*).

(Art. 1686 cod. civ.).

In tutto il resto valgono per la soccida a metà le regole dettate per la soccida semplice.

CAPO VI.

Del contratto di lavoro.

SEZIONE I. — *Del contratto di lavoro in generale.*

Art. 488.

(*Definizione*).

(Art. 1 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro è quello per il quale uno dei contraenti si obbliga a prestare mediante retribuzione la propria attività lavorativa in favore ed alle dipendenze dell'altro contraente.

Il contratto di lavoro può sussistere anche quando la prestazione d'attività lavorativa sia accompagnata da piccole forniture di materiali.

Art. 489.

(*Fonti normative*).

(Art. 17 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Quando le disposizioni del presente capo non sono dichiarate derogabili, le norme diverse che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, gli usi o le private convenzioni si osservano solo se nel loro complesso siano più favorevoli al lavoratore.

Art. 490.*(Regolamenti aziendali).*

(Artt. 3 e 17 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

I regolamenti aziendali hanno efficacia entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente anche se non siano accettati espressamente dal lavoratore, purchè siano affissi in modo ben visibile nel luogo del lavoro, e non si tratti di clausole per le quali sia necessaria una distinta approvazione per iscritto, a norma dell'art. 195.

Art. 491.*(Rinuncie e transazioni).*

Le rinuncie e le transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dal rapporto di lavoro, anche se intervengono posteriormente alla cessazione del rapporto, sono annullabili se sono state fatte dal lavoratore senza l'assistenza della propria associazione professionale.

Art. 492.*(Contratto di lavoro avventizio).*

L'assunzione del lavoratore a titolo provvisorio deve corrispondere ad una reale esigenza del datore di lavoro; in mancanza l'assunzione si reputa definitiva.

Al lavoratore avventizio non si applicano le norme relative al licenziamento e alle indennità.

Se l'avventizio continua a prestare la sua attività dopo che siano cessate le circostanze che ne hanno giustificato l'assunzione, questa diviene definitiva e a tempo indeterminato.

Art. 493.*(Patto di prova).*

(Art. 3 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

L'assunzione con patto di prova o la proroga di questa deve risultare per iscritto; in mancanza il patto è nullo.

In nessun caso la durata del periodo di prova può essere superiore a sei mesi.

Art. 494.

(Risoluzione del contratto durante la prova).

(Art. 4 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825;
dich. XX della Carta del lavoro).

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso, e il lavoratore ha, in tal caso, solo il diritto alla retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

Art. 495.

(Attività del lavoratore diversa dalla convenzionale).

Nel caso in cui il lavoratore esplica un'attività diversa da quella determinata dal contratto o da quella indicata nei documenti di lavoro, al lavoratore sarà dovuto il trattamento corrispondente all'attività effettivamente svolta solo se ciò risulta a lui più vantaggioso.

Art. 496.

(Durata del contratto di lavoro).

(Art. 1628 cod. civ.;

art. 1 cpv. e 4 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro si reputa convenuto a tempo indeterminato se il termine non risulta da uno scritto e se la sua apposizione non è giustificata dalla specialità del rapporto ed appare fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di lavoro è stato convenuto per un termine superiore ai dieci anni, il lavoratore ha diritto di risolverlo dopo trascorsi dieci anni, mediante il preavviso di cui all'art. 509.

Art. 497.

(Retribuzione).

(Art. 5 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Nel caso in cui il contratto non determina l'ammontare della retribuzione e questa non è stabilita dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro,

si presume che le parti si siano riferite alla retribuzione usuale o in mancanza a quella che sarà determinata dal giudice.

Nel determinare la retribuzione il giudice deve aver riguardo alle tariffe esistenti per attività di lavoro affini e in ogni caso all'equità.

Art. 498.

(Forme particolari di retribuzione).

(Art. 5 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

In mancanza di diversa disposizione o di diversa pattuizione scritta, al lavoratore retribuito in tutto o in parte con provvigioni, è dovuta la provvigione sugli affari da lui trattati e conclusi nella misura in uso per il corrispondente ramo di affari.

Qualora il lavoratore sia retribuito con partecipazione agli utili, la percentuale dovuta, salve diverse convenzioni o disposizioni, deve conteggiarsi sugli utili netti della gestione.

Art. 499.

(Pagamento della retribuzione).

(Art. 5 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

La retribuzione, in mancanza di patto espresso, deve essere corrisposta nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

Art. 500.

(Obblighi del datore di lavoro circa la salute e la incolumità del lavoratore).

(Art. 6 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il datore di lavoro, oltre a quanto è prescritto dalle leggi speciali e dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, è tenuto ad adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si ravvisano necessarie a garanzia dell'incolumità e della salute del lavoratore. Nel caso di mestieri insalubri deve procedere all'accertamento iniziale e periodico delle condizioni di salute del lavoratore.

Quando il lavoratore ha diritto al vitto o all'alloggio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie a garantirne la sanità e la salubrità.

Art. 501.

(Periodo di riposo).

(Art. 7 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825;
dich. XV e XVI della Carta del lavoro).

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale secondo le norme previste dalle leggi speciali o secondo quelle relative alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro.

Dopo un anno di ininterrotto servizio, il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo retribuito, di regola continuativo, nell'epoca che sarà stabilita dal datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell'azienda e tenuto conto anche degli interessi del lavoratore, nei modi e per la durata stabiliti dalle norme collettive o, in mancanza, dagli usi.

Art. 502.

(Luogo del lavoro).

Se non esistono disposizioni o patti contrari, il datore di lavoro può trasferire il lavoratore in una sede diversa da quella in cui questi presta la sua attività. Se però il trasferimento non è giustificato da reale esigenza dell'azienda o da ragioni disciplinari, il lavoratore può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 511 penultimo comma.

In ogni caso le spese di trasferimento sono a carico del datore di lavoro.

Art. 503.

(Diligenza del lavoratore).

Il lavoratore deve eseguire il lavoro promesso con la diligenza richiesta dalla natura del medesimo, avuto riguardo al grado dell'istruzione e delle cognizioni tecniche richieste dal lavoro.

In ogni caso deve tenersi in considerazione il dovere del lavoratore di collaborare con il datore di lavoro nell'interesse della sua azienda e nel superiore interesse della produzione nazionale.

Art. 504.

(Disciplina del lavoratore e rispetto della sua personalità).

Il lavoratore deve mantenere verso il datore di lavoro e i suoi preposti, un comportamento consono ai doveri di subordinazione gerarchica.

Il datore di lavoro deve, a sua volta, rispettare la personalità del lavoratore.

Art. 505.

(Obbligo di fedeltà).

(Art. 8 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Salvo i maggiori obblighi previsti dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, il lavoratore deve astenersi dal trattare per conto proprio o di terzi affari in concorrenza con il datore di lavoro, e non deve fare uso, in modo pregiudizievole agli interessi di questo, di notizie attinenti all'organizzazione o ai metodi o al sistema del lavoro di lui.

Art. 506.

(Potere disciplinare del datore di lavoro).

(Dich. XIX della Carta del lavoro).

Per le infrazioni commesse dai lavoratori dell'azienda, il datore di lavoro, in conformità delle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, dei regolamenti aziendali o dei contratti individuali, può applicare sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni stesse.

Le sanzioni disciplinari sono: la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il trasferimento di sede.

Art. 507.*(Sospensione del contratto di lavoro).*(Art. 6 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825;
dich. XIX della Carta del lavoro).

Il contratto di lavoro, in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di puerperio o di richiamo alle armi è sospeso per la durata determinata dalle leggi speciali, dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, o, in mancanza, dall'uso.

Durante la sospensione, il lavoratore ha diritto alla retribuzione nella misura e per il tempo determinato dalle leggi speciali o dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, con deduzione di quanto abbia diritto di percepire per atti di previdenza volontariamente compiuti dal datore di lavoro.

Art. 508.*(Cessazione di diritto).*

(Art. 6 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro cessa di diritto nel caso di chiamata alle armi del lavoratore per adempiere agli obblighi di leva; ed in tal caso questi ha diritto ad una indennità nella misura determinata dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o in mancanza dagli usi.

Il contratto cessa parimenti nel caso in cui, trascorso il periodo massimo di sospensione del contratto a norma del primo comma dell'art. 507 perduri la causa che ha dato luogo alla sospensione. Nel caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio il lavoratore ha tuttavia diritto alle indennità di cui agli articoli 509 e 513.

Art. 509.*(Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato).*

(Artt. 10 e 17 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825;

art. 11 legge 22 marzo 1934, n. 653).

Salvo disposizioni contrarie della legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il contraente che vuole recedere deve dare il preavviso nel termine stabilito dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o in mancanza dagli usi.

In difetto di preavviso egli deve corrispondere all'altro contraente una indennità equivalente all'importo della retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Art. 510.

(Cessazione del contratto di lavoro per giusti motivi).

Se concorrono giusti motivi ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso e, se si tratti di contratto a termine, anche prima della sua scadenza.

Art. 511.

(Giusti motivi di cessazione del contratto di lavoro).

(Artt. 9 e 14 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Sono giusti motivi di risoluzione da parte del datore di lavoro:

1° il caso fortuito che importi la definitiva cessazione o riduzione dell'attività del datore di lavoro e renda impossibile la ulteriore prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;

2° la inosservanza dell'obbligo di fedeltà;

3° le infrazioni del lavoratore specificatamente previste come giusto motivo di risoluzione dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro;

4° in genere ogni altra mancanza del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Il lavoratore può recedere dal contratto senza preavviso quando vi è costretto dall'ingiustificato comportamento del datore di lavoro, salvo il suo diritto alle indennità di cui agli articoli 509 e 513.

Non costituisce giusto motivo di risoluzione il fallimento o la liquidazione coattiva dell'azienda.

Art. 512.

(Cessione dell'azienda).

(Art. 11 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825;
dich. XVIII della Carta del lavoro).

La cessione dell'azienda non costituisce giusto motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Questo continua con il cessionario, se il cedente non abbia dato disdetta, e il lavoratore conserva verso il cessionario i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla cessione.

Salvo che le norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro non dispongano diversamente, il cessionario è tenuto verso il lavoratore per tutti i crediti che quest'ultimo aveva verso il cedente al tempo della cessione in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che hanno causa nella disdetta fatta dal cedente, semprechè il cessionario ne abbia avuto conoscenza all'atto della cessione o i crediti risultino dai libri dell'azienda cedente.

Art. 513.

(Indennità di anzianità).

(Artt. 6 e 10 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825;
dich. XVII della Carta del lavoro).

In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato è dovuta al lavoratore una indennità proporzionale agli anni di servizio prestato, salvo che la cessazione del contratto non avvenga per uno dei motivi previsti nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 511 o per recesso ingiustificato da parte del lavoratore.

L'ammontare di detta indennità è stabilito dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o in mancanza dagli usi.

Salva disposizione contraria, il datore di lavoro ha facoltà di dedurre dalla detta indennità quanto abbia erogato per atti di previdenza da lui volontariamente compiuti a favore del lavoratore.

Ove esistano conti di previdenza, questi devono liquidarsi al lavoratore, per la quota da lui versata, anche nel caso di dimissioni ingiustificate o di licenziamento per sua colpa.

Art. 514.

(*Computo delle indennità di preavviso e di anzianità*).

(Art. 10 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Ai fini delle indennità di cui agli artt. 509 e 513 l'anzianità del lavoratore deve computarsi tenendó conto del servizio prestato durante il periodo di prova e del periodo di sospensione di cui all'art. 507.

Le indennità stesse devono calcolarsi computando ogni compenso di carattere continuativo e di ammon-tare determinato, le provvigioni, i premi di produzione, nonchè le partecipazioni agli utili.

Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se il lavoratore sia in servizio da meno di tre anni, sulla media degli anni da lui passati in servizio. Uguale computo deve farsi nel caso di retribuzione a cottimo.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuti al lavoratore.

Art. 515.

(*Certificato di lavoro*).

All'atto della cessazione del contratto il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un certificato con la indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle sue dipendenze e della natura del lavoro prestato.

Il certificato dovrà altresì attestare, a richiesta del lavoratore, la condotta tenuta e le attitudini dimostrate durante il periodo contrattuale.

Del rilascio del certificato sarà fatta menzione sul libretto di lavoro previsto dalla legge speciale.

Art. 516.

(*Rinnovazione tacita*).

Se allo scadere del termine del contratto o del preavviso, il lavoratore continua a prestare la sua attività, il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato se non consti una volontà contraria.

Art. 517.

(Indennità in caso di morte del lavoratore).

(Art. 13 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825;
dich. XVII della Carta del lavoro).

In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro deve corrispondere al coniuge del lavoratore che non sia separato legalmente per colpa propria, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado già viventi a carico del lavoratore nonchè ai figli anche se non viventi a carico, l'indennità di cui all'art. 513 salva la deduzione ammessa nel penultimo capoverso dello stesso articolo.

La ripartizione di questa indennità, in mancanza di accordo fra gli aventi diritto, è fatta dal giudice secondo il bisogno di ciascuno di costoro, e tenendo conto delle eventuali indicazioni lasciate al riguardo per iscritto dal lavoratore. In mancanza del coniuge o di persone viventi a carico, l'indennità è attribuita secondo le regole della successione legittima agli eredi, esclusi i parenti collaterali dopo il secondo grado.

E nullo ogni patto convenuto con il lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità suddetta.

Art. 518.

(Patti di non concorrenza).

(Art. 8 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Fermi i divieti sanciti dalle disposizioni sulla repressione della concorrenza sleale, il datore di lavoro non può, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, restringere per ragioni di concorrenza la ulteriore attività del lavoratore se non contro corrispettivo, entro convenienti limiti di oggetto e di luogo e per un periodo non superiore a tre anni.

Tale disposizione si applica anche alla prestazione che il lavoratore deve esplicare alle dipendenze altrui o come socio di concorrenti.

Le clausole restrittive devono risultare da atto scritto.

Art. 519.*(Istituzioni di previdenza).**(Art. 19 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).*

Il patrimonio delle istituzioni di previdenza a favore di lavoratori sarà amministrato a parte e rimane assegnato ai fini cui è destinato, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro.

Art. 520.*(Prestazioni di fatto con violazione di legge).*

Ancorchè il contratto sia nullo, il datore di lavoro è obbligato a tutte le conseguenze del rapporto di fatto, come se il contratto fosse valido, salvo che la nullità derivi da causa illecita.

Il lavoratore ha diritto a retribuzione anche per il lavoro prestato in violazione di norme proibitive poste a sua tutela.

Art. 521.*(Contratti di lavoro degli enti pubblici).*

Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai dipendenti di amministrazioni e di enti pubblici il cui rapporto di lavoro non sia diversamente regolato da leggi o da regolamenti generali o speciali.

SEZIONE II. -- Del contratto di tirocinio.**Art. 522.***(Definizione).**(Art. 1 r. d. 21 settembre 1938, n. 1906).*

Il contratto di tirocinio è quello per il quale il datore di lavoro assume un apprendista con lo scopo di insegnargli un'arte o un mestiere o di fargli acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato.

Si osservano per tale contratto le norme relative al contratto di lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto, con le norme della presente sezione e con le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 523.

(Durata del contratto).

Il periodo di tirocinio è determinato dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro; ma in ogni caso non può superare i cinque anni, tenuto conto dei periodi di tirocinio compiuti presso altre aziende dello stesso tipo.

Art. 524.

(Retribuzione dell'apprendista).

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 525.

(Istruzione professionale).

Il datore di lavoro deve concedere all'apprendista i permessi necessari perchè questi possa frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori e deve destinare l'apprendista solo ai lavori che siano attinenti all'arte o al mestiere cui si riferisce il tirocinio.

Art. 526.

(Attestato di abilitazione).

Alla fine del contratto l'apprendista ha diritto di ottenere, sul proprio libretto di lavoro, un attestato del grado di abilitazione raggiunto.

SEZIONE III. — *Del contratto di lavoro domestico.*

Art. 527.

(Definizione).

Il contratto di lavoro domestico è quello per il quale il datore di lavoro assume alle proprie dipendenze il lavoratore per determinati servizi inerenti alle esigenze della vita domestica.

Tale contratto è regolato dalle norme della presente sezione, dagli usi del luogo ove il lavoro si svolge, e in mancanza dalle norme relative al contratto di lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Art. 528.

(Patto di prova).

Nel contratto di lavoro domestico il patto di prova deve ritenersi presunto per i primi otto giorni di lavoro, anche quando le parti non lo hanno espressamente convenuto.

Art. 529.

(Obblighi del datore di lavoro).

Il datore di lavoro, salvo patto contrario, è obbligato a fornire al lavoratore il vitto e l'alloggio.

Egli deve provvedere alla cura e all'assistenza medica del lavoratore per le infermità di breve durata che il lavoratore non si sia procurato per grave sua colpa e che, per la loro gravità o natura, non richiedono il ricovero in ospedale.

Art. 530.

(Preavviso).

Nel caso di licenziamento per volontà del datore di lavoro è dovuto al lavoratore il preavviso nei termini d'uso, ovvero una somma pari alla retribuzione salariale corrispondente al periodo di preavviso.

Lo stesso diritto compete al datore di lavoro in caso di cessazione dal servizio per volontà del lavoratore.

Non è dovuta indennità di anzianità.

Del contratto di appalto.**Art. 531.***(Definizione).*

(Art. 1627 n. 3 cod. civ.).

Il contratto di appalto è quello per il quale uno dei contraenti assume, con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera contro un corrispettivo che l'altro si obbliga di pagare.

Art. 532.*(Esecuzione personale dell'opera).*

L'appaltatore non è tenuto ad eseguire personalmente l'opera se ciò non sia richiesto dalla volontà delle parti o dalla natura dell'opera.

Egli però non può dare in subappalto la esecuzione di tutta o di parte dell'opera promessa se non è stato autorizzato dal committente.

Art. 533.*(Determinazione del corrispettivo).*

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarlo, esso sarà calcolato con riferimento alle tariffe, se esistono, o agli usi e, in mancanza, sarà determinato dal giudice.

Art. 534.*(Fornitura della materia).*

(Art. 1634 cod. civ.).

La materia che sia necessaria al compimento dell'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Tuttavia il contratto avente per oggetto l'esecuzione di un'opera con materia fornita dall'artefice vale vendita se le parti hanno avuto prevalentemente in considerazione la prestazione della materia.

Art. 535.

(Variazioni concordate del progetto).

(Art. 1640 cod. civ.).

L'appaltatore non può variare le modalità convenute dell'opera se il committente non lo ha autorizzato nella stessa forma usata nella conclusione del contratto.

Ancorchè le modificazioni siano state autorizzate, l'appaltatore, ove il prezzo dell'intera opera sia stato globalmente determinato, non ha diritto ad alcun compenso per le variazioni o per le aggiunte se il prezzo di queste non sia stato concordato.

Art. 536.

(Variazioni necessarie del progetto).

Se per l'esecuzione dell'opera sia necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordino, spetta al giudice di determinare le variazioni da apportarsi e le corrispondenti variazioni del prezzo.

Se le variazioni sono state richieste dall'appaltatore, il committente può recedere dal contratto mediante il pagamento di una equa indennità.

Se le variazioni sono state richieste dal committente, l'appaltatore può recedere dal contratto quando le variazioni superano di un sesto il prezzo complessivo e ha diritto, se del caso, a una equa indennità.

Art. 537.

(Verifica nel corso di esecuzione dell'opera).

Il committente ha diritto di verificare lo stato dei lavori anche mediante perizie a proprie spese.

Quando nel corso dei lavori si accerta che l'esecuzione dell'opera non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni, trascorso il quale inutilmente, il committente può chiedere la risoluzione del contratto con il risarcimento dei danni.

L'appaltatore è tenuto a dare immediatamente avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, che sono scoperti durante l'esecuzione dell'opera, e che possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 539.

(Verifica e pagamento dell'opera).

(Art. 1638 cod. civ.).

Salva convenzione od uso contrario l'appaltatore non ha diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo prima che l'opera sia verificata ed accettata dal committente o prima che sia consegnata se la verifica e l'accettazione sono già avvenute.

La verifica deve essere compiuta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente omette di procedere alla verifica senza giusti motivi, o, avendola eseguita, omette di comunicare il risultato entro un breve termine, l'opera deve considerarsi come accettata.

Se si tratta di opera da eseguirsi per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica sia fatta per le singole partite già compiute. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. Tale pagamento fa presumere l'accettazione della parte pagata, ma non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Art. 540.

(Responsabilità dell'appaltatore).

L'accettazione dell'opera, espressa o tacita, libera l'appaltatore dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera se all'atto dell'accettazione questi furono conosciuti dal committente o erano facilmente riconoscibili, sempre che non siano stati fraudolentemente dissimulati dall'appaltatore.

Per le difformità e per i vizi, quando sono occulti, il committente è tenuto, a pena di decadenza, a denunziarli all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto la difformità o il vizio o se li ha fraudolentemente dissimulati.

L'azione di responsabilità contro l'appaltatore si prescrive in un anno dal giorno della consegna dell'opera, ma può essere sempre opposta in via di eccezione se entro l'anno il committente ha tempestivamente denunziato la difformità o il vizio.

Art. 541.

(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).

Quando però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta all'uso cui è destinata, il committente può rifiutare l'opera e chiedere, se l'appaltatore è in colpa, il risarcimento dei danni.

Il committente ha diritto di chiedere che la difformità o il vizio sia eliminato a spese dell'appaltatore oppure di chiedere una proporzionata diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento dei danni nel caso di colpa dell'appaltatore.

Art. 542.

(Rovina e difetti di opere immobili).

(Art. 1639 cod. civ.).

Quando si tratta di edifici o di altre opere immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per vizio della costruzione, rovina in tutto o in parte, o presenta grave pericolo di rovina o infine si manifestano gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denuncia entro un anno della scoperta.

L'azione si prescrive entro un anno dalla denuncia.

Art. 543.*(Responsabilità dei subappaltatori).*

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare la denuncia ricevuta entro sessanta giorni.

Art. 544.*(Scioglimento anticipato del contratto).**(Art. 1641 cod. civ.).*

Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne l'appaltatore di tutte le spese, di tutti i lavori eseguiti e di ciò che questi avrebbe potuto guadagnare nella impresa.

Art. 545.*(Impossibilità di esecuzione dell'opera).*

Se il contratto si scioglie perchè la esecuzione dell'opera è divenuta impossibile per un fatto di cui nessuna delle parti deve rispondere, il committente, nei limiti in cui è per lui utile la parte dell'opera già compiuta, deve rimborsarne il valore in ragione del prezzo pattuito.

Art. 546.*(Perimento o deteriorazione della cosa).**(Artt. 1635, 1636 e 1637 cod. civ.).*

Se l'opera perisce o è deteriorata prima che essa sia consegnata o prima che il committente sia in mora a riceverla, per un fatto di cui nessuna delle parti deve rispondere, la perdita o la deteriorazione è a carico dell'appaltatore se questi ha fornito la materia.

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera sono a carico suo, per quanto riguarda la materia, e l'appaltatore perde in tutto o in parte il diritto al prezzo, se la perdita o la deteriorazione avviene prima della consegna o prima che il committente sia costituito in mora a ricevere.

Art. 547.

*(Morte dell'appaltatore).**(Art. 1642 cod. civ.).*

Il contratto di appalto non si scioglie con la morte dell'appaltatore se la considerazione della sua persona non è stata motivo determinante del contratto. Tuttavia ciascuno dei contraenti può sempre recedere dal contratto quando concorrono gravi motivi.

Art. 548.

*(Obblighi degli eredi dell'appaltatore).**(Art. 1643 cod. civ.).*

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi, in ragione del prezzo pattuito, il valore delle opere eseguite e le spese già fatte per l'esecuzione del rimanente, ma soltanto se quelle opere e quelle spese siano utili per il committente e nei limiti di tale utilità.

Il committente ha, a sua volta, il diritto di domandare la consegna, contro una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le disposizioni che proteggono la proprietà artistica e letteraria.

Art. 549.

*(Diritti verso il committente degli ausiliari dell'appaltatore)**(Art. 1645 cod. civ.).*

Coloro che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione dell'opera data in appalto hanno, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, azione diretta contro il committente fino a concorrenza del debito che questi ha verso l'appaltatore nel momento in cui promuovono la loro azione.

Art. 550.

(Rapporti innominati di locazione d'opera).

I rapporti che hanno per oggetto la prestazione del risultato di una determinata attività esercitata a rischio del debitore e senza vincoli di subordinazione

verso il creditore sono regolati dalle norme stabilite per quelli di natura analoga che hanno una particolare disciplina, in quanto applicabili, e dalle norme generali che formano oggetto del primo e secondo titolo di questo libro.

CAPO VIII.

Del contratto di società.

SEZIONE I. -- *Disposizioni generali.*

Art. 551.

(Definizione).

(Artt. 1697 e 1698 cod. civ.).

Il contratto di società è quel contratto con cui due o più persone si obbligano reciprocamente a perseguire un determinato scopo economico nell'interesse comune, contribuendo ciascuno ai mezzi necessari per realizzarlo.

Art. 552.

(Comunione convenzionale al solo scopo di godimento comune di qualche cosa).

Il contratto con cui due persone si obbligano a mantenere in comunione qualche cosa, o di acquistare qualche cosa in comunione, al solo scopo di averne in comune il godimento, è regolato dalle norme nella comunione e da quelle del titolo IV del libro delle successioni e delle donazioni. Solamente dove queste norme non dispongono, si applicano le norme del presente capo in quanto siano compatibili con l'oggetto di tale contratto.

Art. 553.

(Forma del contratto di società).

Salvo quanto è prescritto nell'art. 217, n. 6, il contratto di società non è soggetto ad altre prescrizioni di forma che non siano quelle stabilite per i trasferimenti di proprietà o di diritti reali che costituiscono oggetto dei singoli conferimenti dei soci.

SEZIONE II. — *Dei rapporti fra i soci.*

Art. 554.

(Obbligazioni reciproche dei soci per i conferimenti).

I soci non sono tenuti ad aumentare i conferimenti dovuti in virtù del contratto sociale, nè a reintegrarli qualora l'oggetto dei medesimi perisca o si deteriori.

Tuttavia, se la società ha per oggetto il compimento di un determinato affare o l'esercizio di una determinata industria, e non sono determinati i conferimenti dei singoli soci, questi sono tenuti a conferire tutto ciò che è necessario per il compimento dell'affare o per l'esercizio della industria. In questo caso si presume che i conferimenti dei singoli soci debbano essere uguali, se il contratto non determina una diversa proporzione fra i medesimi.

Art. 555.

*(Effetti dei conferimenti e costituzione del patrimonio sociale).**(Art. 1715 cod. civ.; art. 82 cod. comm.).*

Le cose che i soci conferiscono, in mancanza di patto contrario, si presumono conferite in proprietà. Il trasferimento della proprietà e dei rischi, come pure la garanzia dovuta dal socio che conferisce la proprietà delle cose, sono regolati dalle norme della vendita.

Appartengono altresì al patrimonio sociale i frutti delle cose di cui sia stato conferito il godimento, e tutti gli utili e gli acquisti che siano conseguiti mediante l'attività dei soci a norma del contratto.

Il rischio delle cose conferite in semplice godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme della locazione.

Art. 556.

*(Conferimento di crediti).**(Art. 80 cod. comm.).*

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.

Art. 557.

(Obbligazioni dei soci riguardo alle cose sociali).

(Art. 1710 comma 2º, 1723 nn. 2 e 4 cod. civ.).

I singoli soci non possono, senza il consenso degli altri, servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per proprio uso particolare.

Se dispongono per proprio conto di danaro sociale, sono tenuti a pagarne gli interessi legali dal giorno in cui ne hanno fatto uso, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 558.

(Obbligo dei soci di non recar danno alla società per procurare a sè un vantaggio).

(Art. 112 cod. comm.).

I soci non possono compiere per proprio conto o per conto di altri alcun atto che possa recar danno alla società.

Art. 559.

(Non compensabilità fra danni e utili).

(Art. 1714 cod. civ.).

Il socio non può compensare i danni di cui sia tenuto a rispondere verso la società con gli utili che con la propria attività abbia procurati a questa.

Art. 560.

(Amministrazione spettante a tutti i soci disgiuntamente).

(Art. 1723 n. 1 cod. civ.).

In mancanza di patto speciale, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Ogni socio ha diritto di opporsi alla operazione che altri voglia compiere, prima che questa sia conclusa: ma se l'opposizione, nel momento in cui è fatta è manifestamente ingiustificata, il socio opponente è tenuto a rispondere dei danni derivanti dal mancato compimento dell'operazione.

Art. 561.

(Amministrazione spettante a tutti i soci congiuntamente o col criterio della maggioranza).

(Art. 1722 cod. civ.).

Se i soci hanno convenuto di amministrare congiuntamente, è sempre necessario il consenso di tutti per quanto debba compiersi nell'interesse sociale.

Se è stato convenuto che per l'amministrazione in generale o per determinati atti i soci debbano provvedere a maggioranza di voti, s'intende che sia stato fatto riferimento alla maggioranza di numero di soci.

Nei casi preveduti dai precedenti comma i singoli soci non possono compiere da soli nessun atto nell'interesse della società, salvo che vi sia una ragione di assoluta urgenza, per cui un determinato atto risulti necessario per evitare alla società gravi danni.

Art. 562.

(Amministrazione affidata a più soci o ad un socio solo).

(Artt. 1720, 1721 e 1722 cod. civ.).

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui alcuni dei soci siano incaricati di amministrare, congiuntamente o col criterio della maggioranza dei voti, per quanto riguarda il concorso dei soci amministratori nella gestione sociale, e la limitazione dei poteri di ciascuno di essi.

Se incaricato dell'amministrazione è solamente un socio, questi può compiere tutti gli atti relativi alla gestione sociale.

Nei casi preveduti dai comma che precedono, i soci non amministratori possono fare opposizione agli atti dei soci incaricati di amministrare solamente in caso di abuso dei poteri loro conferiti.

Art. 563.

(Revoca della facoltà di amministrare).

(Art. 1720 comma 2° cod. civ.).

La facoltà di amministrare attribuita ad un socio solo, o ad alcuni soltanto dei soci, può essere revocata esclusivamente per una causa legittima se è stata con-

ferita col contratto di società; è revocabile come un semplice mandato se è stata conferita con un atto posteriore.

Art. 564.

(Responsabilità degli amministratori e facoltà spettanti ai soci non amministratori).

(Art. 1724 c. civ.).

I diritti e le obbligazioni dei soci che amministrano la società sono regolati dalle norme del mandato.

I soci i quali non sono ammessi a partecipare all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori le opportune notizie circa lo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione, e di ottenere dagli amministratori il rendiconto quando gli affari per cui fu contratta la società siano compiuti. E' nullo qualsiasi patto contrario.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori il rendiconto di questa al termine di ogni anno, se il contratto non stabilisce un termine minore.

Art. 565.

(Imputazione del pagamento ricevuto da un comune debitore della società e di un singolo socio amministratore).

(Art. 1712 cod. civ.).

Se uno dei soci, cui compete il potere di amministrare la società, è creditore di una somma esigibile verso una persona che sia pure debitrice verso la società di una somma parimenti esigibile, e riceve un pagamento dal comune debitore, quanto egli ha ricevuto deve essere imputato al credito della società e a quello proprio di lui in proporzione del rispettivo ammontare dei due crediti, ancorchè nella quietanza ne abbia fatta imputazione per l'intero al suo credito particolare.

Se nella quietanza egli ha imputato per intero al credito della società il pagamento ricevuto, non può più pretendere di farne imputazione parziale al credito suo proprio.

Art. 566.

(Partecipazione dei soci ai guadagni e alle perdite).
 (Art. 1717 cod. civ.).

Le parti dei singoli soci nei guadagni e nelle perdite si presumono uguali, qualunque sia la specie e l'oggetto dei loro conferimenti, se non risulta una diversa volontà.

Se però tutti i conferimenti dei soci hanno avuto per oggetto somme di danaro o altre cose di cui sia stato determinato il valore, si presume che la parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite sia proporzionale al valore del rispettivo conferimento.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 567.

(Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo).
 (Art. 1718 cod. civ.).

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa al giudizio di un terzo.

Il giudizio del terzo non può essere impugnato se non quando sia manifestamente contrario alla equità, e in ogni caso non oltre il termine di tre mesi dal giorno in cui il socio che pretende di esserne leso ne ha avuto comunicazione. L'impugnativa è definitivamente esclusa quando il socio ha dato per parte sua esecuzione al giudizio del terzo.

Art. 568.

(Nullità del contratto in caso di esclusione di un socio dagli utili o dalle perdite).
 (Art. 1719 cod. civ.).

Il contratto di società è nullo quando uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

E' tuttavia valido il patto con cui sia esonerato dal contribuire alle perdite il socio che abbia conferito solamente la propria attività.

Art. 569.

(Cessionario e socio del socio).

(Art. 1725 cod. civ.; art. 79 cod. comm.).

Il contratto con cui un socio cede ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota sociale, ovvero associa un terzo negli utili e nelle perdite di tale quota, ha effetto esclusivamente nei rapporti fra il socio e il terzo cessionario o associato.

SEZIONE III. — Dei rapporti coi terzi.

Art. 570.

(Rappresentanza sociale).

(Artt. 1726 e 1728 cod. civ.).

Salva diversa convenzione, i soci cui è attribuito il potere di amministrare la società hanno anche la rappresentanza di questa nei rapporti coi terzi.

Tale rappresentanza è regolata dalle norme del capo VII del titolo II di questo libro, che non siano incompatibili colla particolare natura del rapporto da cui essa deriva.

Art. 571.

(Responsabilità dei soci verso i terzi).

(Artt. 1726 e 1727 cod. civ.).

I soci sono obbligati in solido verso i terzi per i debiti sociali.

Tuttavia il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale secondo l'art. 719.

Art. 572.

(Creditori particolari dei soci).

(Art. 85 cod. comm.).

I creditori particolari dei soci, finchè dura la società, non possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma possono ottenere il soddisfacimento o l'assicurazione dei loro crediti sugli utili spettanti al loro debitore, e sulla quota che gli perverrà nella liquidazione.

Inoltre, quando gli altri beni del loro debitore siano insufficienti a soddisfare i loro crediti, essi possono chiedere la liquidazione della quota spettante al loro debitore sul fondo comune.

Art. 573.

(Inammissibilità della compensazione fra un credito verso un socio e un debito verso la società).

Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo abbia verso la società e il credito che egli abbia verso un socio, nemmeno per la parte spettante al socio sul patrimonio sociale.

SEZIONE IV. — *Delle cause di scioglimento delle società.*

Art. 574.

(Cause di scioglimento in generale).

(Artt. 1729, 1733 e 1735 cod. civ.; art. 189 e 191 cod. comm.).

La società si scioglie:

1° per il decorso del tempo convenuto per la sua durata;

2° per il compimento dell'affare per cui fu contratta, o per la sopravvenuta impossibilità di compierlo;

3° per la morte, per l'interdizione, per la insolvenza o per il fallimento di alcuno dei soci;

4° per la volontà concorde dei soci;

5° per disdetta da parte di un socio, quando la società sia stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di alcuno dei soci, ovvero quando sussistano gravi motivi che giustifichino lo scioglimento della società prima del termine convenuto per la sua durata o prima del compimento dell'affare per cui fu contratta.

Art. 575.

(Proroga tacita della società).

(Art. 1730 cod. civ.).

La società è tacitamente prorogata quando, nonostante il decorso del tempo per cui fu contratta, i soci

continuano a compiere le operazioni che ne costituiscono l'oggetto; è pure tacitamente prorogata quando, essendo stata contratta per un determinato affare, nonostante il compimento di esso i soci continuano a compiere operazioni dello stesso genere.

Dopo la proroga tacita la società si considera di durata indeterminata.

Art. 576.

(Continuazione della società nonostante la morte o la sopravvenuta incapacità o insolvenza di un socio).

(Art. 1732 cod. civ.).

Si può convenire che in caso di morte di uno dei soci la società continui coi suoi eredi ancorchè minori.

Si può anche convenire che in caso di morte, di interdizione, di insolvenza o di fallimento di uno dei soci, la società continui fra gli altri. In questo caso il socio o i suoi eredi hanno i diritti e le obbligazioni stabiliti negli articoli 586 e 587.

Art. 577.

(Disdetta della società di durata indeterminata da parte di un socio).

(Artt. 1733 e 1734 cod. civ.).

La disdetta di un socio, nel caso di società a tempo indeterminato o contratta per tutta la vita di alcuno dei soci, deve essere notificata agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi, e non ha effetto se non è data in buona fede o se è intempestiva.

Art. 578.

(Giusti motivi di disdetta).

(Art. 1731 cod. civ.).

Costituiscono in ogni caso gravi motivi per la disdetta della società, anche prima che sia decorso il tempo convenuto per la durata di essa o che sia compiuto l'affare per cui fu contratta:

1° il perimento di una cosa, di cui uno dei soci abbia conferito la proprietà, prima che la cosa sia stata consegnata;

2° il perimento anche successivo di una cosa di cui uno dei soci abbia conferito in società il solo godimento;

3° la perdita di almeno metà del patrimonio costituito dai conferimenti dei soci.

I soci amministratori sono tenuti a dare agli altri comunicazione degli eventi indicati nel comma precedente non appena abbiano la possibilità di averne notizia.

SEZIONE V. — *Degli effetti dello scioglimento della società.*

Art. 579.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società).

(Artt. 192 e 197 comma 3° cod. comm.).

Quando si verifica lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che non siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Sono tuttavia validi anche nei rapporti tra i soci tutti gli atti compiuti dagli amministratori prima che essi abbiano notizia della causa di scioglimento della società.

Riguardo ai terzi valgono le norme relative alla rappresentanza.

Art. 580.

(Liquidazione della società).

(Art. 197 cod. comm.).

Se il contratto sociale non prevede il modo della liquidazione della società, e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione sarà fatta da un liquidatore nominato da essi all'unanimità o, in caso di disaccordo, dal giudice su richiesta della parte più diligente.

Il liquidatore nominato dalle parti, in mancanza di particolari pattuizioni, o quello nominato dal giudice ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per lo scopo della liquidazione, e di rappresentare la società nei rapporti coi terzi. Esso può portare a termine le operazioni che siano in corso nel momento in cui è nominato, ma non può intraprendere operazioni nuove.

In ogni caso il liquidatore non può essere revocato che per giusti motivi.

Art. 581.

(Restituzione dei beni conferiti in semplice uso alla società).

I soci che hanno conferito beni in semplice uso alla società hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se però i beni sono periti o deteriorati per colpa degli amministratori, salva l'azione contro costoro, i soci che hanno conferito i beni stessi hanno diritto al risarcimento del danno, da porsi a carico del patrimonio sociale.

Art. 582.

(Liquidazione del patrimonio sociale).

Col patrimonio sociale deve anzitutto provvedersi ai pagamenti dovuti ai creditori sociali, come pure ai pagamenti dovuti a soci che abbiano sostenuto spese o fatto anticipazioni alla società od abbiano verso di questa ragioni di risarcimento. Per i debiti non ancora scaduti o litigiosi devono essere accantonate le somme necessarie.

Ai soci che hanno conferito danaro, ovvero la proprietà di altre cose o di diritti patrimoniali che non siano di semplice godimento, dovrà essere restituito l'ammontare dei loro conferimenti, ovvero l'equivalente di questi secondo la stima che ne sia stata fatta inizialmente o, in mancanza di stima, secondo il valore da attribuirsi ai conferimenti nel momento in cui furono eseguiti, salva in ogni caso la detrazione della quota di perdita in conformità del comma seguente.

Qualora sia necessario per l'esecuzione di quanto è previsto nei precedenti comma, le attività sociali sa-

ranno alienate e convertite in denaro. Se esse risulteranno insufficienti, i singoli soci saranno tenuti a colmare la deficienza secondo la parte di ciascuno nelle perdite. Se per converso sopravvanzerà un attivo netto, questo sarà ripartito ai soci in proporzione alla parte di ciascuno nei guadagni.

Trattandosi di ripartire beni in natura, si applicheranno, in quanto sia possibile, le regole concernenti la divisione dell'eredità.

SEZIONE VI. — *Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.*

Art. 583.

(Casi di scioglimento limitato ad un socio).

Oltre all'ipotesi privata nell'art. 576, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio e la continuazione della società fra gli altri può avere luogo:

1° per recesso di un socio, quando sia ammesso dal contratto sociale o sia consentito dagli altri soci;

2° per esclusione di un socio.

Nei casi previsti dal presente articolo è salvo, a ciascuno degli altri soci, il diritto di preferire lo scioglimento della società.

Art. 584.

(Recesso di un socio).

Quando la facoltà di recedere dalla società è ammessa dal contratto sociale, all'esercizio di essa si applicano le norme stabilite dall'art. 577 per la disdetta della società a tempo indeterminato.

Art. 585.

(Esclusione)

L'esclusione di un socio può avere luogo solamente per causa di inadempimento del socio alle obbligazioni che derivano dal contratto sociale e dalla legge.

Il socio che ha conferito nella società solamente la propria attività o il godimento di una cosa può essere escluso anche per sopravvenuta sua inidoneità a svol-

gere l'attività o per il perimento anche fortuito della cosa di cui ha conferito l'uso.

L'esclusione può essere chiesta soltanto da tutti gli altri soci congiuntamente.

Art. 586.

(Effetto dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio).

(Artt. 187 e 188 cod. comm.).

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi restano responsabili delle obbligazioni contratte nell'interesse sociale fino al giorno in cui si verifica la causa di scioglimento, ed hanno diritto solo alla liquidazione della interessenza del socio nel patrimonio sociale in base ad un bilancio da redigersi, con riferimento al giorno anzidetto, secondo i criteri indicati nell'art. 581.

Se vi sono operazioni in corso al momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, il socio nei confronti del quale questo si verifica partecipa agli utili e alle perdite cui tali operazioni daranno luogo.

Art. 587.

(Pagamento dell'interessenza del socio).

Salvo patto contrario, il pagamento dell'interessenza spettante al socio deve essere fatto entro tre mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

CAPO IX.

Del mandato.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 588.

(Definizione).

(Art. 1737 e 1738 cod. civ.; art. 349 1° comma cod. comm.).

Il mandato è un contratto per il quale una delle parti si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte dalla quale ha ricevuto l'incarico.

Art. 589.

(Mandato con rappresentanza).

(Art. 1744 cod. civ.; art. 349 e 380 e segg. cod. comm.).

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo IV del titolo II di questo libro.

Art. 590.

(Mandato senza rappresentanza).

(Art. 1744 cod. civ.; art. 380 e segg. cod. comm.).

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista personalmente i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi ancorchè questi abbiano conosciuto le sue qualità.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante, ma questi può esercitare direttamente le azioni spettanti al mandatario, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 591.

(Acquisti del mandatario).

Il mandatario che, in esecuzione del mandato, acquista in nome proprio cose di proprietà di terzi, è obbligato a ritrasferirle al mandante.

In caso di inadempimento si applica la norma dell'art. 191.

Art. 592.

(Creditori e terzi aventi causa del mandatario).

I creditori chirografari del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni acquistati dal mandatario in nome proprio purchè il mandato risulti da scrittura avente data certa.

Sono salvi i diritti acquistati da terzi di buona fede nei confronti del mandatario, purchè, trattandosi di immobili, l'acquisto sia trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda del mandante diretta ad ottenere giudizialmente il ritrasferimento.

Art. 593.

(*Contenuto del mandato*).

(Art. 1740 e 1741 cod. civ.; art. 350 cod. comm.).

Il mandato deve contenere la specifica designazione degli atti cui si riferisce l'incarico. Esso comprende anche gli atti necessari per il compimento di quelli designati.

Il mandato concepito in termini generali autorizza il mandatario a compiere soltanto gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Art. 594.

(*Gratuità del mandato*).

(Art. 1739 cod. civ.; art. 349, 2° comma e 361 cod. comm.).

In materia civile il mandato si presume gratuito, in materia commerciale si presume oneroso.

La misura del compenso dovuto al mandatario, se non è stata fissata dalle parti, sarà determinata in base agli usi del luogo di esecuzione del mandato, e in mancanza, dal giudice secondo equità.

SEZIONE II. — *Delle obbligazioni del mandatario.*

Art. 595.

(*Diligenza dovuta dal mandatario*).

(Art. 1745 e 1746 cod. civ.).

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza di un buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata meno rigorosamente.

Il mandatario è inoltre tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Art. 596.

(*Eccesso dei limiti del mandato*).

(Art. 1742 cod. civ.; art. 353 cod. comm.).

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. Tuttavia, egli può discostarsi dalle istru-

zioni ricevute quando le circostanze, che siano ignote al mandante e che non possano tempestivamente essergli comunicate, facciano ragionevolmente presumere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Fuori di questo caso, l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica.

Art. 597.

(Comunicazione dell'eseguito mandato).

(Art. 357 cod. comm.).

Il mandatario deve comunicare senza ritardo al mandante la esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo maggiore di quello richiesto dalle circostanze, della natura dell'affare, o dagli usi, fa presumere la sua approvazione ancorchè il mandatario si sia discostato dalle istruzioni od abbia ecceduto dai limiti del mandato.

Art. 598.

(Obbligo di rendiconto).

(Art. 1747 cod. civ.)

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa dall'obbligo di rendiconto non ha effetto quando il mandatario sia responsabile per dolo o per colpa grave.

Art. 599.

(Interessi delle somme riscosse).

(Art. 1750 cod. civ.; art. 355 e 358 cod. comm.).

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione, ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Se il mandatario ha distratto dall'uso prescritto le somme medesime, è tenuto, oltre che agli interessi, al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 600.

(Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).

(Art. 387 cod. comm.).

In mancanza di patto contrario il mandatario, che agisce in proprio nome, non risponde, verso il mandante, dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contratto.

Rimangono salve le norme e gli usi in materia commerciale.

Art. 601.

(Pluralità di mandatari).

(Art. 1749 e 1756 cod. civ.; art. 364 cod. comm.).

L'obbligazione di più mandatari che abbiano operato congiuntamente in proprio nome è solidale.

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto se non è accettato da tutti.

Se, invece, nel mandato non è dichiarato che i mandatari debbano agire congiuntamente, si reputa che ciascuno possa concludere l'affare. In tale ipotesi, però, il mandante, appena avvertito della conclusione, deve comunicarla agli altri mandatari, e in mancanza è tenuto ai danni derivanti dalla omissione o dal ritardo.

Art. 602.

(Sostituto del mandatario).

(Art. 1748 cod. civ.).

Il mandatario che, dovendo agire in proprio nome, sostituisce altri a sè nella esecuzione del mandato, senza esservi autorizzato, risponde personalmente dell'operato del sostituto.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione, senza indicazione della persona, il mandatario risponde

soltanto se sia in colpa nella scelta o nell'impartire le necessarie istruzioni.

In entrambi i casi il mandante può agire direttamente contro il sostituto.

SEZIONE III. — *Delle obbligazioni del mandante.*

Art. 603.

(Mezzi per l'esecuzione del mandato).

(Art. 1752, 1° comma, cod. civ.; art. 360 cod. comm.).

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per la esecuzione del mandato o per l'adempimento delle obbligazioni a tal fine contratte dal mandatario in proprio nome.

Art. 604.

(Spese e compenso del mandatario).

(Art. 1753 e 1754 cod. civ.).

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e pagargli il compenso dovutogli.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'assunto incarico.

Art. 605.

(Diritto di ritenzione e privilegio).

(Art. 362 e 363 cod. comm.).

Il mandatario, a garanzia dei suoi crediti derivanti dal mandato, ha diritto di ritenzione e di privilegio sulle cose del mandante che egli detenga a causa del mandato.

Per la conservazione, la realizzazione ed il grado del privilegio si osservano le norme relative al pegno.

Art. 606.

(Cause di estinzione).

(Art. 1757 cod. civ.).

Il mandato si estingue:

1° per la scadenza del termine al quale era stato limitato;

2° per revoca da parte del mandante;

3° per rinuncia del mandatario;

4° per la morte, per l'interdizione, per l'inabilitazione o per il fallimento del mandante o del mandatario, se il contrario non risulti dal contratto.

Art. 607.

(Revoca tacita).

(Art. 1760 cod. civ.).

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la revocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

Produce lo stesso effetto il compimento da parte del mandante dell'affare per cui era stato conferito il mandato appena il mandatario ne abbia notizia.

Art. 608.

(Mandato conferito nell'interesse comune del mandante e del mandatario).

Salvo patto contrario, il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario non si estingue nè per revoca da parte del mandante nè per morte, fallimento o sopravvenuta incapacità di questo.

Art. 609.

(Revoca del mandato collettivo).

(Art. 1758 cod. civ.).

Se il mandato fu conferito da più persone, con unico atto e per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti.

Art. 610.*(Giusta causa di revoca).*

Nei casi previsti dai due precedenti articoli se concorra una giusta causa di revoca, il giudice può dichiarare estinto il mandato.

Art. 611.*(Revoca del mandato oneroso).*

(Art. 366 cod. comm.).

La revoca del mandato oneroso obbliga il mandante al risarcimento dei danni se è fatta intempestivamente, a meno che non concorra una giusta causa.

Art. 612.*(Limiti della facoltà di rinunzia).*

(Art. 1761 cod. civ.; art. 366 cod. comm.).

Il mandatario, che rinunzia senza giusta causa al mandato, deve risarcire i danni al mandante se la facoltà di rinunziare era esclusa per patto, o se il mandato è retribuito.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo od in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave per parte del mandatario.

Art. 613.*(Morte od incapacità del mandante o del mandatario).*

(Art. 1745 e 1763 cod. civ.).

Se il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario, che ne ha iniziata l'esecuzione, deve continuarla se vi sia pericolo nel ritardo.

Se il mandato si estingue per morte o per incapacità del mandatario, i suoi eredi, consapevoli del mandato, devono avvertirne subito il mandante, e prendere,

nel frattempo, i provvedimenti richiesti dalle circostanze nell'interesse di questo.

Art. 614.

(Ignoranza della causa di estinzione).

(Art. 1762 cod. civ.).

Se il mandatario ignora la causa di estinzione del mandato, gli atti, da lui compiuti prima che ne abbia avuto notizia, sono validi nei confronti del mandante e dei suoi eredi.

CAPO X.

Del mutuo.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 615.

(Natura del mutuo).

(Art. 1819 cod. civ.).

Il mutuo è un contratto col quale una delle parti si obbliga a dare all'altra una certa quantità di danaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo, per il mutuatario, di restituire altrettanto della stessa specie e qualità delle cose ricevute.

Art. 616.

(Trasferimento della proprietà delle cose mutate).

(Art. 1820 cod. civ.).

Le cose mutate passano in proprietà del mutuatario nel momento in cui questi ne riceve la consegna.

Art. 617.

(Rifiuto di consegna della cosa promessa).

Il mutuante può rifiutare la consegna delle cose promesse se, dopo la conclusione del contratto, le condizioni patrimoniali del mutuatario siano divenute tali da

rendere notevolmente più difficile la restituzione delle cose mutate, a meno che non siano fornite garanzie sufficienti.

Art. 618.

(Termine per la restituzione).

(Art. 1825, 1826 e 1827 cod. civ.).

Il giudice può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze, se non è stabilito termine per la restituzione delle cose mutate.

Se è stato convenuto che il mutuatario pagherà solo quando potrà, il termine per il pagamento sarà fissato dal giudice.

Art. 619.

(Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione).

(Art. 1828 cod. civ.).

Se sono state mutate cose diverse dal danaro e la loro restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile per fatto di cui non debba rispondere il debitore, questi è tenuto a pagarne il valore avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Art. 620.

(Restituzione immediata delle cose mutate).

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie all'obbligo di pagamento delle singole rate, il mutuante può ottenere la immediata restituzione dell'intero.

Art. 621.

(Danni al mutuatario per vizi delle cose).

(Art. 1824 cod. civ.).

Nel mutuo ad interesse il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose prestate.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile soltanto nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

SEZIONE II. — *Del mutuo ad interesse.***Art. 622.***(Interessi).*

(Art. 1829 e 1830 cod. civ.).

Nel mutuo che non sia commerciale non sono dovuti interessi se non sono convenuti, fermo sempre il disposto dell'art. 16.

Art. 623.*(Termine per la restituzione).*

Nel mutuo ad interesse il termine per la restituzione si presume stipulato in favore di ambedue le parti, salvo prova contraria.

Art. 624.*(Risoluzione del mutuo per mancato pagamento degli interessi).*

Il mutuo ad interesse può essere risolto per l'ina-
dempimento del mutuatario all'obbligo del pagamento degli interessi.

CAPO XI

Del comodato.**Art. 625.***(Comodato).*

(Art. 1805 e 1806 cod. civ.).

Il comodato è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una cosa mobile od immobile, affinché se ne serva per un tempo od uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 626.*(Obbligazioni del comodatario).*

(Art. 1808 cod. civ.).

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Egli non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione.

Non può neppure dare la cosa in comodato ad un terzo, senza il consenso del comodante.

In caso di inosservanza delle disposizioni anzidette, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa oltre il risarcimento dei danni.

Art. 627.

(Perdita della cosa impiegata per uso diverso o fuori tempo).

(Art. 1809 cod. civ.).

Se il comodatario impiega la cosa per un uso diverso o per tempo più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata per uso diverso o l'avesse a tempo debito restituita.

Art. 628.

(Perdita della cosa per fortuito).

(Art. 1810 cod. civ.).

Se la cosa perisce per un caso fortuito a cui il comodatario avrebbe potuto sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se egli, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria, è responsabile del perimento.

Art. 629.

(Deteriorazione per effetto dell'uso).

(Art. 1812 cod. civ.).

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui fu data e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato per il deterioramento.

Art. 630.

(Spese per uso della cosa e spese straordinarie).

(Art. 1813 e 1817 cod. civ.).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Se però, durante il contratto, il comodatario per la conservazione della cosa è stato costretto a fare spese straordinarie, necessarie ed urgenti in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto al rimborso.

Art. 631.

(Restituzione della cosa).

(Art. 1815 e 1816 cod. civ.).

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità della convenzione.

Se però durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa secondo il contratto, sopravviene al comodante un urgente ed impreveduto bisogno della cosa, il comodante può chiederne la restituzione immediata.

Art. 632.

(Comodato senza determinazione di durata).

Se non è determinata la durata del comodato nè risulta dall'uso per cui fu data la cosa, il comodatario è obbligato a restituire questa appena il comodante la richiede.

Art. 633.

(Morte del comodatario).

(Art. 1807 cod. civ.).

Se il comodato è stato stipulato soltanto in considerazione della persona del comodatario e questi muore, il comodante, ancorchè sia stato convenuto un termine, può richiedere subito la cosa agli eredi.

Art. 634.

(Danni al comodatario).

(Art. 1818 cod. civ.).

Se la cosa comodata ha vizi tali da recare danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento, qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

CAPO XII.
Del deposito.

Art. 635.

(Requisiti essenziali del contratto).

(Art. 1835 e 1837 cod. civ.).

Il deposito è un contratto per il quale il depositario riceve dal depositante una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla.

Il depositario non ha diritto a compenso per la custodia, salvo patto contrario o salvo che si tratti di deposito commerciale.

Art. 636.

(Diligenza nella custodia).

(Art. 1843 e 1844 cod. civ.).

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza di un buon padre di famiglia.

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa del depositario è valutata meno rigorosamente.

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per atti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finchè questa si trova presso il depositario, o, altrimenti, può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.

Art. 637.

(Modalità della custodia).

(Art. 1846 cod. civ.).

Il depositario non può servirsi della cosa depositata, nè darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso, appena possibile, al depositante.

Art. 638.

(Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa).

(Art. 1860 cod. civ.).

Il depositario deve restituire la cosa a richiesta del depositante, salvo che risulti dal contratto che un termine è stato stipulato nell'interesse del depositario.

Il depositario può obbligare il depositante a ritirare la cosa in qualunque tempo, salvo che risulti dal contratto che un termine è stato convenuto nell'interesse del depositante.

In difetto, tuttavia, di convenzione, il giudice può concedere all'una o all'altra parte un termine conveniente.

Art. 639.

(Più depositanti e più depositari).

(Art. 1855 cod. civ.).

Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano per la restituzione, questa deve farsi in concorso di tutti.

La stessa norma si applica quando ad un unico depositante succedono più eredi, se la cosa è indivisibile.

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a colui che detiene la cosa.

Art. 640.

(Luogo di restituzione e spese relative).

(Art. 1858 e 1859 cod. civ.).

Salva diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 641.

(Restituzione dei frutti).

(Art. 1852 cod. civ.).

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepito. Non deve alcun interesse per il danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la restituzione.

Art. 642.

(Obblighi dell'erede del depositario).

(Art. 1851 cod. civ.).

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante è surrogato di diritto nelle azioni che spettano all'alienante.

Art. 643.

(Persona cui deve essere restituita la cosa).

(Art. 1853 e 1854 cod. civ.).

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona da lui indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se è convenuto in giudizio da chi rivendichi la proprietà della cosa o pretenda di avere su di essa dei diritti, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunciare la controversia al depositante, e, indicando la persona di quest'ultimo, può ottenere di essere estromesso dal giudizio. In questa ipotesi egli può anche liberarsi dall'obbligazione di restituire la cosa, depositandola nei modi da stabilirsi dal giudice, a spese del depositante.

Art. 644.

(Cosa rubata).

(Art. 1854 cod. civ.).

Il depositario, se scopre che la cosa è stata rubata e a chi è stata sottratta, deve denunciare a questo il deposito fatto presso di sè, e, salve le disposizioni del codice penale, deve intimargli di promuovere entro un termine congruo e determinato l'azione per recuperare la cosa. Trascorso il termine senza che l'azione sia promossa, il depositario è liberato con la consegna della cosa al depositante.

Art. 645.

(Cosa propria del depositario).

(Art. 1861 cod. civ.).

Il depositario è liberato da ogni obbligazione se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Art. 646.

(Perdita non imputabile della detenzione della cosa).

(Art. 1850 cod. civ.).

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto di cui non debba rispondere, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente il fatto per cui ha perduto la detenzione della cosa, al depositante. Questi ha diritto di essere rimborsato di ciò che in conseguenza del fatto stesso il depositario abbia conseguito, ed è surrogato di diritto nelle azioni che ad esso ne siano derivate.

Art. 647.

(Rimborsi e risarcimento al depositario).

(Art. 1862 cod. civ.).

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite, di cui il deposito può essergli stato cagione.

Art. 648.

(Diritto di ritenzione).

(Art. 1863 cod. civ.).

Il depositario può ritenere la cosa depositata sino all'intero pagamento di ciò che gli è stato dovuto per causa del deposito.

Art. 649.

(Deposito irregolare).

(Art. 1848 cod. civ.).

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

Sono salve le norme particolari relative ai depositi bancari.

CAPO XIII.

Del sequestro convenzionale.

Art. 650.

(Contratto di sequestro).

(Art. 1870 e 1873 cod. civ.).

Il contratto di sequestro è quello pel quale due o più persone affidano a un terzo uno o più beni immobili o un'azienda o altra universalità di beni, riguardo a cui sia nata fra di essi controversia, perchè li custodisca e li restituisca a chi spetteranno quando la controversia sarà definita ovvero, in ogni caso, a chi sarà indicato concordemente dalle parti.

Art. 651.

(Poteri, diritti ed obblighi del sequestratario).

Le obbligazioni, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dalla convenzione delle parti; in mancanza valgono le regole seguenti.

Art. 652.

(Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro).

(Art. 1876 cod. civ.).

Il sequestratario per la custodia delle cose affidategli è soggetto alle norme del deposito.

Se vi è pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose affidategli, il sequestratario può alienarle, curando il maggior vantaggio degli interessati e dandone a questi prontamente notizia.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano alla sua amministrazione le regole del mandato.

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni senza determinazione di tempo.

Art. 653.

(Liberazione del sequestratario).
(Art. 1874 cod. civ.).

Prima che la lite sia terminata, se non vi è accordo tra le parti, il sequestratario può essere liberato soltanto per giusti motivi.

Art. 654.

(Compenso e rimborso delle spese al sequestratario).

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non vi ha rinunciato. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per la amministrazione della cosa sequestrata.

A garanzia del compenso e dei rimborsi egli ha sulle cose un diritto di ritenzione.

CAPO XIV.

Della rendita perpetua.

Art. 655.

(Elementi del contratto).
(Art. 1778 cod. civ.).

Il contrattò di rendita perpetua conferisce al creditore il diritto di esigere a perpetuità dal debitore la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, come onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale oppure come corrispettivo dell'una o dell'altra.

Art. 656.

(Forme ed effetti del trasferimento).

(Art. 1781 cod. civ.).

La alienazione o la cessione di cui all'articolo precedente, se fatta a titolo oneroso è soggetta alle regole stabilite per il contratto di vendita; alle regole per le donazioni se è a titolo gratuito.

L'alienazione dell'immobile trasferisce nel debitore della rendita il pieno dominio, nonostante qualsiasi patto contrario.

Art. 657.

(Rendita fondiaria e rendita semplice).

(Art. 1780 e 1782 cod. civ.).

E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Art. 658.

(Garanzia della rendita semplice).

(Art. 1782 cod. civ.).

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile, altrimenti il capitale è ripetibile.

Art. 659.

(Diritto di riscatto della rendita perpetua).

(Art. 1783 cod. civ.).

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non si eseguirà durante la vita del cedente o prima di un certo termine che non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trent'anni nella rendita fondiaria.

Può anche stipularsi che il debitore non eseguirà il riscatto senza averne dato un preavviso al creditore. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.

Se siano convenuti termini più lunghi essi devono essere ridotti nei limiti sopra stabiliti.

Art. 660.

(Esercizio del riscatto).

(Art. 1784 cod. civ.; art. 3, 4, 5, 6, 9, 18 e 19 legge 11 giugno 1925, n. 998).

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria perpetua si effettua mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione dell'annua rendita.

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Art. 661.

(Riscatto forzoso).

(Art. 1785 cod. civ.).

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:

1° se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;

2° se ha tralasciato di dare al creditore le cautele promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;

3° se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è assicurata la rendita viene diviso fra più di tre persone.

Art. 662.

(Riscatto per fallimento, per concordato, per non solvenza del debitore).

(Art. 1786 cod. civ.).

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento, concordato preventivo, o non solvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era assicurata la rendita, l'acquirente se ne sia accollato il debito o si dichiara pronto ad assumerlo.

Art. 663.

(Altre prestazioni perpetue).

(Art. 1788 cod. civ.).

Gli articoli 659, 660, 661, 662, sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

Art. 664.

(Rendite ultravventennali).

(Art. 1563 e 2136 cod. civ.).

Il debitore della rendita o di qualsiasi altra prestazione annua che debba durare oltre i venti anni deve fornire a proprie spese, al titolare che glielo richieda, un nuovo documento dopo diciotto anni dalla data del precedente.

Art. 665.

(Rendite dello Stato).

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

CAPO XV.

Della rendita vitalizia.

Art. 666.

(Modi di costituzione).

(Artt. 1778, 1789 e 1790 cod. civ.).

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di una cosa mobile o immobile o mediante cessione di un capitale.

Può essere costituita a titolo gratuito, per donazione o per testamento, ed in tal caso devono osservarsi le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Art. 667.

(Costituzione delle rendite).

(Art. 1792 cod. civ.).

La rendita vitalizia può costituirsi tanto per la durata della vita di colui che ha il diritto di goderne, quanto per la durata di quella di altra persona.

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

Art. 668.*(Costituzione a favore di più persone).**(Art. 1793 cod. civ.).*

Se la rendita è costituita a favore di più persone, si ritiene, nel dubbio, che la parte spettante al creditore premorto si accresca a favore degli altri.

Art. 669.*(Costituzione a favore di un terzo).**(Art. 1794 cod. civ.).*

La rendita vitalizia può costituirsi a favore di un terzo.

In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia per il terzo il carattere di liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni.

Art. 670.*(Inefficacia della rendita costituita su persone già defunte).**(Art. 1795 cod. civ.).*

Non si ha contratto di rendita vitalizia quando questa è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, era già defunta.

Art. 671.*(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).**(Art. 1176 e 1796 cod. civ.).*

Colui che ha costituito a suo favore una rendita vitalizia mediante corrispettivo, può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli somministri o diminuisca le cautele stipulate per l'esecuzione.

Art. 672.*(Mancanza di pagamento delle rate scadute).**(Art. 1797 cod. civ.).*

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute il creditore della rendita, anche se ne è lo stesso

costituente, non può domandare la risoluzione del contratto ma può invece fare sequestrare e vendere i beni del suo debitore, e può domandare che sia ordinato, quando il debitore non vi acconsente, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente per assicurare il pagamento della rendita.

Art. 673.

(Divieto di riscatto).

(Art. 1793 cod. civ.).

Il debitore della rendita non può, salvo patto contrario, liberarsi dal pagamento della rendita offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale fu costituita, per quanto gravosa abbia potuto diventare la sua prestazione.

Art. 674.

(Modalità del pagamento della rendita).

(Art. 1799 cod. civ.).

La rendita vitalizia, costituita con atto fra vivi, è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita la rendita.

Se però fu convenuto di pagarla per rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.

Art. 675.

(Sequestro o pignoramento della rendita).

(Art. 1800 cod. civ.).

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a pignoramento o a sequestro.

CAPO XVI.

Del giuoco e della scommessa.**Art. 676.**

(Mancanza di azione e divieto di ripetizione della somma pagata).

(Art. 1802 e 1804 cod. civ.).

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode.

Art. 677.

(Eccezione al divieto di azione).

(Art. 1803 cod. civ.).

I giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie, e ogni altro giuoco sportivo, sono eccettuati dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente, anche relativamente alle persone che non vi prendono parte.

Nondimeno il giudice può rigettare o ridurre la domanda, quando ritenga la posta eccessiva.

Art. 678.

(Lotterie legalmente autorizzate).

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, quando siano state legalmente autorizzate.

CAPO XVII.

Del pegno.**SEZIONE I. — Disposizioni generali.****Art. 679.**

(Definizione).

(Artt. 1878 e 1883 cod. civ.).

Il pegno è un contratto col quale una cosa mobile corporale od incorporale, è vincolata, dal debitore o da un terzo, a garanzia di un'obbligazione.

Art. 680.

(Rinvio alle leggi speciali).

(Art. 1890 cod. civ.; art. 460 cod. comm.).

Le disposizioni del presente capo non derogano alle norme particolari in materia di commercio, nè alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, nè a quelle concernenti gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

SEZIONE II. — *Del pegno delle cose corporali.*

Art. 681.

(Modo di costituzione).

(Art. 456, 3° comma cod. comm.).

Il pegno di una cosa corporale si costituisce con la consegna al creditore di essa o di titoli che gliene assicurino la esclusiva disponibilità.

La cosa può essere anche consegnata ad un terzo designato dalle parti od essere posta nella custodia comune in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporre senza la cooperazione del creditore.

Le disposizioni che regolano gli effetti del possesso delle cose mobili per natura o dei titoli al portatore, si applicano alla costituzione del pegno.

Art. 682.

(Privilegio del creditore pignoratizio).

(Art. 1879, 1880, 1882 e 1888 cod. civ.; art. 654 e 656,

1° e 2° comma cod. comm.).

Il creditore ha diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa ricevuta in pegno.

Il privilegio non può essere fatto valere se la cosa data in pegno non sia rimasta in potere del creditore o del terzo designato dalle parti.

Se il credito per cui è costituito il pegno eccede la somma di lire cinquemila, il privilegio non sussiste se la costituzione non risulta da atto scritto avente data certa, che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Art. 683.*(Rivendicazione della cosa ricevuta in pegno).*

Il creditore, che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, può rivendicarla esercitando direttamente le azioni relative, se spettano al costituente.

Art. 684.*(Conservazione della cosa e spese relative).**(Art. 1885 cod. civ.; art. 457 cod. comm.).*

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde secondo le regole generali della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa stessa.

Art. 685.*(Pegno di cosa fruttifera).*

Se è data in pegno una cosa fruttifera si presume che il creditore abbia la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli, salvo convenzione contraria, prima alle spese e agli interessi, se dovuti, e poi al capitale.

Art. 686.*(Uso della cosa).**(Art. 1886 cod. civ.).*

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, disporre o servirsi della cosa.

Egli deve, comunque, imputare l'utile che abbia ricavato dall'uso della cosa, prima alle spese e agli interessi, se dovuti, e poi al capitale.

Art. 687.*(Sequestro della cosa).**(Art. 1887 cod. civ.).*

Se il creditore abusa della cosa data in pegno il costituente può domandarne il sequestro.

Art. 688.

(Restituzione della cosa data in pegno).

(Art. 1888 cod. civ.).

Colui che ha costituito il pegno non può pretendere la restituzione se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e rimborsate le spese relative al debito ed al pegno.

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore a garanzia del secondo credito ha soltanto il diritto di ritenzione.

Art. 689.

(Casi di vendita anticipata).

Se la cosa data in pegno si deteriora o diminuisce di valore in modo che vi sia motivo di temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Col provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento, o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Se si presenta un'occasione favorevole di vendere la cosa data in pegno, il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a venderla. Col provvedimento che l'autorizza il giudice dispone circa le condizioni della vendita ed il deposito del prezzo.

Art. 690.

(Vendita del pegno).

(Art. 1884 cod. civ.; art. 458 cod. comm.).

Il creditore, per il conseguimento di quanto gli è dovuto, deve far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite nell'articolo seguente.

Art. 691.*(Forme della vendita del pegno).*

(Art. 1884 cod. civ.; art. 458 cod. comm.).

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, può intimare al debitore il pagamento del debito e degli accessori, con avvertimento che in mancanza si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che ha costituito il pegno.

Se entro quindici giorni dalla intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere le cose ai pubblici incanti, o anche a prezzo corrente se la cosa ha un prezzo di mercato, a mezzo di pubblico ufficiale autorizzato a tali specie di atti.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quelle cose il cui valore sia sufficiente al pagamento del debito.

Per la vendita del pegno le parti possono stabilire formalità diverse, e possono anche convenire che essa sia fatta a favore del creditore, purchè a giusto prezzo.

Art. 692.*(Assegnazione della cosa in pagamento).*

(Art. 1884 cod. civ.).

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga attribuita in pagamento sino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi con perizia.

Art. 693.*(Divieto del patto commissorio).*

(Art. 1884 cod. civ.).

E' nullo il patto, contestuale o posteriore, per cui il creditore venga autorizzato ad appropriarsi della cosa in caso di mancato pagamento.

Art. 694.*(Indivisibilità del pegno).**(Art. 1889 cod. civ.).*

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non sia integralmente soddisfatto, ancorchè il debito o la cosa data in pegno sia divisibile.

Art. 695.*(Preventiva esecuzione sul pegno).**(Art. 2080 cod. civ.).*

Il creditore non può sottoporre ad esecuzione gli altri beni del debitore se il valore della cosa data in pegno è sufficiente per il soddisfacimento del credito.

SEZIONE III. — Del pegno di crediti e di altri diritti.**Art. 696.***(Formalità per l'esistenza del privilegio).**(Art. 1881 cod. civ.).*

Nel pegno dei crediti, il privilegio non ha luogo se non quando il pegno risulta da atto scritto e la sua costituzione è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Il pegno di titoli di credito nominativi o all'ordine si costituisce con le forme di trasmissione prescritte dalla legge e con la indicazione che la trasmissione è fatta a titolo di garanzia senza bisogno di notificazione.

Art. 697.*(Documenti probatori).**(Art. 1882 cod. civ.).*

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, questo deve essere dal costituente consegnato al creditore.

Art. 698.

(Riscossione degli interessi e di prestazioni periodiche).

(Art. 1886 cod. civ.).

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi e le altre prestazioni periodiche relative al credito che vengono a scadere durante il pegno, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese ed agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Art. 699.

(Riscossione del credito pignorato).

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno, e, se questo ha per oggetto danaro od altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, depositarli nel luogo stabilito di accordo od altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Ma se il credito garantito è scaduto, il creditore può fare vendere le cose ricevute o chiederne l'attribuzione secondo le disposizioni degli articoli 693 e 694, o ritenere, se si tratta di somma di danaro, quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo il residuo al costituente.

Art. 700.

(Attribuzione o vendita del credito dato in pegno).

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia attribuito in pagamento, sino a concorrenza, il credito ricevuto in pegno.

Se questo non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 693.

Art. 701.

(Eccezioni opponibili dal debitore del credito).

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio, tanto le eccezioni relative al credito garantito quanto quelle che gli spetterebbero

contro il proprio creditore, nei limiti in cui queste possono essere opposte da un debitore ceduto ad un cessionario.

Se il debitore medesimo abbia accettato senza riserva la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione anteriore.

Art. 702.

(Pegno di diritti diversi dai crediti).

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma richiesta per il trasferimento di tali diritti, fermo il disposto dell'art. 684, terzo comma.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 703.

(Norme applicabili al pegno di crediti).

Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione sono applicabili le norme analoghe della sezione precedente.

CAPO XVIII.

Dell'anticresi.

Art. 704.

(Definizione).

(Art. 1891 cod. civ.).

L'anticresi è un contratto di garanzia mediante il quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore affinchè ne percepisca i frutti, con l'obbligo di imputarli a sconto degli interessi, se dovuti, e quindi del capitale.

Art. 705.

(Forma del contratto).

Il contratto di anticresi deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, e deve essere trascritto perchè abbia efficacia di fronte ai terzi.

Art. 706.

(Obblighi del creditore anticretico).

(Art. 1892 cod. civ.).

Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che ha in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile. Le spese relative saranno prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, sempre che non abbia rinunciato a tale facoltà.

Art. 707.

(Durata dell'anticresi).

(Art. 1893 cod. civ.).

L'anticresi dura finchè il creditore non sia stato interamente soddisfatto del suo credito.

In ogni caso non può avere una durata maggiore di dieci anni, se non è stato stipulato un termine più breve.

Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

Art. 708.

(Divieto del patto commissorio).

(Art. 1894 cod. civ.).

E' nulla di pieno diritto qualunque convenzione, anche se posteriore alla conclusione del contratto, che autorizza il creditore ad appropriarsi l'immobile nel caso di mancato pagamento del debito.

Art. 709.

(Compensazione dei frutti con gli interessi).

(Art. 1895 cod. civ.).

Salva la disposizione dell'art. 210, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte, ma in tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.

Art. 710.

(*Garanzia per l'intero credito*,
(Art. 1896 cod. civ.).

La disposizione dell'art. 694 è applicabile all'anticresi.

CAPO XIX.

Della fideiussione.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 711.

(*Definizione*).
(Art. 1898 e 1902 cod. civ.).

E' fideiussore colui che obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l'adempimento dell'obbligazione di un terzo.

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 712.

(*Fideiussione per obbligazioni future o condizionali*).

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale.

Art. 713.

(*Validità della fideiussione*).
(Art. 1899 cod. civ.).

La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione valida.

Si può prestare tuttavia fideiussione per persona legalmente incapace.

Art. 714.

(*Fideiussione senza ordine e all'insaputa dell'obbligato principale*).
(Art. 1901 cod. civ.).

Ciascuno può costituirsi fideiussore senza ordine ed anche all'insaputa di colui pel quale si obbliga.

Ciascuno può anche costituirsi fideiussore non solo del debitore principale ma del fideiussore di questo.

Art. 715.

(*Limiti della fideiussione*).

(Art. 1900 cod. civ.).

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, o a condizioni meno gravi.

La fideiussione che eccede il debito, o che sia contratta sotto condizioni più gravi, è valida fino alla misura dell'obbligazione principale.

Art. 716.

(*Estensione della fideiussione*).

(Art. 1903 cod. civ.).

Salvo convenzione contraria, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonchè alle spese della denuncia fatta al fideiussore ed alle successive.

Art. 717.

(*Obbligo di fideiussione*).

(Art. 1904, 1905 e 1906 cod. civ.).

Il debitore, obbligato a dare un fideiussore, deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione, e che abbia od elegga il suo domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

La solvibilità del fideiussore si misura in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca, situati nel territorio del Regno, eccetto che si tratti di materia di commercio o che il debito sia tenue.

Quando il fideiussore sia divenuto non solvente, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione soltanto se il creditore abbia voluto come fideiussore una persona determinata.

Art. 718.

(*Obbligo generico di garanzia*).

(Art. 1922 cod. civ.).

Chi è tenuto genericamente a dare una garanzia può a sua scelta dare un fideiussore, un pegno o altra sufficiente cautela.

Art. 719.

(Obbligazione del fideiussore).

(Art. 1907, 1908 e 1909 cod. civ.; art. 40 cod. comm.).

Il fideiussore è obbligato solidalmente col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto al pagamento prima dell'escussione del debitore principale. In ogni caso, l'eccezione di escussione preventiva deve essere sollevata nei primi atti della causa promossa contro il fideiussore, con l'indicazione dei beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Art. 720.

(Eccezioni che possono opporsi dal fideiussore).

(Art. 1927 cod. civ.).

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella di incapacità.

Art. 721.

(Fideiussione prestata da più persone).

(Art. 1911 cod. civ.).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore ed a garanzia di uno stesso debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 722.

(Beneficio della divisione).

(Art. 1912 cod. civ.).

Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ciascuno dei fideiussori può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuno.

Se alcuni fideiussori erano insolventi nel tempo in cui uno di essi ha ottenuto la divisione, questi è ob-

bligato in proporzione per tale non solvenza, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute dopo la divisione.

Art. 723.

(Obbligazioni del fideiussore del fideiussore).
(Art. 1914 cod. civ.).

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati a causa dell'incapacità del debitore e dei fideiussori.

SEZIONE III. — Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.

Art. 724.

• *(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).*
(Art. 1253 n. 3 e 1916 cod. civ.).

Il fideiussore che ha pagato il debito, è surrogato in tutti i diritti che aveva il creditore contro il debitore.

Art. 725.

(Regresso contro il debitore principale).
(Art. 1915 cod. civ.).

Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

Il regresso ha luogo per il capitale, per gli interessi e per le spese che il fideiussore ha fatto dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze presentate contro di lui.

Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al tasso legale, il fideiussore ha diritto ad essi fino al rimborso del capitale.

Nel caso previsto dall'art. 713, secondo comma, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti dell'arricchimento del debitore.

Art. 726.

(Regresso contro più debitori principali solidalmente obbligati).

(Art. 1917 cod. civ.).

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha il regresso contro ciascuno per ripetere integralmente tutto ciò che ha pagato.

Art. 727.

(Divieto di agire contro il debitore principale).

(Art. 1918 cod. civ.).

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale, se, per avere egli omesso di notificargli il pagamento da lui fatto, il debitore abbia pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporre al fideiussore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale al momento del pagamento.

In ambedue i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 728.

(Azione del fideiussore per essere rilevato dal debitore).

(Art. 1919 cod. civ.).

Il fideiussore, anche prima di aver pagato può agire contro il debitore perchè questi gli procuri la liberazione o in mancanza presti le cautele necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

1° quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

2° quando il debitore sia divenuto insolvente;

3° quando il debitore si sia obbligato di liberario dalla fideiussione in un tempo determinato;

4° quando il debito sia divenuto esigibile per la scadenza del termine;

5° allo scadere di anni cinque, quando l'obbligazione principale non abbia un termine, purchè l'obbligazione principale non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

SEZIONE IV. — *Dei rapporti tra più fideiussori.*

Art. 729.

(Regresso del fideiussore contro gli altri fideiussori).
(Art. 1920 cod. civ.).

Se più persone hanno prestato fideiussione per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

SEZIONE V. — *Della estinzione della fideiussione.*

Art. 730.

(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore).
(Art. 1925 e 1928 cod. civ.).

Oltre che per le cause comuni alle altre obbligazioni, la fideiussione si estingue allorchè per fatto del creditore non può avere effetto, a favore del fideiussore stesso, la surrogazione nei diritti, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 731.

(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura).

Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza successiva autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo o potendo conoscere che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Art. 732.

(Evizione della cosa data in pagamento del debito principale).
(Art. 1929 cod. civ.).

Quando il creditore accetta in pagamento la prestazione di cosa diversa da quella dovuta, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

Art. 733.

(Obbligo del fideiussore dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale).

(Art. 1930 e 1931 cod. civ.).

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Tale disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

CAPO XX.

Del mandato di credito.

Art. 734.

(Effetti del mandato di credito).

Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, di fare, in nome e per conto proprio, credito a un terzo, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo risarcendo i danni all'altra parte.

Art. 735.

(Sopravvenuta insolvenza del terzo).

Se dopo l'accettazione dell'incarico le condizioni patrimoniali del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 733.

Della transazione.

Art. 736.

(Definizione).

(Art. 1764 e 1765 cod. civ.).

La transazione è un contratto per il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art. 737.

(Capacità a transigere).

(Art. 1765 cod. civ.).

La transazione non è valida se le parti non hanno la capacità di disporre dei diritti che ne formano l'oggetto o se questi sono, per disposizione di legge o per loro natura, sottratti alla loro libera disponibilità.

Art. 738.

(Transazione sulla falsità di documenti).

(Art. 316 cod. proc. civ.).

La transazione che ha per oggetto una controversia concernente la falsità di documenti, non ha alcun effetto se non è stata autorizzata dal tribunale sentito il pubblico ministero.

Art. 739.

(Transazione sull'azione civile nascente da reato).

(Art. 1766 cod. civ.).

E' valida la transazione sopra un'azione civile che deriva da reato.

Art. 740.

*(Errore di diritto).**(Art. 1772 cod. civ.).*

La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo a questioni giuridiche, che erano oggetto di controversia tra le parti.

Art. 741.

*(Lesione).**(Art. 1772 cod. civ.).*

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

Art. 742.

(Transazione su lite temeraria).

Se una delle parti sia consapevole della infondatezza della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.

Art. 743.

*(Transazione su un titolo nullo).**(Art. 1774 cod. civ.).*

E' nulla la transazione fatta sulla base di un contratto illecito ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo.

Negli altri casi solo colui che ha ignorato la causa di invalidità del contratto sulla base del quale la transazione è stata stipulata, ne può chiedere l'annullamento.

Art. 744.

*(Annullabilità per falsità di documenti).**(Art. 1775 cod. civ.).*

E' annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, in base a documenti che si sono in appresso riconosciuti falsi.

Art. 745.

*(Annullabilità per cosa giudicata).**(Art. 1776 cod. civ.).*

E' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avessero notizia.

Art. 746.

(Annullabilità per scoperta successiva di documenti).
(Art. 1777 cod. civ.).

Allorchè le parti hanno fatto transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è annullabile, quando essa non riguarda che un solo affare determinato, ed è provato da documenti, posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto.

Art. 747.

(Risoluzione della transazione per inadempimento).

La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere chiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, sempre che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente stipulato.

Art. 748.

(Conversione della transazione nulla).

Se la transazione è nulla per mancanza di reciproche concessioni, il contratto può valere come accertamento del rapporto litigioso.

L'accertamento non può essere impugnato per la sola non corrispondenza tra il rapporto accertato e quello preesistente.

TITOLO IV.**DELLE ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONI****CAPO I.****Della promessa al pubblico.****Art. 749.**

(Obbligatorietà della promessa).

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione di fatto o compia una prestazione che non

abbia carattere di corrispettività di fronte a quella del promittente, è vincolato dalla promessa non appena questa sia resa pubblica.

Se alla promessa non è apposto un termine o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa qualora dentro l'anno dalla pubblicazione della promessa non gli sia stata fatta comunicazione dell'avveramento della situazione di fatto o del compimento della prestazione previsto nella promessa.

Art. 750.

(Revoca della promessa).

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine previsto nell'articolo precedente solamente se vi sia giusta causa, e purchè la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equipollente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione di fatto prevista nella promessa risulta già verificata o se la prestazione è stata già compiuta.

Art. 751.

(Cooperazione di più persone).

Se la prestazione o il fatto è stato compiuto da più persone separatamente, la prestazione promessa, quando sia unica, spetta a colui che ne ha dato per primo comunicazione al promittente.

CAPO II.

Della gestione d'affari.

Art. 752.

(Obbligo del gestore).

(Art. 1141 cod. civ.).

Colui che, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuare e a condurre a termine la gestione incominciata, finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da

sè stesso. Egli è soggetto a tutte le obbligazioni che deriverebbero da un mandato conferitogli dall'interessato.

La gestione non può avere per oggetto affari che eccedano la ordinaria amministrazione, salvo che essi siano compiuti per l'urgenza di evitare perdite gravi all'interessato.

Il gestore degli affari altrui deve avere la capacità di obbligarsi.

Art. 753.

(Morte dell'interessato).

(Art. 1142 cod. civ.).

Il gestore è obbligato a continuare la gestione, ancorchè l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione.

Art. 754.

(Diligenza del gestore).

(Art. 1142 e 1143 cod. civ.).

Il gestore è tenuto ad usare nella gestione la diligenza di un buon padre di famiglia.

Il giudice tuttavia può, in considerazione delle circostanze che indussero il gestore ad assumere la gestione, moderare il risarcimento dei danni ai quali sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

Art. 755.

(Obblighi dell'interessato).

(Art. 1144 cod. civ.).

Se l'affare fu utilmente intrapreso, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore abbia assunto in nome di lui, tenerlo indenne di quelle assunte dal gestore in nome proprio e rimborsarlo di tutte le spese necessarie od utili, con gli interessi dal giorno in cui furono fatte.

Questa disposizione non si applica alla gestione assunta o agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia illecito.

Art. 756.

(Ratifica dell'interessato).

La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione sia stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.

CAPO III.

Del pagamento dell'indebito.

Art. 757.

(Indebito obiettivo).

(Art. 1237 1° comma, 1145, 1146 e 1147 cod. civ.).

Colui che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi, dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, dal giorno della domanda se era in buona fede.

Art. 758.

(Indebito subjetivo).

(Art. 1146 cod. civ.).

Colui che ha pagato un debito altrui erroneamente credendosi debitore, può parimente ripetere ciò che ha pagato, purchè l'errore era riconoscibile da parte del creditore.

Colui che ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento.

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato è surrogato nei diritti del creditore.

Art. 759.

(Esclusione della ripetizione nelle obbligazioni naturali).

(Art. 1237 cpv. cod. civ.).

La ripetizione non è ammessa quando è stata spontaneamente eseguita una prestazione patrimoniale nei casi previsti nell'art. 4.

Art. 760.

(Restituzione di cosa determinata).
(Art. 1148 cod. civ.).

Colui che ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla in natura, se esiste.

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede, è tenuto a corrisponderne il valore secondo la stima al giorno della domanda. Se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere, invece del valore, la restituzione della cosa deteriorata, oltre una indennità per la diminuzione di valore.

Art. 761.

(Alienazione della cosa ricevuta indebitamente).
(Art. 1149 cod. civ.).

Colui che, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo avuto. Se questo è ancora dovuto, l'azione per conseguirlo passa a colui che aveva indebitamente pagato. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato nei limiti del suo arricchimento verso colui che ha pagato l'indebitato.

Colui che ha alienato la cosa ricevuta in mala fede o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore secondo la stima al giorno della domanda. Colui che ha pagato l'indebitato ha però facoltà di esigere il corrispettivo dell'alienazione o la cessione dell'azione per conseguirlo. Se l'alienazione fu a titolo gratuito, l'acquirente, quando l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato nei limiti dell'arricchimento verso colui che ha pagato l'indebitato.

Art. 762.

(Indebito ricevuto da un incapace).

L'incapace che ha ricevuto l'indebitato, anche se era in mala fede, non è tenuto che nei limiti dell'arricchimento.

Art. 763.

(*Rimborso di spese e di miglioramenti*).
(Art. 1150 cod. civ.).

Colui al quale deve essere restituita la cosa, è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti a norma dell'art. 545 del progetto sui diritti reali.

CAPO IV.

Dell'arricchimento senza causa.

Art. 764.

(*Azione generale di arricchimento*).

Chi si è arricchito senza causa legittima a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzarla di quanto questa si è impoverita.

L'arricchito risponde nei limiti in cui l'arricchimento sussiste al tempo della domanda, salvo che esso sia venuto meno per effetto della sua mala fede.

Art. 765.

(*Carattere sussidiario dell'azione di arricchimento*).

L'azione di arricchimento non è proponibile finchè il danneggiato possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

CAPO V.

Degli atti illeciti.

Art. 766.

(*Risarcimento per fatto illecito*).
(Art. 1151 e 1152 cod. civ.).

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona danno ad altri obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

Art. 767.

(Legittima difesa).

Non è responsabile colui che cagiona danno per la legittima difesa di sè stesso o di un terzo.

Art. 768.

(Imputabilità del fatto dannoso).

(Art. 1306 cod. civ.).

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi, al momento in cui lo ha commesso, non aveva la capacità di intendere e di volere, a meno che lo stato di incapacità deriva da sua colpa.

Art. 769.

(Danno cagionato dall'incapace).

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il danneggiato ha diritto di ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che quegli provi di non aver potuto impedire il fatto.

In ogni caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice può, in considerazione della condizione delle parti, condannare l'autore del danno ad una equa indennità.

Art. 770.

(Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

(Art. 1153 comma 2°, 3°, 5° e 6° cod. civ.).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o degli amministrati, abitanti con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate nei comma precedenti sono libere da responsabilità se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 771.*(Responsabilità dei padroni e dei committenti).**(Art. 1153 4° comma cod. civ.).*

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti.

Art. 772.*(Danno cagionato da cosa in custodia).**(Art. 1153 comma 1 cod. civ.).*

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che egli detiene, salvo che provi che il danno è stato cagionato da caso fortuito.

Art. 773.*(Rovina di edificio).**(Art. 1155 cod. civ.).*

Il proprietario di un edificio è responsabile del danno cagionato dalla rovina di esso, salvo che provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 774.*(Danno cagionato da animali).**(Art. 1154 cod. civ.).*

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fosse fuggito, salvo che provi che il danno fu determinato da fatto di un terzo o da caso fortuito.

Art. 775.*(Circolazione di veicoli).**(Art. 120 r. d. 8 dicembre 1933, n. 1740).*

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova che da parte sua si è avuta ogni cura per evitare che il danno si verificasse.

Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salvo sempre il disposto dell'art. 771.

In ogni caso il proprietario e il conducente sono responsabili dei danni derivanti da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Art. 776.

(Responsabilità solidale).

(Art. 1156 cod. civ.).

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa.

Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.

Art. 777.

(Prescrizione dell'azione di risarcimento).

L'azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli l'azione si prescrive in tre anni.

In ogni caso, se l'azione deriva da un fatto considerato dalla legge come reato, per il quale l'azione penale è sottoposta ad una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

APPENDICE

PROGETTI PRELIMINARI SUI MEZZI DI PROVA E SULLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA (*)

(*) Questi progetti furono elaborati dal sottocomitato per il libro delle obbligazioni. Prima della formazione del progetto preliminare furono stralciati perchè destinati a far parte del libro della tutela dei diritti.

I

DEI MEZZI DI PROVA

CAPO I.

Dell'atto pubblico.

Art. 1.

(*Atto pubblico*).
(Art. 1315 cod. civ.).

L'atto pubblico è l'atto ricevuto con le richieste formalità da un notaio o da altro ufficiale autorizzato, nel luogo dove l'atto è formato, ad attribuirvi pubblica fede.

Art. 2.

(*Efficacia dell'atto pubblico*).
(Art. 1317 cod. civ.).

L'atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che in esso si attestino avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.

Art. 3.

(*Conversione dell'atto pubblico in scrittura privata*).
(Art. 1316 cod. civ.).

Il documento che non ha l'efficacia dell'atto pubblico per vizio di forma o perchè ricevuto da un ufficiale pubblico incapace o incompetente per territorio, vale come scrittura privata, se è stato sottoscritto dalle parti.

CAPO II.

Della scrittura privata.

Art. 4.

(*Scrittura privata riconosciuta*).
(Art. 1320 cod. civ.).

La scrittura privata sottoscritta e riconosciuta da colui contro il quale si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, fa fede come l'atto pubblico.

Art. 5.

*(Sottoscrizione autenticata dal notaio).**(Art. 1323 cod. civ.).*

Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticcate a norma di legge dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 6.

*(Data certa delle scritture private).**(Art. 1327 cod. civ.; art. 55 cod. comm.).*

La data della scrittura privata non è certa rispetto ai terzi che dal giorno in cui questa è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di scrivere di colui, o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti ricevuti da pubblici ufficiali, quali processi verbali di apposizione di sigilli o di inventari, o finalmente dal giorno in cui si verifica un altro fatto che valga a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità del documento.

Per le quietanze il giudice può, tenuto conto delle circostanze, ammettere qualsiasi altro mezzo di prova per l'accertamento della data.

In materia di commercio la data delle scritture può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova, salve le eccezioni previste dalla legge.

Art. 7.

*(Telegramma).**(Art. 45 cod. comm.).*

Il telegramma produce tutti gli effetti della scrittura privata, se l'originale presentato all'ufficio di partenza è stato sottoscritto dal mittente.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio. Se la identità della persona che ha sottoscritto è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma che l'originale è firmato con o senza autenticazione.

Art. 8.

(Conformità fra originale e riproduzione del telegramma).

(Art. 46 cod. comm.).

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si ritiene, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Se il mittente ha fatto collazionare il telegramma o lo ha fatto raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi fra originale e riproduzione.

Art. 9.

(Carte e registri domestici).

(Art. 1330 cod. civ.).

Le carte e i registri domestici non fanno prova in favore di chi li ha scritti. Fanno prova contro di lui:

1°) in tutti i casi in cui enunciano formalmente un pagamento ricevuto;

2°) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di colui che essi indicano come creditore.

Art. 10.

(Annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento).

(Art. 1331 cod. civ.).

L'annotazione fatta dal creditore in calce, a margine o a tergo di un documento, che sia rimasto in suo possesso, fa prova quantunque non sottoscritta nè datata da lui, quando tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore a tergo, a margine o in calce di una quietanza o di un esemplare del documento del debito, che si trovi in possesso del debitore.

CAPO III.

Delle taglie o tacche di contrassegno.

Art. 11.

*(Taglie o tacche di contrassegno).**(Art. 1332 cod. civ.).*

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro fanno prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

CAPO IV.

Delle copie degli atti.

Art. 12.

*(Copie di atti pubblici).**(Art. 1333, 1334 e 1335 cod. civ.).*

Le copie di atti pubblici, spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici a ciò autorizzati, fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse a ciò autorizzati.

Le parti interessate hanno sempre il diritto di collazionare le copie suddette con gli originali a norma del codice di procedura civile.

Art. 13.

*(Copie di scritture private originali depositate).**(Art. 1333 cod. civ.).*

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati fanno la stessa fede della scrittura originale da cui sono estratte.

Le parti interessate hanno diritto di esaminare l'originale scrittura per riconoscerne o negarne l'autenticità della grafia e, comunque, hanno diritto di collazionare la copia coll'originale a norma dell'articolo precedente, terzo comma.

Art. 14.

(Valore probatorio di copie in mancanza dell'originale atto pubblico o di una copia di esso depositata).

(Art. 1336 cod. civ.).

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 12 fanno tuttavia piena fede; ma se queste, od anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manchi l'originale, presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni od altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice.

In mancanza dell'originale scrittura privata le copie di essa spedite in conformità dell'art. 13 fanno ugualmente fede; ma se presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice. E' salva in ogni caso ogni questione circa l'autenticità della scrittura dell'originale mancante.

Art. 15.

(Valore probatorio di altre copie).

(Art. 1338 e 1339 cod. civ.).

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati negli articoli precedenti possono essere assunte come principio di prova per iscritto.

Art. 16.

(Valore probatorio di copie parziali).

Le copie parziali o riproduzione per estratto, rilasciate nelle forme prescritte da pubblici ufficiali depositari ed autorizzati, fanno fede soltanto per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Art. 17.

(Copie fotografiche).

Le copie fotografiche hanno efficacia uguale a quelle autentiche, secondo le norme dei due precedenti arti-

coli, qualora la loro rispondenza con l'originale o con la copia sia attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non sia contestata.

CAPO V.

Degli atti di ricognizione o di rinnovazione.

Art. 18.

(Atto di ricognizione o di rinnovazione).

(Art. 1340 cod. civ.).

L'atto di ricognizione o di rinnovazione di un documento fa fede contro l'autore, i suoi eredi o aventi causa, se non si dimostra, con la produzione del documento originario, che vi fu errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

CAPO VI.

Della prova testimoniale.

Art. 19.

(Limitazione della prova testimoniale).

(Art. 1341 cod. civ.).

Non è ammessa la prova per testimoni dei contratti il cui oggetto eccede il valore di lire cinquemila.

Ancorchè l'oggetto del contratto non ecceda il valore di lire cinquemila, non è ammessa la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, che si allegghino essere stati stipulati anteriormente, contemporaneamente o posteriormente.

Le stesse limitazioni valgono nell'ipotesi che le parti, o una di esse, intendano provare il contratto nei confronti di un terzo cui vogliano opporre gli effetti.

Il giudice, però, non può dichiarare di ufficio l'inammissibilità della prova.

Art. 20.

(*Residuo o parte di credito superiore alle lire cinquemila*).
(Art. 1343 e 1344 cod. comm.).

La prova testimoniale non è ammessa quando la domanda proposta eccede la somma di lire cinquemila, anche se la domanda sia poi ridotta. Non è neppure ammessa se la somma domandata costituisce parte o residuo di un credito maggiore di lire cinquemila.

Art. 21.

(*Cumulo degli interessi col capitale*).
(Art. 1342 cod. civ.).

La prova testimoniale è ammessa nel caso in cui la domanda supera le lire cinquemila solo per il cumulo degli interessi con il capitale.

Art. 22.

(*Principio di prova scritta*).
(Art. 1347 cod. civ.).

La prova testimoniale è ammessa senza alcuna limitazione quando vi è un principio di prova per iscritto. Si considera tale qualsiasi scritto proveniente da colui contro il quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

Art. 23.

(*Altri casi di ammissibilità della prova testimoniale*).
(Art. 1348 cod. civ.).

E' del pari ammessa la prova testimoniale senza alcuna limitazione:

- 1°) quando il creditore è stato nell'impossibilità materiale o morale di procurarsi una prova scritta;
- 2°) quando per i contratti del genere di quello che si deve provare non si usa preconstituire prova scritta;
- 3°) quando il creditore ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova;
- 4°) quando oggetto della prova è l'illiceità del contratto che si impugna.

Art. 24.

(Prova testimoniale in materia commerciale).
(Art. 44 e 53 cod. comm.).

In materia commerciale, l'autorità giudiziaria può ammettere la prova per testimoni anche oltre i limiti in cui è ammessa in materia civile, tenuto conto della natura della convenzione, della qualità delle parti contraenti e di ogni altra circostanza.

Nei casi in cui la legge commerciale richiede l'atto scritto per la prova della convenzione, la prova per testimoni è ammessa solo nei limiti stabiliti per la materia civile.

Art. 25.

(Inammissibilità convenzionale della prova testimoniale).

La prova testimoniale non può essere ammessa, neppure in materia commerciale, se i contraenti hanno convenuto, per iscritto, di escluderla.

CAPO VII.

Delle presunzioni.

Art. 26.

(Definizione).
(Art. 1349 cod. civ.).

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.

Art. 27.

(Presunzioni stabilite dalla legge).
(Art. 1350 cod. civ.).

La presunzione legale è quella che la legge attribuisce a certi atti o a certi fatti, come quando la legge dichiara nulli certi atti per la loro sola qualità, perchè li presume fatti in frode alle sue disposizioni, o dichiara che la esistenza di un diritto o la liberazione da un obbligo risulta da alcune circostanze determinate.

Art. 28.

(Inammissibilità della prova contro le presunzioni legali).
(Art. 1352 e 1353 cod. civ.).

La presunzione legale dispensa da qualsiasi prova colui a favore del quale è stabilita.

Non è ammessa alcuna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio, a meno che sia stata riservata la prova contraria.

Art. 29.

(Presunzioni semplici).
(Art. 1354 cod. civ.).

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono rimesse al criterio e alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e, quando siano più, concordanti.

La prova per presunzione non può essere ammessa se non nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

CAPO VIII.

Della confessione.

Art. 30.

(Specie della confessione).
(Art. 1355 cod. civ.).

La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

Art. 31.

(Confessione giudiziale).
(Art. 1356 e 1360 cod. civ.).

La confessione giudiziale è la dichiarazione fatta in giudizio dalla parte o dal suo rappresentante.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha resa quando verte su fatti relativi a diritti disponibili.

La confessione è indivisibile se contiene, rispetto al fatto dedotto dalla controparte, aggiunte che si rife-

riscono al sorgere del rapporto; se ne possono, invece, scindere le aggiunte che si riferiscono a fatti successivi con effetto modificativo od estintivo del rapporto medesimo.

Art. 32.

(Confessione stragiudiziale).
(Art. 1358 e 1359 cod. civ.).

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta ad un terzo può essere liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può proversi per testimoni qualora verta su di un oggetto per cui la legge non ammetta la prova testimoniale.

Art. 33.

(Capacità richiesta per la confessione).

La confessione non fa piena prova se non proviene da persona capace di disporre del diritto che è oggetto della lite; se è resa da un rappresentante, fa prova contro il rappresentato solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui quegli può obbligare quest'ultimo.

Art. 34.

(Revoca della confessione).
(Art. 1360 cod. civ.).

La confessione non può revocarsi se non provando che fu determinata da errore di fatto o da violenza.

CAPO IX.

Del giuramento.

Art. 35.

(Specie del giuramento).
(Art. 1363 e 1374 cod. civ.).

Il giuramento è di due specie:

1°) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2°) è suppletorio quello che è deferito di ufficio dal giudice all'una o all'altra parte al fine di decidere la causa o di determinare l'ammontare della condanna quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma tuttavia non sono sfornite totalmente di prova.

Art. 36.

(Capacità delle parti).

Per deferire, riferire o accettare il giuramento decisivo le parti devono avere la capacità di disporre del diritto che è oggetto della lite.

Art. 37.

(Contenuto vietato).

(Art. 1364 cod. civ.).

Il giuramento non può essere deferito per la decisione di causa relativa a diritti non disponibili dalle parti, nè sopra un fatto, anche solo civilmente delittuoso o contrario all'ordine pubblico, sopra una convenzione per la validità della quale la legge esige l'atto scritto, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulta avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto stesso.

Art. 38.

(Fatti sui quali può deferirsi).

(Art. 1365 cod. civ.).

Il giuramento può essere deferito soltanto sopra un fatto proprio della parte alla quale si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui.

Art. 39.

(Efficacia del giuramento).

(Art. 1373 cod. civ.).

Il giuramento decisivo non fa prova che a vantaggio di colui che l'ha deferito o contro di lui, o a vantaggio o contro i suoi eredi od aventi causa, salve le disposizioni particolari.

II

DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

(*Concelto della prescrizione estintiva*).
(Art. 515, 529, 666, 2030, 2105, 2109, 2113 cod. civ.).

La estinzione dei diritti per prescrizione si verifica quando colui al quale il diritto compete omette di esercitarlo per tutto il tempo determinato dalla legge.

Oltre i casi stabiliti dalla legge, non sono soggetti a prescrizioni i diritti inalienabili.

Il giudice non può rilevare di ufficio la prescrizione.

Art. 2.

(*Decorrenza della prescrizione*).
(Art. 2120 commi 2° a 5° cod. civ.).

La prescrizione del diritto non comincia a decorrere se non quando al titolare di esso spetti l'azione per farlo valere.

Art. 3.

(*Inderogabilità delle norme sulla prescrizione*).

E' nullo ogni patto diretto a modificare preventivamente il regolamento legale della prescrizione.

Art. 4.

(*Rinunzia alla prescrizione*).
(Art. 2107 cod. civ.).

Colui che ha il potere di disporre validamente del diritto può rinunciare alla prescrizione anche tacitamente quando essa sia compiuta.

Art. 5.

(*Opponibilità della prescrizione da parte dei creditori*).
(Art. 2112 cod. civ.).

I creditori e qualunque altro interessato a far valere la prescrizione possono opporla nonostante che essa non sia fatta valere o vi sia stata rinunzia anche senza frode.

Art. 6.

(*Pagamento del debito prescritto*).

Il pagamento di un debito prescritto è regolato dall'art. 759 del progetto del libro delle obbligazioni.

CAPO II.

Della sospensione della prescrizione.

Art. 7.

(*Sospensione per rapporti personali*).
(Art. 2119 cod. civ.).

La prescrizione rimane sospesa:

- 1° fra i coniugi, finchè dura il matrimonio;
- 2° fra chi esercita la patria potestà e chi vi è sottoposto;
- 3° fra il tutore ed il minore e l'interdetto soggetti alla di lui tutela, fino a che non ne sia reso ed approvato il conto finale;
- 4° fra il curatore e l'emancipato o l'inabilitato fino a che non cessa la curatela;
- 5° fra l'erede e l'eredità accettata con il beneficio d'inventario;
- 6° fra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finchè non si sia reso ed approvato il conto definitivamente;
- 7° fra le persone giuridiche e i loro amministratori per le azioni di responsabilità spettanti all'ente, finchè sono in carica;
- 8° fra il debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè non sia cessato il dolo.

Art. 8.

(Sospensione per lo stato del titolare).

(Art. 2120 e 2145 cod. civ.; art. 916 cod. comm.).

La prescrizione rimane egualmente sospesa:

1° contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, durante il tempo in cui non vi sia rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del rappresentante od alla cessazione della incapacità;

2° in tempo di guerra, contro i mobilitati e tutti coloro che sono a questi assimilati per legge, fino a tre mesi dopo la cessazione della loro condizione o della guerra.

Art. 9.

(Sospensione per impedimento).

La prescrizione rimane, inoltre, sospesa, quando insorga, per legge o per provvedimento della pubblica autorità, un impedimento all'esercizio del diritto.

CAPO III.

Della interruzione della prescrizione.

Art. 10.

(Interruzione ad opera del titolare).

(Art. 2123, 2124, 2125 cod. civ.).

La prescrizione è interrotta dalla notificazione di qualunque atto che il titolare del diritto compia, a norma della legge processuale, per iniziare il procedimento. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito sia incompetente.

La prescrizione è altresì interrotta mercè atti di costituzione in mora notificati da ufficiale giudiziario.

Art. 11.

(Interruzione ad opera dell'obbligato).

(Art. 2129 cod. civ.).

La prescrizione è anche interrotta dal riconoscimento del diritto compiuto da colui contro il quale spetta.

Art. 12.

(*Effetti e durata della interruzione*).

(Art. 2125 e 2128 cod. civ.).

Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Quando l'interruzione è avvenuta mediante domanda giudiziale od altro atto che è seguito da un procedimento, l'effetto interruttivo perdura fino al momento in cui a norma del codice di procedura civile diventa irrevocabile la sentenza che chiude il procedimento.

Se invece il processo si estingue rimane ferma la interruzione iniziale ed istantanea prodotta dalla domanda ma si ha per non avvenuto il prolungamento della interruzione corrispondente alla durata del procedimento così estinto.

Art. 13.

(*Estensione al fideiussore*).

(Art. 2132 cod. vic.).

La interruzione della prescrizione contro l'obbligato principale si estende anche al fideiussore.

CAPO IV.

Del termine della prescrizione.

SEZIONE I. — *Della prescrizione ordinaria.*

Art. 14.

(*Prescrizione ordinaria*).

(Art. 2135 cod. civ.).

Salvo che la legge disponga altrimenti, i diritti di credito si prescrivono con il decorso di dieci anni, tutti gli altri in venti anni.

L'azione derivante dalla cosa giudicata si prescrive in ogni caso con il decorso di venti anni.

SEZIONE II. — *Delle prescrizioni speciali.*

Art. 15.

(*Prescrizione di sei mesi*).

(Art. 2138 cod. civ.).

Si prescrivono in sei mesi le azioni degli albergatori e trattori per l'alloggio ed il vitto che somministrano.

Art. 16.

(Prescrizione di un anno).

(Art. 2139 cod. civ.).

Si prescrivono in un anno le azioni:

1° degli insegnanti per le lezioni che danno a mesi o a giorni o a ore;

2° dei lavoratori con retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;

3° di coloro che danno alloggio, con o senza pensione;

4° degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5° dei commercianti per il pagamento del prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio.

Art. 17.

(Prescrizione di due anni).

(Art. 2140 cod. civ.).

Si prescrivono in due anni le azioni:

1° dai lavoratori con retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;

2° dei professionisti, per la retribuzione dell'opera prestata, e per il rimborso delle spese correlative;

3° dei notari, per le somme loro dovute relativamente agli atti del loro ministero;

4° dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali venduti;

5° degli insegnanti, per le lezioni che danno a tempo più lungo di un mese.

Art. 18.

(Decorrenza delle prescrizioni speciali).

(Art. 2140 cod. civ.).

Nei casi indicati negli articoli precedenti, il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti, o dalla

revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione si compie nel termine di tre anni dall'ultima prestazione.

Art. 19.

(Atti che non impediscono il corso della prescrizione).
(Art. 2141 cod. civ.).

Nei casi indicati dagli articoli precedenti la prescrizione decorre ancorchè si sia continuato a fare somministrazioni o a compiere atti o a prestare cose, opere, o servizi.

Art. 20.

(Limiti all'opponibilità delle prescrizioni speciali).
(Art. 2142 cod. civ.).

Le prescrizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 e 18 non si possono opporre se risulti già documentato, od ammesso in giudizio anche tacitamente, che il pagamento non è stato eseguito.

Colui al quale la prescrizione sia stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se l'estinzione del debito siasi verificata.

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite ed agli eredi o ai tutori di questi per dichiarare se abbiano notizia della estinzione del debito.

Art. 21.

(Prescrizione per conti speciali).
(Art. 2143 cod. civ.).

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori alle liti e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che le medesime furono decise o altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti loro commessi.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 22.

*(Prescrizione di cinque anni).**(Art. 2144 cod. civ.).*

Si prescrivono in cinque anni:

1° le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

2° quelle delle pensioni alimentari;

3° le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;

4° gli interessi, ed in generale, tutto ciò che deve pagarsi, periodicamente, ad anno od in termini più brevi;

5° le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

SEZIONE III. — *Del computo dei termini.*

Art. 23.

*(Compimento della prescrizione).**(Art. 2133 e 2134 cod. civ.).*

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando sia compiuto l'ultimo giorno del termine.

Art. 24.

*(Computo dei termini di prescrizione).**(Art. 631, 2133, 2134 cod. civ.).*

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice o dalle altre leggi, si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

La prescrizione a mese si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente a quello del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tal giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno di questo mese.

TAVOLE DI RAFFRONTO DEL PROGETTO MINISTERIALE COL CODICE CIVILE E COL PROGETTO DEL 1936

PROGETTO DEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

I. — RAFFRONTO COL CODICE CIVILE

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
1097	5	1142	753, 754
1098	179	1143	754
1103	180	1144	755
1104	181, 182, 294	1145	757
1105	183	1146	757, 758
1106	183	1147	757
1107	297	1148	760
1108	195	1149	761
1109	197	1150	763
1110	197	1151	766
1111	202	1152	766
1112	203	1153	770, 771, 772
1113	204	1154	774
1114	205	1155	773
1115	207	1156	776
1116	211	1157	220
1117	211	1158	220
1118	212	1160	221
1119	214	1162	222
1120	72	1163	226, 261
1121	72	1164	224
1122	214	1165	251, 252
1123	239, 266	1169	227
1124	73, 238	1170	228
1125	241, 261	1171	224
1126	242	1173	78
1127	266	1174	80
1128	267	1175	79
1129	244	1176	81, 671
1130	266	1177	25
1131	230	1178	26
1132	234	1179	27
1133	236	1180	28
1134	235	1181	29
1136	231	1182	30
1137	237	1183	31
1138	232	1184	32
1139	233	1185	53, 58
1141	752	1186	32

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
1187	33	1246	76
1188	37	1247	177
1191	38	1248	7
1192	41	1249	77, 351
1193	34	1250	92, 95
1194	45	1252	97, 98
1195	46	1253	99, 724
1196	43	1254	100, 101
1197	47	1255	89
1198	35	1256	90
1199	51	1257	91
1200	52	1258	89
1201	35, 51	1259	103, 106
1202	65	1260	104
1204	63	1261	108
1205	64	1262	110
1206	56	1263	109
1207	69, 70	1264	109
1208	68	1265	109
1209	245	1266	105
1212	246	1267	144, 146
1214	247	1269	144
1217	248, 249	1270	147
1218	1, 117	1271	143
1219	9, 117, 120	1272	148
1220	115	1273	83
1221	121	1274	149
1222	116	1275	143, 149, 150
1223	118	1276	151
1224	74	1277	42
1225	117	1278	141, 142, 153
1226	117	1279	155
1227	19	1280	156
1228	19	1281	44
1229	19	1282	156, 157
1230	246	1283	157
1231	17, 122	1284	158
1232	13	1285	159
1233	17	1286	160
1234	125	1287	161
1235	126, 127	1288	162
1237	4, 748, 759	1289	164
1238	75	1290	43, 166
1239	75	1291	167
1240	87, 88	1292	163
1241	83	1293	168
1242	84	1294	169
1243	85	1295	170
1244	86	1296	172
1245	63	1297	45, 173

Cod. civ.	Prog. min.
1298	118, 175, 176
1299	178
1300	298
1302	298
1303	295
1305	299
1306	768
1307	300
1308	305
1309	301
1310	302
1311	301
1312	71
1314	217
1373,	49, 61
1407	208
1447	306
1448	308
1450	261, 346
1451	8
1452	347
1453	348
1454	211, 312, 313
1455	314
1457	311
1458	132
1459	317, 318, 319
1460	309
1461	213, 263
1462	315
1468	316, 351
1469	258, 259
1470	316
1471	316
1473	357
1474	358
1475	359
1476	360
1477	361
1478	362, 363
1482	321
1483	325
1484	137, 326
1485	327
1486	321
1487	321
1488	321
1489	321
1490	321
1491	321

Cod. civ.	Prog. min.
1492	322
1493	322
1494	328
1496	324
1497	323
1498	329
1499	330
1500	329
1501	331, 332
1502	328
1504	331
1505	334, 335
1506	336
1507	338
1508	338
1510	318, 320
1511	257
1512	355
1513	356
1515	339
1516	340, 350, 364
1518	342
1520	343
1521	344
1522	365
1523	366
1524	366
1525	366
1526	367
1527	368
1528	341, 345, 417
1538	133
1539	136
1540	136
1541	135
1542	137
1543	138
1544	138
1545	369, 371, 372
1549	374
1552	375
1553	257
1555	377
1563	664
1569	378
1571	380, 419, 427
1572	379
1573	404
1574	405
1575	382

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
1576	383	1639	542
1577	385	1640	535
1579	389	1641	544
1580	390, 391	1642	547
1581	393, 395	1643	548
1582	394	1644	123
1583	396	1645	549
1585	400	1647	449
1586	400	1649	455
1587	393	1650	456
1588	397, 405	1651	451
1589	398	1652	461
1590	423	1653	460
1591	406	1654	467
1592	407	1655	453
1593	407	1656	453
1594	408	1657	454, 457
1596	418, 426	1660	414
1597	409, 412, 416	1661	457, 458
1598	411	1662	463
1599	414	1664	450
1600	413	1665	440, 472
1601	414	1666	472, 475
1602	415	1667	473
1603	420	1668	474
1604	421	1669	473, 476, 479
1605	421	1670	476
1606	422	1673	478
1607	381	1674	177
1608	381	1675	478
1609	406	1676	479
1610	407	1677	478
1613	424	1678	480
1614	429	1680	480
1615	396, 436	1681	481
1617	432	1683	482
1618	433	1684	484, 485
1620	434	1686	487
1621	434	1687	440
1622	381, 428	1688	441, 442
1623	445	1689	443
1624	407, 446	1690	443
1625	448	1691	442
1627	531	1692	444
1628	496	1697	551
1634	534	1698	551
1635	546	1710	557
1636	546	1712	565
1637	546	1714	559
1638	539	1715	550

Cod. civ.

Prog. min.

Cod. civ.

Prog. min.

1717	566
1718	211, 567
1719	568
1720	562, 563
1721	562
1722	561, 562
1723	557, 560
1724	564
1725	569
1726	570, 571
1727	571
1728	570
1729	574
1730	575
1731	578
1732	576
1733	574, 577
1734	577
1735	574
1737	588
1738	588
1739	594
1740	593
1741	593
1742	276, 596
1743	272
1744	589, 588
1745	595, 613
1746	595
1747	598
1748	602
1749	601
1750	599
1752	603
1753	604
1754	604
1756	601
1757	606
1758	609
1760	607
1761	612
1762	614
1763	613
1764	736
1765	736, 737
1766	739
1771	48
1772	198, 740, 7 41
1774	743
1775	744

1776	745
1777	746
1778	655, 666
1780	657
1781	656
1782	657, 658
1783	659
1784	660
1785	661
1786	662
1787	257
1788	663
1789	666
1790	666
1792	667
1793	668
1794	669
1795	670
1796	671
1797	672
1798	673
1799	674
1800	675
1802	676
1803	677
1804	676
1805	625
1806	625
1807	633
1808	626
1809	627
1810	628
1812	629
1813	630
1815	631
1816	631
1817	630
1818	634
1819	615
1820	616
1821	10
1822	13
1824	621
1825	618
1826	618
1827	618
1828	619
1829	622
1830	16, 622
1831	15

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
1834	95	1894	708
1835	635	1895	709
1837	635	1896	710
1843	636	1898	711
1844	636	1899	713
1846	637	1900	715
1848	13, 649	1901	714
1850	646	1902	711
1851	642	1903	716
1852	641	1904	717
1853	643	1905	717
1854	643, 644	1906	717
1855	639	1907	719
1858	640	1908	719
1859	640	1909	719
1860	638	1911	721
1861	645	1912	722
1862	647	1914	723
1863	648	1915	725
1870	650	1916	724
1873	650	1917	726
1874	653	1918	727
1876	652	1919	728
1878	679	1920	729
1879	682	1922	718
1880	682	1925	730
1881	696	1926	173
1882	682, 697	1927	720
1883	679	1928	730
1884	690, 691, 692, 693	1929	732
1885	684	1930	733
1886	686, 693	1931	733
1887	687	1948	1, 2
1888	682, 688	1976	225, 417
1889	644	2080	695
1890	680	2122	55
1891	704	2130	40, 41
1892	706	2131	55
1893	707	2136	664
		2146	681

II. — RAFFRONTO COL PROGETTO DEL 1936

Prog. 1936	Prog. min.	Prog. 1936	Prog. min.
1	179	54	235
2	184, 186	56	231
3	185	58	232
4	188	59	233
9	180	60	749, 750
10	181	61	752
11	182	62	753, 754
12	183	63	754
13	297	64	755
14	195	65	756, 758
15	197	66	4, 759
16	197	67	757, 758
17	202	68	757
18	203	69	762
19	204	70	760
20	205	71	761
21	207	72	763
22	210	73	764
23	211	74	766
24	10, 11, 122	75	768
25	191	76	769
26	212	77	20, 767
27	214	78	23
27	72	79	770
29	214	80	771
30	271	81	774
31	272, 273	82	772
32	275	83	773
33	274	84	776
34	278	85	19, 24
35	279	87	1, 117
36	280	88	9, 120
37	277	89	120
38	239	90	178
39	73, 238	91	115
40	238	92	121
41	241	93	116
42	242	94	118
44	266	95	118
45	267	96	117
46	244	97	74
47	251, 252	98	19
48	258	99	19
49	289, 290, 293	100	19
51	230	101	246
52	234	102	17, 122
53	236	103	18

Prog. 1936	Prog. min.	Prog. 1936	Prog. min.
104	17	157	55
105	124	158	65
106	125	160	63
107	126, 127	161	64
108	220	162	65
109	220	163	70
110	228	164	68
111	221	165	245
112	222	166	246
114	227	167	247
115	224	170	248, 249
117	78	171	75
118	80	172	75
119	79	173	83
120	81, 671	174	84
121	25	175	85
122	26	176	86
123	27	177	93
124	28	178	76
125	29	179	177
126	30	180	7
127	31	181	77, 351
128	32	182	92, 95
129	33	184	97, 98
130	37	185	99, 724
131	34	186	100, 101
132	34	187	89
134	38, 41	188	90
135	41	189	91
136	40	190	89
137	42	191	103, 106, 109
138	43, 168	192	104
139	44	193	108
140	45, 173	194	110
141	46	195	109
142	46	196	109
143	47	197	109
144	50	198	105
145	49	199	144, 146
146	51	200	144
147	52	201	147
148	35, 51	202	148
149	53, 58	203	149
150	62	204	143, 149, 150
151	61	205	151
152	57	206	152
153	59	207	141, 142, 143
154	58	208	154
155	56	209	155
156	54		

Prog. 1936

Prog. min.

Prog. 1936

Prog. min.

210	155
211	156
212	156, 157
213	158
214	159
215	160
216	161
217	162
218	164
219	43, 166
220	167
221	163
222	168
223	169
224	170
225	172
226	45, 173
227	298
228	295
229	299
230	768
231	301
232	304
233	301
260	133
261	134
262	135
263	136
264	136
267	137
268	138
269	137
270	138
271	71
272	217
323	306
324	261, 346
325	8
326	347
327	348
329	211, 312, 313
330	314
331	310
332	311
333	132
334	317, 318, 319
335	309
336	213, 263
337	315
338	316, 351

340	258, 259
341	316
342	316
344	357
345	358
346	359
347	360
348	361
349	362, 363
352	321
353	325
354	326
355	327
356	321
357	321
358	321
359	321
360	322
361	322
362	328
363	324
364	323
365	329
366	330
367	329
368	331, 332
369	333
371	331
372	334, 335
373	336
374	353
375	338
376	338
378	318, 320
380	355
381	356
382	339
383	340, 350, 364
387	343
388	344
389	365
390	366
391	367
392	368
393	341, 345, 417
403	369
404	370
405	371
406	372
410	419, 374

Prog. 1036	Prog. min.	Prog. 1926	Prog. min.
412	375	468	449
414	376	470	450
415	377	471	451, 467
416	378	472	457, 458
417	380, 419, 427	473	452
418	379	474	455
419	404	475	456
420	405	476	414
421	382	477	469
422	383	479	448, 454, 457
423	385	480	460
425	390, 391	482	451
426	393	483	463
427	394, 395	485	440, 472, 475
428	396	486	473
430	400	487	441, 442, 476
431	400	488	474
432	393	489	440, 443
433	397, 405	490	443
434	468, 398	491	442
435	402, 403	492	444
436	406	493	479
437	407	494	478
438	407	495	177
439	408	496	478
440	418, 426	497	480
441	409, 412, 416	499	480
442	414	500	481
443	411	501	482
444	413	504	484, 485
445	415	506	487
446	420	507	531
447	421	508	534
448	421	510	539
449	422	511	540
450	381	512	542
451	381	513	543
452	406	514	535
453	407	515	544
454	424	516	547
455	429	517	548
456	396, 436	518	123
458	432	519	549
459	433	520	546
461	434	521	551, 581
462	434	529	557
463	381, 428	530	558
464	445	531	565
465	407, 446	532	559
466	448	533	555

Prog. 1936	Prog. min.	Prog. 1936	Prog. min.
534	566	589	656
536	567	590	658
537	568	591	659
538	562, 563	592	660
539	562	593	661
540	561, 562	594	662
541	557, 560	595	663
542	564	596	666
543	561	597	666
544	570, 571	599	667
545	571	600	668
546	574	601	669
547	575	602	670
548	578	604	671
549	576	605	672
550	574, 577	606	673
551	574	607	674
553	580	608	675
554	582	609	676
556	588	610	677
557	594	611	676
559	593, 396	612	678
560	272	613	625
561	595, 613	614	625
562	276, 596	615	626
563	595	616	627
564	598	617	628
565	599	618	629
566	602	619	630
567	604	620	631
568	604	621	631
569	601	623	633
570	606	624	630
571	608	625	634
572	609,	626	615
573	607	627	616
574	612	628	618, 619
575	613	629	619
576	614	630	621
577	613	631	617
578	736	632	16, 622
579	736, 737	633	15
581	739	634	623
582	198, 746, 741	635	95
583	743	636	635
584	744	637	636
585	745	638	637,
586	746	639	649
587	655, 666,	640	642
588	657	641	641

Prog. 1936	Prog. min.	Prog. 1936	Prog. min.
642	643, 644, 646	688	705
643	640	689	706
644	638	690	707
645	645	691	707
646	647	692	708
647	648	693	709
648	650	694	710
649	651	695	707
650	652	696	711
651	653	697	712
652	654	698	734, 735
660	679	699	731, 735
661	680	700	713
662	63, 679, 681	701	715
663	682	702	714
664	682	703	711
665	632, 697	704	716
666	683	705	717, 718
667	684	706	717
668	685	707	717, 718
669	686, 698	708	718
670	687	709	718
671	689	710	719
672	689	711	719
673	689	712	724
674	688	714	721
675	690, 691, 692, 693	715	722
676	694	717	723
677	695	718	724
678	697	719	725
679	696	720	726
680	686, 698	721	727
681	699	722	728
682	700	723	729
683	700	724	730
684	701	725	173
685	702	726	720
686	703	727	730
687	704	728	732
		729	733

APPENDICE

PROGETTI RIGUARDANTI I MEZZI DI PROVA E LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

1. — DEI MEZZI DI PROVA.

I. — RAFFRONTO COL CODICE CIVILE

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
515	1	2128	12
529	1	2129	11
631	24	2132	13
666	1	2133	23, 24
2030	1	2134	23, 24
2105	1	2135	14
2107	4	2138	15
2199	1	2139	16
2112	5	7140	17, 18
2113	1	2141	19
2119	7	2142	20
2120	2, 8	2143	21
2123	10	2144	22
2124	10	2145	8
2125	10, 12		

II. — RAFFRONTO COL PROGETTO DEL 1936

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
234	1	248	23, 24
235	1	249	14
236	1	251	15
237	1	252	16
240	5	253	16
241	7	254	17, 18
242	2, 8	255	19
243	10, 12	256	20
244	12	257	21
245	11	258	22
246	13	259	8
247	23, 24		

2. — DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

I. — RAFFRONTO COL CODICE CIVILE

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
1315	1	1344	20
1316	3	1347	22
1317	2	1348	23
1320	4	1349	26
1323	5	1350	27
1327	6	1352	28
1330	9	1353	28
1331	10	1354	29
1332	11	1355	70
1333	12, 13	1356	31
1334	12	1358	32
1335	12	1359	32
1336	14	1360	31, 34
1338	15	1363	35
1339	15	1364	37
1340	18	1365	38
1341	19	1373	39
1342	21	1475	35
1343	20		

II. — RAFFRONTO COL PROGETTO DEL 1936

Cod. civ.	Prog. min.	Cod. civ.	Prog. min.
145	39	295	21
151	39	296	20
373	1	298	22
274	3	299	23
275	2	300	21
276	4	301	27
280	5	304	28
283	6	305	29
284	7	306	30
287	9	308	31, 34
288	10	308	32
289	11	304	32
290	12, 13	310	35
291	12, 14, 15	311	37
292	18	312	38
293	19	318	39
294	20	319	35

INDICE ANALITICO

PROGETTO DEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I. — *Delle obbligazioni in generale.*

CAPO I. — *Dell'obbligazione e delle sue fonti.*

Concetto di obbligazione	Art. 1
Responsabilità patrimoniale in generale	» 2
Carattere patrimoniale della prestazione	» 3
Obbligazioni naturali	» 4
Fonti delle obbligazioni	» 5

CAPO II. — *Del contenuto delle obbligazioni.*

Sezione I. — Delle specie delle prestazioni.

Prestazione istantanea o continuata	» 6
Prestazione di genere	» 6
Prestazione di una intera e determinata massa	» 8
Obbligazione di custodire	» 9

Sezione II. — Dei debiti pecuniari.

Debito di somma di danaro	» 10
Debito di somma di monete non aventi corso legale	» 11
Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale	» 12
Debito di specie monetaria	» 13
Leggi speciali	» 14

Sezione III. — Della prestazione di interessi.

Tasso degli interessi	» 15
Irripetibilità di interessi non dovuti	» 16
Decorrenza degli interessi	» 17
Anatocismo	» 18

Sezione IV. — Del risarcimento del danno.

Contenuto della prestazione di risarcimento	» 19
Danno arrecato in istato di necessità	» 20

Modo del risarcimento	Art. 21
Danno non provato nel suo ammontare	» 22
Concorso del fatto del danneggiato	» 23
Danni non patrimoniali	» 24

Sezione V. — Delle obbligazioni alternative.

Obbligazione alternativa	» 25
Scelta della cosa da prestare	» 26
Semplificazione dell'obbligazione alternativa	» 27
Perimento di una o di ambedue le cose	» 28
Adempimento della obbligazione quando la scelta spetta al creditore	» 29
Estinzione dell'obbligazione	» 30
Obbligazione alternativa multipla	» 31

CAPO III. — Delle obbligazioni con pluralità di soggetti.

Sezione I. — Delle obbligazioni in solido.

§ 1. — Disposizioni generali.

Elementi della solidarietà	» 32
Modalità varie nei singoli rapporti	» 33
Eccezioni personali	» 34
Divisibilità delle obbligazioni solidali	» 35

§ 2. — Dell'obbligazione in solido fra i debitori.

Solidarietà fra più condebitori	» 36
Divisibilità fra gli eredi del creditore	» 37
Inadempimento della obbligazione solidale	» 38
Sospensione della prescrizione	» 39
Interruzione della prescrizione e rinuncia alla me- desima	» 40
Costituzione in mora e riconoscimento del debito	» 41
Novazione	» 42
Compensazione	» 43
Remissione	» 44
Confusione	» 45
Rinuncia alla solidarietà	» 46
Pagamento separato dei frutti o degli interessi	» 47
Transazione	» 48
Giuramento	» 49
Sentenza contro o a favore di uno dei debitori	» 50
Regresso fra condebitori	» 51
Insolvenza di un condebitore in caso di rinuncia alla solidarietà	» 52

§ 3. — Delle obbligazioni in solido fra creditori.

Scelta del creditore per il pagamento	» 53
Costituzione in mora	» 54

Interruzione e sospensione della prescrizione	Art. 55
Novazione	» 56
Compensazione	» 57
Remissione	» 58
Confusione	» 59
Transazione	» 60
Giuramento	» 61
Sentenza ottenuta da uno dei creditori	» 62

Sezione II. — Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili.

Obbligazioni visibili	» 63
Limiti alla divisibilità fra gli eredi del debitore	» 64
Obbligazioni indivisibili	» 65
Disciplina delle obbligazioni indivisibili	» 66
Indivisibilità nei rapporti con gli eredi	» 67
Chiamata in causa dei coeredi	» 68
Diritto di uno dei creditori di esigere l'intero	» 69
Estinzione per parte dell'obbligazione indivisibile	» 70

CAPO IV. — Della prova delle obbligazioni.

Onere della prova	» 71
Prova della causa nella promessa di pagamento o nella ricognizione di debito	» 72

CAPO V. — Dell'adempimento delle obbligazioni.

Sezione I. — Dell'adempimento in generale.

Adempimento del debitore	» 73
Diligenza nell'adempimento	» 74
Adempimento del terzo	» 75
Divieto di adempimento parziale	» 76
Luogo dell'adempimento	» 77
Tempo dell'adempimento	» 78
Termine	» 79
Pendenza del termine	» 80
Decadenza del termine	» 81
Termine essenziale	» 82
Destinatario del pagamento	» 83
Pagamento al creditore opponente	» 84
Pagamento fatto al creditore incapace	» 85
Pagamento effettuato nonostante pignoramento, se- questro od opposizione	» 86
Pagamento eseguito da un incapace	» 87
Pagamento eseguito con cose altrui	» 88
Imputazione del pagamento	» 89
Imputazione del pagamento agli interessi	» 90
Quietanza contenente imputazione	» 91
Spese del pagamento	» 92

Prestazione in luogo di adempimento	Art.	93
Inefficacia della dazione	»	94
Diritto del debitore alla quietanza	»	95
Mezzi di prova del pagamento	»	96

Sezione II. — Del pagamento con surrogazione.

Surrogazione per volontà del creditore	»	97
Surrogazione per volontà del debitore	»	98
Surrogazione legale	»	99
Estensione ai fideiussori	»	100
Surrogazione parziale	»	101

Sezione III. — Della mora del creditore.

Condizioni per la mora del creditore	»	102
Effetti della mora del creditore	»	103
Requisiti per la vendita dell'offerta	»	104
Offerta reale ed offerta per intimazione	»	105
Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori	»	106
Vendita di cosa dovuta deperibile o di dispendiosa custodia	»	107
Requisiti per la validità del deposito	»	108
Ritiro del deposito	»	109
Spese	»	110
Intimazione di ricevere cosa immobile	»	111
Condizioni per la mora del creditore nelle obbligazioni che non hanno per oggetto una cosa	»	112

CAPITOLO VI. — Dell'inadempimento delle obbligazioni.

Esecuzione in forma specifica nelle obbligazioni di dare	»	113
Esecuzione per autorità del creditore	»	114
Esecuzione nelle obbligazioni di fare	»	115
Esecuzione coattiva nelle obbligazioni negative	»	116
Responsabilità del debitore per l'inadempimento o per il ritardo	»	117
Costituzione in mora	»	118
Offerta non solenne impeditiva della mora	»	119
Effetti della mora sul rischio della prestazione	»	120
Inadempimento di una obbligazione negativa	»	121
Risarcimento di danni nelle obbligazioni pecuniarie	»	122
Responsabilità per gli ausiliari	»	123
Clausole di irresponsabilità	»	124

CAPITOLO VII. — Dell'azione surrogatoria e dell'azione revocatoria.

Sezione I. — Dell'azione surrogatoria.

Azione surrogatoria	»	125
-------------------------------	---	-----

Sezione II. — Dell'azione revocatoria.

Condizioni per la revocazione	Art. 126
Effetti della inefficacia rispetto ai terzi mediati	» 127
Effetti della revocazione	» 128
Prescrizione dell'azione	» 129
Rinvio a norme particolari	» 130

CAPO VIII. — Della cessione dei crediti.

Cedibilità dei crediti	» 131
Persone che non possono essere cessionari delle ragioni ed azioni litigiose	» 132
Perfezione della cessione fra le parti	» 133
Documenti probatori del credito	» 134
Accessori del credito	» 135
Perfezione della cessione di fronte ai terzi	» 136
Obbligo di garanzia del cedente	» 137
Garanzia della solvibilità del debitore	» 138
Effetti della cessione a titolo di pagamento	» 139

CAPO IX. — Della assunzione del debito.

Assunzione cumulativa del debito	» 140
Eccezioni opponibili al creditore in caso di assunzione di debito contratta con lui	» 141
Assunzione del debito stipulato col debitore originario	» 142
Accollo privativo	» 143

CAPO X. — Dei modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento.

Sezione I. — Della novazione.

Novazione obbiettiva	» 144
Modalità accessorie che non importano novazione	» 145
Novazione soggettiva	» 146
Espromissione	» 147
Insolvenza del debitore delegato	» 148
Privilegi e ipoteche	» 149
Privilegi e ipoteche nella novazione soggettiva	» 150
Riserva dei privilegi e delle ipoteche sui beni del nuovo debitore	» 151
Inefficacia della novazione obbiettiva	» 152
Opponibilità di eccezioni da parte del nuovo debitore	» 153

Sezione II. — Della remissione.

Remissione del debito	» 154
Restituzione volontaria del titolo	» 155
Rinunzia alle garanzie	» 156

Fideiussori	Art. 157
Imputazione di ciò che il creditore ha ricevuto da terzi garanti	» 158

Sezione III. — Della compensazione.

Compensazione	» 159
Efficacia della compensazione	» 160
Compensazione legale e giudiziale	» 161
Dilazione	» 162
Debiti non pagabili nello stesso luogo	» 163
Casi in cui la compensazione non si verifica	» 164
Non compensabilità dei debiti per salari e stipendi	» 165
Compensazione opposta dal fideiussore	» 166
Divieto di opporre la compensazione al cessionario	» 167
Compensazione di più debiti	» 168
Inefficacia della compensazione nei confronti di terzi	» 169
Garanzie annesse al credito	» 170
Compensazione volontaria	» 171

Sezione IV. — Della confusione.

Confusione	» 172
Efficacia della confusione nei rapporti con i fideius- sori	» 173
Confusione rispetto ai terzi	» 174

Sezione V. — Della impossibilità della prestazione.

Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea della prestazione	» 175
Smarrimento di cosa determinata	» 176
Impossibilità parziale	» 177
Subingresso del creditore nei diritti del debitore	» 178

TITOLO II. — Dei contratti in generale.

CAPO I. — Disposizioni preliminari.

Definizione del contratto	Art. 179
Norme regolatrici dei contratti	» 180

CAPO II. — Requisiti dei contratti.

Requisiti essenziali per l'esistenza dei contratti	» 181
Requisiti essenziali per la validità dei contratti	» 182

Sezione I. — Della capacità delle parti.

Capacità delle parti	» 183
--------------------------------	-------

Sezione II. — Del consenso.

§ 1. — Della formazione del contratto.

Conclusione del contratto	Art. 184
Esecuzione prima della risposta dell'accettante	» 185
Revoca della proposta e dell'accettazione	» 186
Presunzione di conoscenza delle dichiarazioni delle parti	» 187
Offerta al pubblico	» 188
Trattative e responsabilità precontrattuali	» 189
Contratto preliminare	» 190
Esecuzione specifica del contratto preliminare	» 191
Obbligo legale di contrattare	» 192

§ 2. — Dei contratti per adesione:

Contratti conclusi mediante moduli o formulari	» 193
Condizioni generali di contratto	» 194

§ 3. — Dei vizi della dichiarazione e dei vizi della volontà:

Impugnabilità del contratto per errore, per violenza, per dolo	» 195
Condizioni per la rilevanza dell'errore	» 196
Errore essenziale	» 197
Errore di calcolo	» 198
Errore riconoscibile	» 199
Mantenimento del contratto rettificato	» 200
Errore nella trasmissione della dichiarazione	» 201
Violenza	» 202
Caratteri della violenza	» 203
Violenza diretta contro terzi	» 204
Timore riverenziale	» 205
Timore di far valere un diritto	» 206
Dolo	» 207
Dolo incidente	» 208

§ 4. — Dello stato di pericolo e della lesione:

Contratti conclusi in istato di pericolo	» 209
Azione generale di lesione	» 210

Sezione III. — Dell'oggetto.

Oggetto del contratto	» 211
Cose future	» 212
Impossibilità originaria della prestazione nel contratto condizionale o a termine	» 213

Sezione IV. — Della causa.

Causa inesistente, falsa o illecita	» 214
Irripetibilità di prestazione contraria al buon costume	» 215
Nullità del contratto per frode alla legge	» 216

Sezione V. — Della forma dei contratti.

Atti che devono farsi per iscritto	Art. 217
Forma del contratto preliminare	» 218
Forme convenzionali dei contratti	» 219

CAPO III. — *Dei contratti condizionali.*

Definizione della condizione	» 220
Condizioni illecite o impossibili	» 221
Condizione rimessa alla mera volontà dell'alienante o del debitore	» 222
Condizione meramente potestativa apposta a un con- tratto	» 223
Pendenza della condizione	» 224
Atti di disposizione compiuti in pendenza della con- dizione	» 225
Responsabilità nell'esercizio di un diritto sottoposto a condizione	» 226
Avveramento della condizione	» 227
Effetto dell'avveramento della condizione	» 228
Atti di amministrazione anteriori all'avveramento della condizione	» 229

CAPO IV. — *Dell'interpretazione dei contratti.*

Intenzione dei contraenti	» 230
Interpretazione complessiva delle clausole	» 231
Contenuto del contratto	» 232
Indicazioni esemplificative	» 233
Clausola che ammette due sensi	» 234
Clausola ambigua	» 235
Espressioni con più sensi	» 236
Contemperamento degli interessi delle parti	» 237

CAPO V. — *Degli effetti dei contratti.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

Conseguenze dei contratti	» 238
Efficacia dei contratti	» 239
Recesso unilaterale autorizzato per contratto	» 240
Contratti con effetti reali	» 241
Conflitto fra più diritti reali su cosa mobile	» 242
Conflitto fra più diritti personali di godimento rela- tivi alla stessa cosa	» 243
Prestazione del fatto di un terzo	» 244

Sezione II. — Della clausola penale e della caparra.

Clausola penale	» 245
Divieto di cumulo dell'adempimento e della clausola penale	» 246

Riduzione della penale	Art. 247
Caparra confirmatoria	» 248
Caparra penitenziale	» 249
Caparra impropria	» 250

Sezione III. — Dell'inadempimento e dell'impossibilità nei contratti con prestazioni corrispettive.

Risolubilità del contratto per inadempimento	» 251
Importanza dell'inadempimento	» 252
Diffida ad adempiere con assegnazione di termine.	» 253
Effetti della scadenza del termine assegnato dal giudice o dalla parte interessata	» 254
Patto commissorio espresso	» 255
Termine essenziale per una delle parti	» 256
Effetti della risoluzione del contratto per inadempimento	» 257
Eccezione d'inadempimento	» 258
Mutamento nelle condizioni patrimoniali di uno dei contraenti	» 259
Clausola limitativa della proponibilità dell'eccezione d'inadempimento	» 260

Sezione IV. — Dell'impossibilità e della eccessiva onerosità nei contratti con prestazioni corrispettive.

Impossibilità sopravvenuta nei contratti bilaterali	» 261
Impossibilità sopravvenuta nei contratti traslativi	» 262
Impossibilità parziale nei contratti con prestazioni corrispettive	» 263
Eccessiva onerosità della prestazione	» 264

Sezione V. — Dei contratti plurilaterali.

Risoluzione dei contratti plurilaterali	» 265
---	-------

CAPO VI. — Contratti a favore di terzi.

Efficacia soggettiva dei contratti	» 266
Contratto a favore di terzi	» 267
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante	» 268
Eccezioni opponibili dal promittente al terzo	» 269

CAPO VII. — Della rappresentanza dei contratti.

Fonti della rappresentanza	» 270
Effetti dei contratti conclusi dal rappresentante	» 271
Capacità del rappresentante e del rappresentato	» 272
Volontà del rappresentante e del rappresentato	» 273
Forme della procura	» 274
Giustificazione dei poteri del rappresentante	» 275
Conflitto d'interessi ed abuso di poteri	» 276

Contratto con sè stesso	Art. 277
Limitazioni e revoca della rappresentanza conferita con procura	» 278
Restituzione del titolo attributivo della rappresen- tanza	» 279
Rappresentanza senza poteri	» 280
Ratifica	» 281
Disposizioni speciali	» 282

CAPO VIII. — *Dei contratti per persona da nominare.*

Riserva di nomina del contraente	» 283
Termine e modalità della dichiarazione di nomina	» 284
Forme e pubblicità	» 285
Effetti della dichiarazione di nomina	» 286
Effetti della mancata dichiarazione di nomina	» 287
Rinvio a disposizioni speciali	» 288

CAPO IX. — *Della simulazione dei contratti.*

Effetti della simulazione tra le parti	» 289
Effetti della simulazione verso i terzi	» 290
Conflitti fra terzi acquirenti	» 291
Conflitto con i creditori	» 292
Prova della simulazione	» 293

CAPO X. — *Della annullabilità e della rescissione dei contratti.*

Nullità dei contratti	» 294
Annullabilità dei contratti	» 295
Nullità o annullabilità nei contratti plurilaterali	» 296
Legittimazione all'azione di annullamento	» 297
Prescrizione dell'azione di annullamento	» 298
Esclusione dell'annullabilità del contratto per rag- giri usati dal minore	» 299
Ripetizione contro il contraente incapace	» 300
Convalida del contratto annullabile	» 301
Insanabilità dei contratti nulli	» 302
Effetti dell'annullamento nei confronti di terzi	» 303
Inammissibilità di convalida in caso di lesione	» 304
Effetti della rescissione dei contratti	» 305

TITOLO III. — *Dei contratti in specie.*

CAPO I. — *Della vendita.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

Definizione	Art. 306
Promessa bilaterale di vendita	» 307

Perfezione del trasferimento della proprietà . . .	Art. 308
Vendita di cose future	» 309
Vendita con riserva del dominio	» 310
Divieti speciali di comprare	» 311
Determinazione del prezzo ad opera delle parti o di un terzo	» 312
Mancanza di determinazione espressa del prezzo . .	» 313
Spese della vendita	» 314

Sezione II. — Delle obbligazioni del venditore.

Obbligazioni principali del venditore	» 315
Consegna della cosa	» 316
Vendita di cosa altrui	» 317
Vendita di cosa altrui che il compratore ritenga pro- pria del venditore	» 318
Vendita di cosa parzialmente di altri	» 319
Cosa gravata da diritti reali di garanzia	» 320
Evizione totale della cosa	» 321
Evizione parziale	» 322
Chiamata in causa del venditore	» 323
Responsabilità limitata del venditore	» 324
Modificazione o esclusione convenzionale della ga- ranzia	» 325
Limiti di efficacia dei patti di non garanzia . . .	» 326
Effetti della esclusione della garanzia	» 327
Vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di go- dimento di terzi	» 328
Garanzia per i vizi della cosa venduta	» 329
Esclusione della garanzia	» 330
Effetti della garanzia	» 331
Effetti dello scioglimento del contratto	» 332
Risarcimento del danno	» 333
Termini e condizioni per l'azione	» 334
Vendita di animali	» 335
Vendita giudiziale	» 336
Mancanza di qualità promesse o comunque essen- ziali per l'uso specifico convenuto	» 337

Sezione III. — Delle obbligazioni del compratore.

Pagamento del prezzo	» 338
--------------------------------	-------

Sezione IV. — Del riscatto convenzionale.

Patto di riscatto	» 339
Termini	» 340
Obblighi del riscattante	» 341
Esercizio del riscatto	» 342
Effetti del riscatto nei confronti dei subacquirenti .	» 343
Effetto del patto durante il termine	» 344
Diritti costituiti dal compratore sulla cosa	» 345

Sezione V. — Regole particolari alla vendita dei mobili.

Vendita di cose generiche	Art. 346
Vendita ad assaggio	» 347
Vendita a prova	» 348
Vendita su campione	» 349
Vendita con riscatto	» 350
Luogo della consegna	» 351
Vendita di cose da trasportare	» 352
Garanzia per il buon funzionamento	» 353
Accertamento dei difetti	» 354
Risoluzione di diritto	» 355
Restituzione di cose non pagate	» 356

Sezione VI. — Regole particolari alla vendita degli immobili.

Vendita di un immobile a misura	» 357
Eccedenza di quantità	» 358
Vendita a corpo	» 359
Eccedenza di misura	» 360
Recesso dal contratto	» 361
Vendita cumulativa di più fondi	» 362
Termine per l'esercizio delle azioni	» 363
Patto di riscatto	» 364
Riscatto di parte indivisa	» 365
Vendita congiuntiva di immobile indiviso	» 366
Vendita separata di immobile indiviso	» 367
Riscatto contro gli eredi del compratore	» 368

Sezione VII. — Della vendita di eredità.

Garanzia dovuta	» 369
Adempimenti del compratore	» 370
Obblighi del venditore	» 371
Obblighi del compratore	» 372
Altre forme di alienazione di un'eredità	» 373

CAPO II. — Della permuta.

Definizione	» 374
Evizione	» 375
Spese della permuta	» 376
Applicabilità delle regole sulla vendita	» 377

CAPO III. — Della locazione di cose.

Sezione I. — Della locazione di cose in generale.

Definizione del contratto	» 378
Natura giuridica	» 379

Limite di durata delle locazioni	Art. 380
Durata della locazione senza determinazione di tempo	» 381
Obbligazioni del locatore	» 382
Consegna e mantenimento della cosa in buono stato locativo	» 383
Riparazioni ed opere eseguite dal conduttore	» 384
Vizi preesistenti della cosa locata	» 385
Limitazioni convenzionali della responsabilità del locatore per vizi	» 386
Cose pericolose per la salute	» 387
Vizi sopravvenuti	» 388
Pacifico godimento del conduttore ed opere di miglioramento praticate dal locatore	» 389
Mancato godimento per riparazioni urgenti	» 390
Locazione avente per oggetto l'uso della cosa	» 391
Locazione avente per oggetto la gestione produttiva della cosa	» 392
Garanzia del fatto dei terzi	» 393
Pretese di diritto e turbative di fatto ad opera di terzi	» 394
Perdita totale o parziale del godimento della cosa locata	» 395
Obbligazioni principali del conduttore	» 396
Deterioramenti e perdita della cosa locata	» 397
Responsabilità per l'incendio della cosa locata	» 398
Incendio di cosa assicurata dal locatore o per conto di costui	» 399
Restituzione della cosa locata	» 400
Danni per ritardata restituzione	» 401
Miglioramenti fatti dal conduttore	» 402
Addizioni fatte dal conduttore	» 403
Sublocazione	» 404
Rapporti tra il locatore e il subconduttore	» 405
Fine della locazione per lo spirare del termine	» 406
Rinnovazione tacita del contratto	» 407
Garanzie della locazione nella rinnovazione del contratto	» 408
Trasferimento a titolo particolare della cosa locata	» 409
Inopponibilità all'aggiudicatario di locazione a prezzo vile	» 410
Possesso del conduttore anteriore al trasferimento o al pignoramento della cosa locata	» 411
Effetti della opponibilità della locazione al terzo acquirente	» 412
Clausola di licenziamento del conduttore in caso di alienazione	» 413
Indennizzo al conduttore licenziato	» 414
Vendita della cosa locata con patto di riscatto	» 415
Opponibilità delle anticipazioni e delle cessioni del prezzo della locazione	» 416
Estinzione del diritto del locatore	» 417
Morte di una delle parti	» 418

Sezione II. — Della locazione di fondi urbani.

Durata massima della locazione di case per abitazione	Art. 419
Cautele obbligatorie per assicurare il pagamento della pigione	» 420
Piccole riparazioni a carico dell'inquilino	» 421
Spurgo di pozzi e di latrine	» 422
Incendio di casa abitata da più inquilini	» 423
Recesso convenzionale del locatore	» 424
Facoltà di recesso dei funzionari ed impiegati pubblici	» 425
Morte di una delle parti	» 426

Sezione III. — Della locazione dei fondi rustici.

Durata massima della locazione	» 427
Locazione senza determinazione di tempo	» 428
Locazioni a misura o con indicazioni della misura	» 429
Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale	» 430
Miglioramenti	» 431
Perdita fortuita dei frutti	» 432
Perdita dei frutti nelle locazioni annuali	» 433
Accollo di casi fortuiti	» 434
Espropriazione per pubblica utilità	» 435
Inadempimenti dell'affittuario	» 436
Diritto di ispezione del locatore	» 437
Canone di affitto	» 438
Scorte morte	» 439
Scorte vive	» 440
Proprietà del bestiame consegnato	» 441
Rischio del bestiame consegnato	» 442
Accrescimenti e frutti del bestiame	» 443
Riconsegne del bestiame	» 444
Cessazione dell'affitto senza determinazione di tempo	» 445
Rinnovazione tacita	» 446
Obbligazioni preliminari alla riconsegna	» 447
Rapporti fra affittuario cessante e affittuario subentrante	» 448

CAPO IV. — Della mezzadria.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Definizione	» 449
Mezzadria senza determinazione di tempo	» 450
Mezzadria con determinazione di tempo	» 451
Diritti ed obblighi del concedente	» 452
Conferimento delle scorte	» 453
Obblighi del mezzadro	» 454
Divieto di subconcessione	» 455
Altri obblighi del mezzadro	» 456
Spese per la coltivazione	» 457
Frutti del fondo	» 458
Raccolta dei frutti	» 459
Morte di una delle parti	» 460

Risoluzione del contratto	Art. 461
Cessazione del godimento e trasferimento della proprietà del fondo	» 462
Libretto colonico	» 463
Saldo del conto colonico	» 464
Annotazioni sul libretto colonico	» 465
Riconsegna delle scorte	» 466
Rinvio	» 467

Sezione II. — Della mezzadria con comunione familiare colonica.

Mezzadro quale capo di famiglia colonica	» 468
Casa colonica nel fondo mezzadrile	» 469
Attività di lavoro della famiglia mezzadrile	» 470
Garanzie patrimoniali delle obbligazioni del mezzadro	» 471

CAPO V. — Della soccida.

Definizione	» 472
Oggetto del contratto	» 473
Norme applicabili	» 474
Tipi fondamentali	» 475

Sezione I. — Della soccida semplice.

Apporto del bestiame e stima	» 476
Spese relative al bestiame	» 477
Perimento del bestiame e responsabilità	» 478
Attribuzione dei prodotti dell'accrescimento	» 479
Disponibilità del bestiame	» 480
Durata del contratto e necessità di disdetta	» 481
Riconsegna del bestiame e divisione dell'accrescimento	» 482
Scioglimento per la morte del socio minore	» 483

Sezione II. — Della soccida per metà o parziale.

Conferimenti del bestiame ed effetti	» 484
Perdita del bestiame e responsabilità	» 485
Fine del contratto e prelevamenti del capitale	» 486
Rinvio	» 487

CAPO VI. — Del contratto di lavoro.

Sezione I. — Del contratto di lavoro in generale.

Definizione	» 488
Fonti normative	» 489
Regolamenti aziendali	» 490
Rinunce e transazioni	» 491
Contratto di lavoro avventizio	» 492
Patto di prova	» 493
Risoluzione del contratto durante la prova	» 494
Attività del lavoratore diversa dalla convenzionale	» 495

Durata del contratto di lavoro	Art. 496
Retribuzione	» 497
Forme particolari di retribuzione	» 498
Pagamento della retribuzione	» 499
Obblighi del datore di lavoro circa la salute e la incolumità del lavoratore	» 500
Periodo di riposo	» 501
Luogo del lavoro	» 502
Diligenza del lavoratore	» 503
Disciplina del lavoratore e rispetto della sua personalità	» 504
Obbligo di fedeltà	» 505
Potere disciplinare del datore di lavoro	» 506
Sospensione del contratto di lavoro	» 507
Cessazione di diritto	» 508
Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato	» 509
Cessazione del contratto di lavoro per giusti motivi	» 510
Giusti motivi di cessazione del contratto di lavoro	» 511
Cessione dell'azienda	» 512
Indennità di anzianità	» 513
Computo delle indennità di preavviso e di anzianità	» 514
Certificato di lavoro	» 515
Rinnovazione tacita	» 516
Indennità in caso di morte del lavoratore	» 517
Patti di non concorrenza	» 518
Istituzioni di previdenza	» 519
Prestazioni di fatto con violazione di legge	» 520
Contratti di lavoro degli enti pubblici	» 521

Sezione II. — Del contratto di tirocinio.

Definizione	» 522
Durata del contratto	» 523
Retribuzione dell'apprendista	» 524
Istruzione professionale	» 525
Attestato di abilitazione	» 526

Sezione III. — Del contratto di lavoro domestico.

Definizione	» 527
Patto di prova	» 528
Obblighi del datore di lavoro	» 529
Preavviso	» 530

CAPO VII. — Del contratto di appalto.

Definizione	» 531
Esecuzione personale dell'opera	» 532
Determinazione del corrispettivo	» 533
Fornitura della materia	» 534
Variazioni concordate del progetto	» 535
Variazioni necessarie del progetto	» 536

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera . . .	Art. 537
Denuncia dei difetti della materia . . .	» 538
Verifica e pagamento dell'opera . . .	» 539
Responsabilità dell'appaltatore . . .	» 540
Contenuto della garanzia per difetti dell'opera . . .	» 541
Rovina e difetti di opere immobili . . .	» 542
Responsabilità dei subappaltatori . . .	» 543
Scioglimento anticipato del contratto . . .	» 544
Impossibilità di esecuzione dell'opera . . .	» 545
Perimento o deteriorazione della cosa . . .	» 546
Morte dell'appaltatore . . .	» 547
Obblighi degli eredi dell'appaltatore . . .	» 548
Diritti verso il committente degli ausiliari dell'appaltatore . . .	» 549
Rapporti innominati di locazione d'opera . . .	» 550

CAPO VIII. — *Del contratto di società.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

Definizione . . .	» 551
Comunione convenzionale al solo scopo di godimento comune di qualche cosa . . .	» 552
Forma del contratto di società . . . —	» 553

Sezione II. — Dei rapporti fra i soci.

Obbligazioni reciproche dei soci per i conferimenti . . .	» 554
Effetti dei conferimenti e costituzione del patrimonio sociale . . .	» 555
Conferimento di crediti . . .	» 556
Obbligazioni dei soci riguardo alle cose sociali . . .	» 557
Obbligo dei soci di non recar danno alla società per procurare a sè un vantaggio . . .	» 558
Non compensabilità fra danni e utili . . .	» 559
Amministrazione spettante a tutti i soci disgiuntamente . . .	» 560
Amministrazione spettante a tutti i soci congiuntamente o col criterio della maggioranza . . .	» 561
Amministrazione affidata a più soci o ad un socio solo . . .	» 562
Revoca della facoltà di amministrare . . .	» 563
Responsabilità degli amministratori e facoltà spettanti ai soci non amministratori . . .	» 564
Imputazione del pagamento ricevuto da un comune debitore della società e di un singolo socio amministratore . . .	» 565
Partecipazione dei soci ai guadagni e alle perdite . . .	» 566
Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo . . .	» 567
Nullità del contratto in caso di esclusione di un socio dagli utili o dalle perdite . . .	» 568
Cessionario e socio del socio . . .	» 569

Sezione III. — Dei rapporti coi terzi.

Rappresentanza sociale	Art. 570
Responsabilità dei soci verso i terzi	» 571
Creditori particolari dei soci	» 572
Inammissibilità della compensazione fra un credito verso un socio e un debito verso la società	» 573

Sezione IV. — Della cause di scioglimento della società.

Cause di scioglimento in generale	» 574
Proroga tacita della società	» 575
Continuazione della società non ostante la morte o la sopravvenuta incapacità o la insolvenza di un socio	» 576
Disdetta della società di durata indeterminata da parte di un socio	» 577
Giusti motivi di disdetta	» 578

Sezione V. — Degli effetti dello scioglimento della società.

Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società	» 579
Liquidazione della società	» 580
Restituzione dei beni conferiti in semplice usc alla società	» 581
Liquidazione del patrimonio sociale	» 582

Sezione VI. — Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

Casi di scioglimento limitato ad un socio	» 583
Recesso di un socio	» 584
Esclusione	» 585
Effetto dello scioglimento del rapporto sociale limita- tamente a un socio	» 586
Pagamento dell'interessenza del socio	» 587

CAPO IX. — Del mandato.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Definizione	» 588
Mandato con rappresentanza	» 589
Mandato senza rappresentanza	» 590
Acquisti del mandatario	» 591
Creditori e terzi aventi causa del mandatario	» 592
Contenuto del mandato	» 593
Gratuità del mandato	» 594

Sezione II. — Delle obbligazioni del mandatario.

Diligenza dovuta dal mandatario	Art. 595
Eccesso dei limiti del mandato	» 596
Comunicazione dell'eseguito mandato	» 597
Obbligo di rendiconto	» 598
Interessi delle somme riscosse	» 599
Responsabilità per le obbligazioni dei terzi	» 600
Pluralità di mandatari	» 601
Sostituto del mandatario	» 602

Sezione III. — Delle obbligazioni del mandante.

Mezzi per l'esecuzione del mandato	» 603
Spese e compenso del mandatario	» 604
Diritto di ritenzione e privilegio	» 605

Sezione IV. — Dell'estinzione del mandato.

Cause di estinzione	» 606
Revoca tacita	» 607
Mandato conferito nell'interesse comune del mandante e del mandatario	» 608
Revoca del mandato collettivo	» 609
Giusta causa di revoca	610
Revoca del mandato oneroso	» 611
Limiti della facoltà di rinunzia	» 612
Morte od incapacità del mandante o del mandatario.	» 613
Ignoranza della causa di estinzione	» 614

CAPO X. — Del mutuo.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Natura del mutuo	» 615
Trasferimento della proprietà delle cose mutate	» 616
Rifiuto di consegna della cosa promessa	» 617
Termine per la restituzione	» 618
Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione	» 619
Restituzione immediata delle cose mutate	» 620
Danni al mutuatario per vizi delle cose	» 621

Sezione II. — Del mutuo ad interessi.

Interessi	» 622
Termine per la restituzione	» 623
Risoluzione del mutuo per mancato pagamento degli interessi	» 624

CAPO XI. — Del comodato.

Comodato	» 625
Obbligazioni del comodatario	» 626

Perdita della cosa impiegata per uso diverso o fuori tempo	Art. 627
Perdita della cosa per fortuito	» 628
Deteriorazione per effetto dell'uso	» 629
Spese per uso della cosa e spese straordinarie	» 630
Restituzione della cosa	» 631
Comodato senza determinazione di durata	» 632
Morte del comodatario	» 633
Danni al comodatario	» 634

CAPO XII. — *Del deposito.*

Requisiti essenziali del contratto	» 635
Diligenza nella custodia	» 636
Modalità della custodia	» 637
Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa	» 638
Più depositanti e più depositari	» 639
Luogo di restituzione e spese relative	» 640
Restituzione dei frutti	» 641
Obblighi dell'erede del depositario	» 642
Persona cui deve essere restituita la cosa	» 643
Cosa rubata	» 644
Cosa propria del depositario	» 645
Perdita non imputabile della detenzione della cosa	» 646
Rimborsi e risarcimento al depositario	» 647
Diritto di ritenzione	» 648
Deposito irregolare	» 649

CAPO XIII. — *Del sequestro convenzionale.*

Contratto di sequestro	» 650
Poteri, diritti ed obblighi del sequestratario	» 651
Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro	652
Liberazione del sequestratario	» 653
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario	» 654

CAPO XIV. — *Della rendita perpetua.*

Elementi del contratto	» 655
Forme ed effetti del trasferimento	» 656
Rendita fondiaria e rendita semplice	» 657
Garanzia della rendita semplice	» 658
Diritto di riscatto della rendita perpetua	» 659
Esercizio del riscatto	» 660
Riscatto forzoso	» 661
Riscatto per fallimento, per concordato, per non solvenza del debitore	» 662
Altre prestazioni perpetue	» 663
Rendite ultraventennali	» 664
Rendite dello Stato	» 665

CAPO XV. — *Della rendita vitalizia.*

Modi di costituzione	Art. 666
Costituzione delle rendite	» 667
Costituzione a favore di più persone	» 668
Costituzione a favore di un terzo	» 669
Inefficacia della rendita costituita su persone già defunte	» 670
Risoluzione del contratto vitalizio oneroso	» 671
Mancanza di pagamento delle rate scadute	» 672
Divieto di riscatto	» 673
Modalità del pagamento della rendita	» 674
Sequestro o pignoramento della rendita	» 675

CAPO XVI. — *Del giuoco e della scommessa.*

Mancanza di azione e divieto di ripetizione della somma pagata	» 676
Eccezioni al divieto di azione	» 677
Lotterie legalmente autorizzate	» 678

CAPO XVII. — *Del pegno.**Sezione I. — Disposizioni generali.*

Definizione	» 679
Rinvio alle leggi speciali	» 680

Sezione II. — Del pegno delle cose corporali.

Modo di costituzione	» 681
Privilegio del creditore pignoratizio	» 682
Rivendicazione della cosa ricevuta in pegno	» 683
Conservazione della cosa e spese relative	» 684
Pegno di cosa fruttifera	» 685
Uso della cosa	» 686
Sequestro della cosa	» 687
Restituzione della cosa data in pegno	» 688
Casi di vendita anticipata	» 689
Vendita del pegno	» 690
Forme della vendita del pegno	» 691
Assegnazione della cosa in pagamento	» 692
Divieto del patto commissorio	» 693
Indivisibilità del pegno	» 694
Preventiva esecuzione sul pegno	» 695

Sezione III. — Del pegno di crediti e di altri diritti.

Formalità per l'esistenza del privilegio	» 696
Documenti probatori	» 697
Riscossione degli interessi e di prestazioni periodiche	» 698
Riscossione del credito pignorato	» 699

Attribuzione o vendita del credito dato in pegno	Art. 700
Eccezioni opponibili dal debitore del credito	» 701
Pegno di diritti diversi dai crediti	» 702
Norme applicabili al pegno di crediti	» 703

CAPO XVIII. — *Dell'anticresi.*

Definizione	» 704
Forma del contratto	» 705
Obblighi del creditore anticretico	» 706
Durata dell'anticresi	» 707
Divieto del patto commissorio	» 708
Compensazione dei frutti con gli interessi	» 709
Garanzia per l'intero credito	» 710

CAPO XIX. — *Della fideiussione.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

Definizione	» 711
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali	» 712
Validità della fideiussione	» 713
Fideiussione senza ordine e all'insaputa dell'obbligato principale	» 714
Limiti della fideiussione	» 715
Estensione della fideiussione	» 716
Obbligo di fideiussione	» 717
Obbligo generico di garanzia	» 718

Sezione II. — Dei rapporti tra creditore e fideiussore.

Obbligazioni del fideiussore	» 719
Eccezioni che possono opporsi dal fideiussore	» 720
Fideiussione prestata da più persone	» 721
Beneficio della divisione	» 722
Obbligazioni del fideiussore	» 723

Sezione III. — Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.

Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore	» 724
Regresso contro il debitore principale	» 725
Regresso contro più debitori principali solidalmente obbligati	» 726
Divieto di agire contro il debitore principale	» 727
Azione del fideiussore per essere rilevato dal debitore	» 728

Sezione IV. — Dei rapporti tra più fideiussori.

Regresso del fideiussore contro gli altri fideiussori	» 729
---	-------

Sezione V. — Della estinzione della fideiussione.

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore .	Art. 730
Liberazione del fideiussore per obbligazione futura .	» 731
Evizione della cosa data in pagamento del debito principale .	» 732
Obbligo del fideiussore dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale .	» 733

CAPO XX. — Del mandato di credito.

Effetti del mandato di credito .	» 734
Sopravvenuta insolvenza del terzo .	» 735

CAPO XXI. — Della transazione.

Definizione .	» 736
Capacità a transigere .	» 737
Transazione sulla falsità di documenti .	» 738
Transazione sull'azione civile nascente da reato .	» 739
Errore di diritto .	» 740
Lesione .	» 741
Transazione su lite temeraria .	» 742
Transazione su un titolo nullo .	» 743
Annullabilità per falsità di documenti .	» 744
Annullabilità per cosa giudicata .	» 745
Annullabilità per scoperta successiva di documenti .	» 746
Risoluzione della transazione per inadempimento .	» 747
Conversione della transazione nulla .	» 748

TITOLO IV. — Delle altre fonti di obbligazioni.

CAPO I. — Della promessa al pubblico.

Obbligatorietà della promessa .	» 749
Revoca della promessa .	» 750
Cooperazione di più persone .	» 751

CAPO II. — Della gestione d'affari.

Obbligo del gestore .	» 752
Morte dell'interessato .	» 753
Diligenza del gestore .	» 754
Obblighi dell'interessato .	» 755
Ratifica dell'interessato .	» 756

CAPO III. — Del pagamento dell'indebito.

Indebito obiettivo .	» 757
Indebito subiettivo .	» 758
Esclusione della ripetizione nelle obbligazioni naturali .	» 759

Restituzione di cosa determinata	Art. 760
Alienazione della cosa ricevuta indebitamente	» 761
Indebito ricevuto da un incapace	» 762
Rimborso di spese e di miglioramenti	» 763

CAPO IV. — *Dell'arricchimento della causa.*

Azione generale di arricchimento	» 764
Carattere sussidiario dell'azione di arricchimento	» 765

CAPO V. — *Degli atti illeciti.*

Risarcimento per fatto illecito	» 766
Legittima difesa	» 767
Imputabilità del fatto dannoso	» 768
Danno cagionato dall'incapace	» 769
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte	» 770
Responsabilità dei padroni e dei committenti	» 771
Danno cagionato da cosa in custodia	» 772
Rovina di edificio	» 773
Danno cagionato da animali	» 774
Circolazione di veicoli	» 775
Responsabilità solidale	» 776
Prescrizione dell'azione di risarcimento	» 777

APPENDICE

PROGETTI RIGUARDANTI I MEZZI DI PROVA E LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

I

DEI MEZZI DI PROVA

CAPO I. — *Dell'atto pubblico.*

Atto pubblico	Art. 1
Efficacia dell'atto pubblico	» 2
Conversione dell'atto pubblico in scrittura pri- vata	» 3

CAPO II. — *Della scrittura privata.*

Scrittura privata riconosciuta	» 4
Sottoscrizione autenticata dal notaio	» 5
Data certa delle scritture private	» 6
Telegramma	» 7

Conformità fra originale e riproduzione del telegramma	Art. 8
Carte e registri domestici	9
Annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento	10

CAPO III. — *Delle taglie o tacche di contrassegno.*

Taglie o tacche di contrassegno	11
---	----

CAPO IV. — *Delle copie degli atti.*

Copie degli atti pubblici	12
Copie di scritture private originali depositate	13
Valore probatorio di copie in mancanza dell'originale atto pubblico o di una copia di esso depositata	14
Valore probatorio di altre copie	15
Valore probatorio di copie parziali	16
Copie fotografiche	17

CAPO V. — *Degli atti di ricognizione o di rinnovazione.*

Atto di ricognizione o di rinnovazione	18
--	----

CAPO VI. — *Della prova testimoniale.*

Limitazioni della prova testimoniale	19
Residuo o parte di credito superiore alle lire cinquemila	20
Cumulo degli interessi col capitale	21
Principio di prova scritta	22
Altri casi di ammissibilità della prova testimoniale	23
Prova testimoniale in materia commerciale	24
Inammissibilità convenzionale della prova testimoniale	25

CAPO VII. — *Delle presunzioni.*

Definizione	26
Presunzioni stabilite dalla legge	27
Inammissibilità della prova contro le presunzioni legali	28
Presunzioni semplici	29

CAPO VIII. — *Della confessione.*

Specie della confessione	30
Confessione giudiziale	21

Confessione stragiudiziale	Art.	32
Capacità richiesta per la confessione	»	33
Revoca della confessione	»	34

CAPO IX. — *Del giuramento.*

Specie del giuramento	»	35
Capacità delle parti	»	36
Contenuto vietato	»	37
Fatti nei quali può differirsi	»	38
Efficacia del giuramento	»	39

II

DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Concetto della prescrizione estintiva	Art.	1
Decorrenza della prescrizione	»	2
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione	»	3
Rinunzia alla prescrizione	»	4
Opponibilità della prescrizione da parte dei creditori	»	5
Pagamento del debito prescritto	»	6

CAPO II. — *Della sospensione della prescrizione.*

Sospensione per rapporti personali	»	7
Sospensione per lo stato del titolare	»	8
Sospensione per impedimento	»	9

CAPO III. — *Della interruzione della prescrizione.*

Interruzione ad opera del titolare	»	10
Interruzione ad opera dell'obbligato	»	11
Effetti e durata della interruzione	»	12
Estensione al fideiussore	»	13

CAPO IV. — *Del termine della prescrizione.*

Sezione I. — Della prescrizione ordinaria.

Prescrizione ordinaria	»	14
----------------------------------	---	----

Sezione II. — Delle prescrizioni speciali.

Prescrizione di sei mesi	»	15
Prescrizione di un anno	»	16
Prescrizione di due anni	»	17
Decorrenza delle prescrizioni speciali	»	18

Atti che non impediscono il corso della prescrizione	Art. 19
Limiti all'opponibilità delle prescrizioni speciali	20
Prescrizione per conti speciali	21
Prescrizione di cinque anni	22

Sezione III. — Del computo dei termini.

Compimento della prescrizione	23
Computo dei termini di prescrizione	24

INDICE SISTEMATICO

PROGETTO DEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I. — Delle obbligazioni in generale.

CAPO I. — <i>Dell'obbligazione e delle sue fonti</i>	Pag. 3
CAPO II. — <i>Del contenuto delle obbligazioni</i>	4
<i>Sezione I.</i> — Delle specie delle prestazioni	4
<i>Sezione II.</i> — Dei debiti pecuniari	5
<i>Sezione III.</i> — Della prestazione di interessi	6
<i>Sezione IV.</i> — Del risarcimento del danno	8
<i>Sezione V.</i> — Delle obbligazioni alternative	9
CAPO III. — <i>Delle obbligazioni con pluralità di soggetti</i>	12
<i>Sezione I.</i> — Delle obbligazioni in solido	12
§ 1. — Disposizioni generali	12
§ 2. — Delle obbligazioni in solido fra debitori	13
§ 3. — Delle obbligazioni in solido fra creditori	18
<i>Sezione II.</i> — Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili	19
CAPO IV. — <i>Della prova delle obbligazioni</i>	21
CAPO V. — <i>Dell'adempimento delle obbligazioni</i>	22
<i>Sezione I.</i> — Dell'adempimento in generale	22
<i>Sezione II.</i> — Del pagamento con surrogazione	29
<i>Sezione III.</i> — Della mora del creditore	30
CAPO VI. — <i>Dell'inadempimento delle obbligazioni</i>	34
CAPO VII. — <i>Dell'azione surrogatoria e dell'azione revocatoria</i>	38
<i>Sezione I.</i> — Dell'azione surrogatoria	38
<i>Sezione II.</i> — Dell'azione revocatoria	38
CAPO VIII. — <i>Della cessione dei crediti</i>	40
CAPO IX. — <i>Dell'assunzione del debito</i>	43

CAPO X. — Dei modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento	Pag. 44
---	---------

Sezione I. — Della novazione	» 44
Sezione II. — Della remissione	» 46
Sezione III. — Della compensazione	» 48
Sezione IV. — Della confusione	» 51
Sezione V. — Della impossibilità della prestazione	» 52

TTITOLO II. — Dei contratti in generale.

CAPO I. — Disposizioni preliminari	Pag. 53
--	---------

CAPO II. — Dei requisiti dei contratti	» 54
--	------

Sezione I. — Della capacità delle parti	» 54
---	------

Sezione II. — Del consenso	» 55
--------------------------------------	------

§ 1. — Della formazione del contratto	» 55
---	------

§ 2. — Dei contratti per adesione	» 58
---	------

§ 3. — Dei vizi della dichiarazione e dei vizi della volontà	» 59
--	------

§ 4. — Dello stato di pericolo e della lesione	» 62
--	------

Sezione III. — Dell'oggetto	» 63
---------------------------------------	------

Sezione IV. — Della causa	» 64
-------------------------------------	------

Sezione V. — Della forma dei contratti	» 64
--	------

CAPO III. — Dei contratti condizionali	» 65
--	------

CAPO IV. — Dell'interpretazione dei contratti	» 68
---	------

CAPO V. — Degli effetti dei contratti	» 70
---	------

Sezione I. — Disposizioni generali	» 70
--	------

Sezione II. — Della clausola penale e della caparra	» 72
---	------

Sezione III. — Dell'inadempimento e dell'impossibilità nei contratti con prestazioni corrispettive	» 74
--	------

Sezione IV. — Dell'impossibilità e dell'eccessiva operosità nei contratti con prestazioni corrispettive	» 77
---	------

Sezione V. — Dei contratti plurilaterali	» 79
--	------

CAPO VI. — Dei contratti a favore di terzi	» 79
--	------

CAPO VII. — Della rappresentanza nei contratti	» 81
--	------

CAPO VIII. — Dei contratti per persona da nominare	» 84
--	------

CAPO IX. — <i>Della simulazione dei contratti</i>	Pag. 85
CAPO X. — <i>Dell'annullabilità e della rescissione dei contratti</i>	87

TITOLO III. — Dei contratti in ispecie.

CAPO I. — <i>Della vendita</i>	Pag. 90
Sezione I. — Disposizioni generali	90
Sezione II. — Delle obbligazioni del venditore	93
Sezione III. — Delle obbligazioni del compratore	100
Sezione IV. — Del riscatto convenzionale	101
Sezione V. — Regole particolari alla vendita dei mobili	103
Sezione VI. — Regole particolari alla vendita degli immobili	106
Sezione VII. — Della vendita di eredità	109
CAPO II. — <i>Della permuta</i>	110
CAPO III. — <i>Della locazione di cose</i>	111
Sezione I. — Della locazione di cose in generale	111
Sezione II. — Della locazione di fondi urbani	123
Sezione III. — Della locazione di fondi rustici	125
CAPO IV. — <i>Della mezzadria</i>	132
Sezione I. — Disposizioni generali	132
Sezione II. — Della mezzadria con comunione familiare colonica	138
CAPO V. — <i>Della soccida</i>	139
Sezione I. — Della soccida semplice	140
Sezione II. — Della soccida per metà o parziaria	142
CAPO VI. — <i>Del contratto di lavoro</i>	143
Sezione I. — Del contratto di lavoro in generale	143
Sezione II. — Del contratto di tirocinio	154
Sezione III. — Del contratto di lavoro domestico	156
CAPO VII. — <i>Del contratto di appalto</i>	157

<i>Sezione II. — Dei rapporti tra creditore e fideiussore</i>	<i>Pag.</i>	210
<i>Sezione III. — Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale</i>	<i>»</i>	211
<i>Sezione IV. — Dei rapporti fra più fideiussori.</i>	<i>»</i>	213
<i>Sezione V. — Della estinzione della fideiussione</i>	<i>»</i>	213
<i>CAPO XX. — Del mandato di credito</i>	<i>»</i>	214
<i>CAPO XXI. — Della transazione</i>	<i>»</i>	215

TITOLO IV. — Delle altre fonti di obbligazioni.

<i>CAPO I. — Della promessa al pubblico</i>	<i>Pag.</i>	217
<i>CAPO II. — Della gestione d'affari</i>	<i>»</i>	218
<i>CAPO III. — Del pagamento dell'indebitto</i>	<i>»</i>	220
<i>CAPO IV. — Dell'arricchimento senza causa</i>	<i>»</i>	222
<i>CAPO V. — Degli atti illeciti</i>	<i>»</i>	222

APPENDICE

PROGETTI RIGUARDANTI I MEZZI DI PROVA E LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

I. — Dei mezzi di prova.

<i>CAPO I. — Dell'atto pubblico</i>	<i>Pag.</i>	229
<i>CAPO II. — Della scrittura provata</i>	<i>»</i>	229
<i>CAPO III. — Delle taglie o tacche di contrassegno</i>	<i>»</i>	232
<i>CAPO IV. — Della copia degli atti</i>	<i>»</i>	232
<i>CAPO V. — Degli atti di ricognizione o di rinno- vazione</i>	<i>»</i>	234
<i>CAPO VI. — Della prova testimoniale.</i>	<i>»</i>	234
<i>CAPO VII. — Delle presunzioni</i>	<i>»</i>	236
<i>CAPO VIII. — Della confessione</i>	<i>»</i>	237
<i>CAPO IX. — Del giuramento</i>	<i>»</i>	238

II. — Della prescrizione estintiva.

CAPO I. — <i>Disposizioni generali.</i>	Pag.	240
CAPO II. — <i>Della sospensione della prescrizione</i>	»	241
CAPO III. — <i>Della interruzione della prescrizione</i>	»	242
CAPO IV. — <i>Del termine della prescrizione.</i>	»	243
<i>Sezione I. — Della prescrizione ordinaria.</i>	»	243
<i>Sezione II. — Delle prescrizioni speciali</i>	»	243
<i>Sezione III. — Del computo dei termini</i>	»	246
Tavole di raffronto del progetto ministeriale col codice civile e col progetto del 1936	»	247
Indice analitico	»	251
Indice sistematico	»	258